ESPOSIZIONE
DELLA
LEGGE RODIA
DE JACTU

COMPOSTA

DAL FÙ DOTT. D. DIONIGI LA VISTA,

Assessore Maritimo del Regio Consolato di Mare, e Terra, e Segretario interino del Supremo Magistrato del Commercio.

DEDICATA

ALL' ECCELLENTISSIMO SIGNORE

D. GIULIO CESARE D'ANDREA

De' Marchesi di Piescopagano, Segretario di Stato, Sopraintendente Generale della Reale Azienda, e Gentiluomo di Camera con esercizio di S. M. il Re delle due Sicilie.

IN NAPOLI MDCCLXI.
PER DOMENICO LANCIANO
Con licenza de' Superiori.

ECCELLENZA

'Opera che ho l'onore di presentare all'Eccellenza Vostra è di mio Fratello Dionigi, che essendo Assessore

ſeſſore Maritimo del Regio Conſolato di Mare, e Terra, e Segretario interino del Supremo Magiſtrato del Commercio la compoſe per ſuo uſo, e per vantaggio di chi è accuſato negli Affari marittimi. Fu eſſa deſtinata dall' Autore a comparire al pubblico fregiata del nome di V. E. quello che eſſo non potè eſeguire, perchè fu obbligato a pagare il comune tributo, io lo adempio con farla comparire alla luce del pubblico ſotto gli Auſpicj dell'Ecc. Voſtra. Non mi dilungherò come ſuol farſi in queſta dedicatoria a porre ſotto gli occhi del pubblico l' antichiſſima, e nobiliſſima voſtra Famiglia, nè le lodi dei voſtri Maggiori, e ſpecialmente di voſtro Padre, che con tanto decoro ſoſtenne la carica di

Reg-

Reggente del Collaterale; nè i vostri meriti Personali, e le cariche sostenute di Consigliere del Supremo Magistrato del Commercio, di Presidente in Foggia, di Segretario dell'Ecclesiastico, e presentemente di Segretario di Stato, di Sopraintendente Generale della Reale Azienda, e di Gentiluomo di Camera con esercizio di S.M. il Re delle due Sicilie; sono queste tutte cose ben note e dentro, e fuori del Regno Napoletano, e crederei d'offendere la vostra modestia col rammemorarle. Gli impieghi che avete sostenuto, e che esercitate presentemente, sono un' evidente pruova della dottrina che possedete, e delle virtù morali che adornano il vostro animo. Gradite intanto questa picciola offerta di quest' opera; che

spe-

ſpero poſſa eſſere al pubblico di qualche giovamento, che ſe eſſa non corrisponde al generoso animo che nudrite, non può certamente da me con maggior rispetto, e venerazione preſentarſi.

Di V. E.

Napoli li 20. del 1761.

Umiliſs., e Devotiſs. Serv. Obligatiſs.
Pietro la Viſta.

ESPOSIZIONE

Della legge Rodia de Jactu.

PARTE PRIMA.

I Romani, i quali come i più savj Legislatori del Mondo, an dopo Mosè conseguita la gloria della più lunga osservanza delle lor Leggi; e che per la utilità della lor Reppubblica, non isdegnarono trasferirne in essa parecchie o Attiche, o Pittagoriche, o di altri Popoli Greci (*a*); siccome non incominciarono a conoscere i commodi della Navigazione, e la correlativa necessità de' Navigli per praticarla, che in contingenza della prima Guerra Cartaginese (*b*); così non ci lasciarono nelle prime lor Leggi, cioè, in quelle delle XII. Tavole, e nelle seguenti da lor formate fin alla predetta spedizione, avvertimento alcuno; o alcun precetto, da cui le differenze, che per contrattazione, o altro affare marittimo insorger potessero, fra' Naviganti, e Coloro, che co' Naviganti contrattassero, si fussero potute con certa, e determinata Legge decidere. Anzi fin a' tempi del Consolato di Pubblio Cornelio, e

A di Ti-

(a) *Gio: Vincenzo Gravina de legib. fol. m. 356.*
(b) *Pietro Vander Schilling. Diatriba de jactu cap. 3. n. 1.*

di Tito Sempronio , come rilevasi da Livio (a), non vi è in ordine a cose marittime memoria di altra disposizion, che di quella della Legge Claudia Tribunizia, con cui unicamente prescrivesi la qualità di alcun Naviglio a' Senatori permesso (b); ed appresso a tal Legge, sebben se ne osservino altre commemorate da Servio, da Ofilio, da Labeone, e da Sabbino; esse però non son proprie de' Romani, ma del Popolo di Rodo, Isola, posta nel mar Carpazio a' confini dell'Asia, verso Europa, ed in vicinanza della Caria (c). Il qual Popolo, per la eccellente perizia delle cose marittime, venia denominato, come avvisa Lucio Floro, (d) *Popolus nauticus*.

Molte, e diverse furon le Leggi del predetto Popolo su le materie maritime ordinate: fra le quali, la più famosa è, la volgarmente detta Legge Rodia *de Jactu*, espressa in quelle parole (e): *Si Navigium tempestate oppressum fuerit, & unà cum mercium jactu; antennarum cornua, malus, gubernaculum, anchoræ, Epoltiaque fracta sint: hæc omnia in consortium contributionis veniunto, una cum navis, & salvatarum mercium æstimatione*: Or siccome in sentimento di Giacopo Gottofredo (f), fu una tal Legge la prima, che cominciasse ad aver come Legge propria la sua osservanza appresso i Romani; e molte sono le difficoltà, che nella interpetrazion di essa s' incontrano; si è giudicato per util cosa, il disaminarla, co' lumi

(a) *Lib.* 21.

(b) *Cujacio observat.* 3. *de Marit. Nav. juxta pr. l. fin.*

(c) *Sam. Pet. lib.* 3. *Misc. cap.* 11. *Cluv. introduct. Geograph. lib.* 4. *cap.* 20., *Polyb. lib.* 4. *cap.* 10. *&c.*

(d) *Lib.* 11. *cap.* 7.

(e) *Tradotte e trasportate da Gregorio Tolos. Sint. juris lib.* XXIX. *cap.* 10. *n.* 10.

(f) *De Imper. Maris cap.* 9. *vers. Verum*.

lumi però ; che da tanti altri chiarissimi Giureconsulti, i quali trattano di tal materia, si somministrano : cercandosi in primo luogo, da Chi fusse tra le Leggi Romane inserita ; Che cosa contenga particolarmente : Che da essa si inferisce: E quando, e come debba ciò, che in essa prescrivesi, praticarsi.

C A P. I.

Da Chi, ed in qual tempo fu inserita fralle Leggi Romane la Legge Rodia de Jactu?

CHe prima della formale, ed auttorevole inserzione di una tal Legge fralle Leggi Romane, ne avessero i Romani istessi abbracciata l'osservanza ; deesi credere al mentovato Gottofredo, così per la fede, che merita un tale Autore, come per le congruenze leggittime, che dal medesimo se n'adducono. Dice, Egli, nel luogo allegato : *Imo, & si Legis Rhodiæ de Jactu caput, seu equitas, apud Romanos jamdudum invaluisset, ut apparet ex eo, quod Servius, Ofilius, Labeo, & Sabinus, jam in eo argumento versati depræhenduntur, in l. 2. in prin.; & §. 3. & l. 4. ff. de l. Rhod. de Jactu ; non dum tamen Leges Rhodiæ Nauticæ, in universum vim legis in Mari, ex ulla Principis constitutione obtinuerant, secundum quas, scilicet Judices judicare necesse haberent*. Quindi è, che ricercar dovendosi, da Chi, o da quale Imperadore, fu con leggittima avuttorità, e formalità propria, ordinata l'osservanza di essa trascritta Legge Rodia, *de Jactu*, o di alcun suo particolar Capitolo ; giacchè molti in essa se ne prescrivono : ei non convien ricorrere a' tempi de' Re, o dell'antica Reppubblica Romana, per lo interistizio, in cui fu essa governata o da Decemviri, o da Consoli, o da Dittatori, o dal famoso, e per le sue fatali conseguenze, detestabile Triumvirato : Ma a quei

 tem-

tempi, ne' quali inceppata la Romana Libertà sotto 'l dominio de' Cesari; depositossi dal Popolo appresso del solo Imperadore il dritto, e l'auttorità di formar Leggi: Tempo, che, siccome è noto ad ogn'uno, principiò dal pacifico Imperio di Ottaviano; cui succedette Tibberio, figliuol di Livia; nel qual nome, e nel nome di Augusto, Baldovino, e Cujacio equivocando; credettero erroneamente, che o l'uno, o l'altro, fusse stato il primo, che con alcun Cesareo Rescritto, o in vigor d' Imperial Costituzione, ordinata avesse l'avuttorevole inserzione della predetta Legge Rodia *de Jactu*, fralle Leggi Romane.

Che avessero i mentovati Baldovino, e Cujacio, equivocato; e che non già alcuno di essi due Casari, ma Tiberio Claudio, giusta il sentimento del lodato Giacopo Gottofredo (*a*), fusse stato il primo fra gl'Imperadori, che precedente proposizion fattane in Senato, ordinò formalmente, ad istanza di Nerone, l'osservanza in genere delle Leggi Rodie; siccome non dee dubbitarsene per lo esattissimo cliterio, formato su tal proposito dall' incomperabile Gottofredo; così non è da porsi in dubbio, avere il predetto Tiberio Claudio, nel proporre, e nell' ordinare la generale osservanza di esse Leggi Rodie maritime, implicitamente proposta, ed ordinata ancor l'osservanza della legge Rodia *de Jactu*; la quale, come si è detto, era già prima di tal formalità in uso appresso i Romani: Il che però nemmen opera, doversi strettamente, a tale Imperador riferire quella particolar' Ordinazion, che si cerca, per individuare, non già da Chi fussero state ammesse fralle Romane Leggi, le Rodie maritime; ma da Chi fusse stato spezialmente, dato vigor di Legge Romana alla Rodia *de Jactu*. E vieppiù, perche da un tale Imperadore, non si fa del Gettito, e suo Regolamento, alcuna particolar menzione, o nella da

(a) *De Imper. Maris cap.* 8.

dallui proposta, ed ordinata conferma di esse Leggi Rodie; o ne' due *Senatusconsulti*, rapportati nella *l.* 3. *de Incend. Ruina, naufraggio*; ne' quali trattando della materia delle Leggi medesime, unicamente prescrive ciò, che debbe praticarsi con Coloro, che oppressi avessero i Naufraganti; o che qualche cosa rapito avessero di quelle, che a' medesimi appartenevano: e ciò, che debbe praticarsi con Coloro ancora, i quali trattenessero, che altri recassero soccorso a' Naufraganti; sottoponendogli indistintamente alla rigorosa pena della Legge 1. *ff. ad l. Corn. de Sicar.*

Appresso al predetto Tiberio Claudio, furono le leggi istesse con altro *Senatusconsulto*, confermate dall'Imperador Vespasiano, essendo Consoli, Lauro, ed Agrippino: ma fuor di una tal conferma, altra cosa di lui non si ha, che ad ordinata particolar osservanza di alcun Capitolo di esse Leggi attribuir si potesse; siccome non si ha cosa alcuna particolarmente ordinata dall' Imperador Trajano; il quale fu il Terzo Imperadore, che secondo l'Epoca dell' accennato Gottofredo (*a*), le Leggi istesse per la generale osservanza nell' Imperio Romano, confermasse.

Segue nel quarto luogo l' Imperador' Adriano, di cui si vuole aver' anche confermate, ma senza particolarità alcuna le sudette Leggi; cosicchè sol tanto si ha dallui un severo, e penale Editto, pubblicato nella *l.* 7. *ff. de Incend. Ruin. Naufrag.*, contro di Coloro, che possedendo alcun podere vicino al lido, o 'l lido stesso del mare; depredassero i beni de' Naufragati: oltre un' altro *Senatusconsulto*, riferito in fine della predetta legge VII. con cui si vieta: *Ne milites, aut Privati, aut Liberti, Servive Principis colligentis naufragiis intervenirent.*

Occupano il quinto, e sesto luogo nella conferma in genere delle Leggi medesime, gl' Imperadori Pertinace, e Seve-

(a) *Cap.* 10. *vers. Tertio loco.*

Severo ; del primo de' quali , e del dillui figliuolo , Marco Antonino , che sarebbe il Settimo Imperadore, si ricorda un Rescritto nella Legge ultima *ff. eodem tit.* ; col quale vien diffinito, esser lecito a ciascun naufragato , raccoglier ciocchè ha nel naufraggio perduto, e raccoglierlo impunemente ; cioè , senzacchè gli possa esser vietato l'intromettersi per tal cagione ne' predj de' Privati , che sono appresso il lido del mare ; e senzacchè sia egli obligato a lasciar porzione ad alcuno , di ciò , che dallui , come suo si raccoglie . Ed in ordine all' Imperador Severo , non si potrebbe dir altro , se non che vivendo ne' dilui tempi Tertulliano , si faccia da costui menzione di tali Leggi (*a*) , in contingenza di parlar sovventi volte di Marcione ; cui deridendo , dà egli il titolo di Nocchiere , nella sua professione istruito non già della Legge Rodia , ma della Legge Partica : *Scilicet Nauchlero illi quem , non quidem Rhodia Lex , sed Pontica caverat ; errare Judæos in Cristum suum non licere* ; Il senso delle quali parole , altro non significa se non che Marcione , il quale dallui si descrive in più di un luogo come un Naufrago , ed inesperto Nocchiero , non venia istruito dalla Legge Rodia, cioè dalla Legge di un Popolo, come lo vuole Aulo Gellio (*b*) sopra ogni altro esperto , e perito nel navigare ; da cui potuto avesse Marcione apprendere una sicura cautela per non naufragare: Ma che venia istruito dalla Legge Partica, cioè dalla Legge di un Popolo sciocco, ed ignorante del mistiere del mare .

Ed ecco come dalle finor riferite conferme , o sieno Cesaree Costituzioni, che in ordine alle predette Leggi Rodie, ed agli affari marittimi , furono di volta in volta da' mentovati Sette Imperadori ordinate ; non potendosi altro con sicurezza dedurre , se non che una gene- ral

(a) *Lib. 3. adversus Marcionem .*
(b) *Lib. 7. cap. 3. Navigandi solertia celebrati erant .*

ral conferma di esse Leggi, comprensiva della conferma ancor della Legge Rodia *de Jactu*; dee conchiudersi, che non ad altri, che ad Antonino Pio, il quale fu l' Ottavo Imperadore, di cui può dirsi aver le Leggi istesse approvate; sia da attribuirsi la particolare, ed individuale inserzione fra le Leggi Romane della predetta Legge Rodia *de Jactu*; per la seguente incontrastabil ragione, da cui evidentemente apparisce, che non altri, che 'l predetto Antonino, confermò la legge Rodia, in circostanza di gettito seguito per cagion di tempesta, come può dedursi dal fatto, che si soggiunge; il quale presentò al mentovato Imperadore la particolare occasione, di confermare, ed inserire una tal Legge fralle Leggi Romane.

Avendo Eumedone, Cittadino di Nicomedia patito deplorabil Naufraggio, non già in alcun mare d'Italia, come erroneamente si legge nel Testo della *l. deprecatio 9. de l. Rhod.*, ma presso l'Isola di Telo, una delle Sporadi, che sono nel mare Egeo, o sia nel mar Icario, presso le Cicladi; siccome saviamente riflette Francesco Stipmann (*a*); ed avendo in tal Naufraggio fatta perdita, e gettito delle sue merci, rapite poi dagli Abitatori di quelle Isole; ne propose contro de' medesimi opportuna querela al predetto Imperadore Antonin Pio, da cui fù con Cesarea risoluzione risposto: *Ego quidem Mundi Dominus sum: Jus vero maris lege Rhodia judicetur, in quibus ei, legum nostrarum non adversatur* (*b*); ed in seguela di un tal Rescritto, fu poi formata la legge particolare del Gettito, da osservarsi nell'Imperio tutto Romano, cioè quella: *UT SI LEVANDÆ NAVIS GRATIA, JACTUS MERCIUM FACTUS EST; OMNIUM CON.*

(a) *Nel suo Jus marittimo cap.* VI. *n.* 108. *parte* I.

(b) *L. deprœcat. 9. ff. ad l. Rhod.; Salmas. de modo usurar. pag. mihi* 199. *Vinn. in not. ad Pekium de Re Naut. pag. m.* 274. *Docimo in Calce legum Rhod.*

CONTRIBUTIONE SARCIATUR, QUOD PRO OMNIBUS DATUM EST (*a*) ; che in sostanza contiene lo stesso, che ordinavasi dalla legge Rodia *de Jactu* sopra trascritta : *SI NAVIGIUM VI TEMPESTATIS OPPRESSUM &c.*

Affinchè poi non rechi ad alcun meraviglia, l' essere state otto volte da otto diversi Imperadori, in altri tanti diversi tempi esse Leggi Rodie, o in spezie, o in genere confermate; non rincrescerà l' avvertire, che ciò accadde primieramente per quel costume, che osservasi tuttavia da' Sovurani Principi praticarsi, per alcun privileggio, il qual conceduto una volta a qualche Popolo; sogliono i Principi Successori, con nuovi Diplomi confirmarlo : Ed in secondo luogo debbe avvertirsi, esser le replicate conferme di tali Leggi addivenute, a cagion di quelle rivoluzioni, per le quali essendosi sovventi volte il Popolo di Rodo reso inimico de' Romani ; ed avendo, o rotta la con lor contratta confederazione, o scosso il giogo del loro Imperio, come si riscontra da Tacito, e dalla Orazione di Aristide *pro Concordia ad Rhodios* ; venieno in tali tempi ripudiate, come in odio, da' Romani le Leggi altre volte approvate da lor Nemici ; e tornati poi in amicizia fralloro, le richiamavan di nuovo all' antica osservanza ; onde conveniva riconfermarle ; e restituire alle medesime, quel vigore, che in tempo di confederazione, e di amicizia, esse Leggi aveano, non solamente negli altri Emporj dell'Asia, ma nell' Imperio tutto Romano (*b*).

Si potrebbe ancor proporre, ed andar diffaminando, se la predetta Legge Rodia *de Jactu*, fusse la stessa antichissima di

(a) *L. 1. ff. h. tit.*

(b) *Alciat. lib. 2. disput. Burgund. ad Costit. Fland. prologom. num. 5. in fin. . Arturo Duk. de auct. Juris Civil. lib. 11. c. 5. Pietro Stokman decis. p. Curiæ Barban. Grozio ad Jus Holl. Pietro Vander Schilling. in tractatu de Jactu.*

di Rodo, o altra nuova Legge supposta, ed inserita da' Greci ne' Basilici, e nel *Jus Navale Rhodiorum*, da Marco Frekero compilato; il che minutamente si ricerca da Giacopo Cujacio (*a*), e da Antonio Agostino (*b*): Siccome si potriano anche proporre molti altri eruditi, e curiosi quesiti; cioè, perche il riferito Rescritto, più tosto ad Antonin Pio, che agli altri Imperadori si attribuisca, li quali queste Leggi medesime confermarono (*c*): Se i predetti Imperadori, concedettero alle altre Leggi Rodie quella auttorità istessa, quello stesso vigore di Legge, che dal Rescritto di Antonino, fu alla particolare del Gettito conceduta: Se 'l Rescritto degli altri accennati Imperadori, in ordine alle Leggi Rodie in genere, fusse un Epoca semplice, che annotasse le dispposizioni già fatte, senza dar però alle medesime auttorità alcuna di Legge: siccome alla particolare del gettito la diè, il predetto Imperadore (*d*): Perche piacesse a Volusio Meceneo, inserir più tosto ne' suoi Libri *Publicorum*, il Rescritto di Antonino, che 'l Rescritto degli altri Cesari: ed altro, per cui si potrebbe una tal materia di più erudite cose arricchire. Ma perche all' uopo presente bastar debbe quel poco, che si è fin' ora accennato, così in ordine alle Leggi Rodie in genere, come in ordine alla particolare del Gettito, ch'è quella, di cui si è proposto ragionare; perciò conchiudendo questo Capitolo, si giudica altro non soggiugnere, se non che, render non debba ammirazione, l' aversi della sola Legge Rodia *de Jactu*, così chiara inserzione fra le leggi Romane; poicchè fra le altre leg-

B gi

(a) *Lib.* 34. *Pauli, ad Edictum in l.* 2. *ad l. Rh. de Jactu, & Oper. posthum. tom.* 2. *p. mihi* 561.

(b) *De Legibus, & Senatus Consult. pag. mihi* 131.

(c) *C. Van. Bynkershoek ad l.* Ἀξίωσις 9. *hoc tit. cap.* 8. & 9.

(d) *Gottofredo de Imperio Maris, loco citato ut supra.*

gi del Popolo di Rodo, fu ragionevolmente creduta la più equa, la più giusta, la più necessaria (*a*) a rimettersi in osservanza; a cagion delle frequenti disgrazie, che sogliono a' Naviganti succedere; per le quali son' essi costretti a far gettito, o delle lor mercatanzie, o degli Ordegni proprj della Nave, e tal volta ancora degli Uomini stessi, che in quella sono.

Conforme non dee nemmeno sembrare incongruo, che una tal Legge, sia così brieve, così concisa; quando per ciò che riguarda la Collazion del danno, che viene in essa ordinata; estendersi ancor dovrebbe a quei casi, che come quello del gettito ammettono similmente l' emmenda della Collazione; come sarebbe, il caso, che vien figurato nella *l.* 1. §. 3. *de l. Rh. de Jactu*, di alcuna Nave, la qual presa da' Corsari, fusse stata poi ricomperata: l'altro, che da Paolo Giureconsulto si propone (*b*) in contingenza di rimozion dalla Nave, o dell' Albero, o di altro suo stromento, ed attrezzo; in ordine al qual caso si ha anche un *Responso* di Papiniano (*c*); oltre all' autorità di Ermoggeniano (*d*): l'altro di cui raggionasi nella *l.* 2. §. 1.; nella *l.* 3.; e nella *l.* 5. *e* 6. dello stesso titolo, toccante la perdita, che si facesse di merci dalla Nave trasportate in alcun Battello; per alleggerirla dal peso di esse; e di altri molti, de' quali si discorrerà diffusamente appresso. Imperciocchè, è proprio de' Sovvrani Prencipi, esser nelle lor Leggi brievi, e concisi; lasciando, che nella decision di un caso, gli altri consimili, si comprendano; e che da un solo, che sia deciso, quelle legittime illazioni si deduchino; le quali sono applicabili agli altri, dal deciso dipen-

(a) *Joan. Strauchii, Opuscul. Juridico Historico Philologia Pariora de L. Rh. fol. m.* 310.

(b) *Lib.* 2. *Sentent.* 7. §. 3. *l.* 27. §. 4. *tit. Eodem.*

(c) *L.* 3. *d. tit.*

(d) *L.* 5. *eod. tit.*

dipendenti : ſiccome ſogliono praticare i Giureconſulti, i quali, propoſto avendo un ſolo titolo, un conciſo argomento ; comprendon poi, e trattano in eſſo di tutti gli emergenti, e dipendenti, che appartener poſſono alla Materia nel titolo propoſta : ſeguendo così l'eſempio del predetto Paolo Giureconſulto ; il quale ſcrivendo il ſuo titolo *ad L. Rh.*, vi aggiunge *de Nauticiis* (*a*), ad indicare, che non della ſola Legge Rodia, ma di altre differenze, alla materia Nautica appartenenti, avrebbe Egli trattato: Metodo che ſi oſſerverà all'uopo preſente.

C A P. I I.

Di ciò, che contiene, e di ciò, che ſi debbe, e poſſa inferire dalla predetta Legge Rodia de Jactu.

EGli è certo, ed indubitato, che, o ſi conſideri nel ſuo proprio original fonte la Legge Rodia *de Jactu*, cioè in quelle parole colle quali fu da quel Popolo conceputa, e dettata ; o ſi conſideri in quella brieve formola, in cui s'oſſerva fra le Leggi Romane inſerita : più di due coſe ſole, la medeſima non contiene ; una che riguarda l'auttorità di far gettito in occaſion di tempeſta, o di tutto, o di parte di ciò, che ſia nella Nave, per alleggerirla dal peſo: L'altra, che 'l danno cagionato dal gettito, debba fra gl' Intereſſati nella Nave, conferirſi ; coſicchè ne tocchi la ſua rata a ciaſcuno. Ma ſiccome non ogni tempeſta, non ogni timor di tempeſta, non la tempeſta ſola, può indurre neceſſità di gettito ; e ſiccome oltre alla neceſſità converrebbe ancora, che alcun giuſto, e ragionevol metodo, ſi oſſervaſſe nella contin-

(a) *In Sentent. lib. 2. tit. 7. Gottofred. cap. 2. &c.*

genza del gettito ; ed oltre alla nuda obbligazion di ratizare il danno in esso patito ; si dovrebbe anche sapere , e determinare come abbia una tal ratizazione a praticarsi : perciò di esse cose tutte, come seguele di una tal Legge , o come circostanze , che ne deeno l'uso , e l'osservanza accompagnare, si discorrerà partitamente , e praticamente ; ragionando in primo luogo del riquisito del timore , che può dalla tempesta prodursi .

Rende adunque lecito il gettito , il timore di alcuna vicina , ed irreparabil tempesta . Ma codesto timore , dee esser forte , probabile , e presente ; non vano , non rimoto, non prodotto da pusillanimità di spirito, facile ad esser sorpreso , e facile ad abbandonarsi , per qualunque leggiera , anzi per qualunque men che leggiera cagione nel sospetto di naufragare , e di perdersi . Dee di più un tal timore , essere accompagnato da una cauta , e prudente disperazione di ogni altro ajuto, di ogni altro mezo a salvar la Nave ; cosicchè altro scampo non truovi la salvezza comune , che renderla più leggiera , col gittare in mare , o tutto , o porzion di cose , o di merci , le quali in essa sieno ; e le quali si stimeranno sufficienti a disgravarla : siccome sostengono Reinoldo Kurike , e Giovan Loccennio (a) ; insegnando il primo, che sia necessario (b) : *Ut justo & probabili timore Naufragii , tempestate nimirum gravi incumbente , Navique laborante , Jactus fiat , non levi , aut vano metu ;* volendo il secondo , che 'l Gettito , *faciendus , nonnisi metu præsenti , ac justo ; vani autem timoris excusatio non est :* E ciò , non già perche così ad essi sembri , ma perche così truovasi dalle Leggi disposto .

Dalle quali trascritte Dottrine , cioè da quelle parole : *Tempestate gravi incumbente ;* e da quelle : *non nisi metu præsenti , ac justo ;* siccome par che si descriva , un timor

(a) *De Jure marit. Hanseat. cap.* 8. *de Jact. Havar.*
(b) *Jus marit. cap.* 7. §. 2. *de Jact.*

mor di tempesta, la qual sorga all' improviso, e che non siesi potuta prevedere; così è necessario esaminare, come in un prudente Nocchiero, possa legittimarsi un tal timore; e come da un tal leggittimo timore possa al Nocchiere somministrarsi quel tempo, che ad allegerir la Nave del suo peso; ed a praticare alcune indispensabili cautele, che deeno nel gettito praticarsi, sarebbe naturalmente necessario; giacchè da Vegezio s' insegna (*a*): *Tempestatem signa præcedere, nam aliquorum Ortus, Occasusque Syderum, tempestates vehementissimas commovet*.

Sogliono, non vi è che dire, le gravi e furiose tempeste, esser da alcuni segni naturali precedute; i quali il più delle volte avverano il lor funesto presaggio: ond' è, che 'l Maroni (*b*), ci presenta in caso simile il suo prudente Palinuro tutto attento a dissaminare, o la qualità de' Venti, o l' aspetto degli Astri.

Haud segnis, strato surgit Palinurus, & omnes
Explorat ventos, atque auribus aera captat;
Sydera cuncta notat, tacito labentia Cœlo;
Arturum, pluviasque Hyadas, geminosque Triones,
Armatumque auro circumspicit Oriona.

I venti, che pugnano tra dilloro, e che spirano l' un all' altro contrario, inducono probabile, e prudente timor di tempesta: lo avvertì Orazio (*c*), allorchè disse:

Nec timuit præcipitem Africum,
Decertantibus Aquilonibus;
Nec tristes Hyadas, nec rabiem Noti.

Ed

(a) *Cap.* 10. *lib.* 5.
(b) *Eneid. lib.* 3.
(c) *Lib.* 1. *Od.* 3.

Ed appresso di lui, Francesco Stipman (a): *Sapè enim singuli, interdum duo, magnis tempestatibus tres, pariter flare consueverunt*; ammonendoci ancora, che vi sieno delle Regioni, che anno i lor particolari, e proprj venti (b). *Habent quedam Regiones suos particulares ventos, Provinciales dictos. Sic Circius Galliæ Narbonensi; Boreas Thraciæ; Carbasus Siciliæ; Japix Calabriæ familiaris est; Olympus ab Olympo Monte nomen habet* (c).

I Pianeti, che nel lor prescritto corso de' giorni, e lasciano, e prendono i loro segni, o i loro diversi aspetti: I giorni degl' Interlunj, i Novelunj, Plenilunj, ed alcuni particolari del mese di Febrajo, Marzo, ed Aprile; cioè, il giorno sesto, duodecimo, decimo quinto, decimosettimo, decimonono, e ventesimo del predetto mese di Febrajo: Il primo, il settimo, il quintodecimo, il decimonono, ed il ventesimoquinto del mese di Marzo; ed il giorno quinto, sesto, settimo, duodecimo, e vigesimo del mese di Aprile, son tutti giorni di tempesta sospetti.

I giorni degli Ecclissi, o sieno i giorni de' Deliquj, chiamati vulgarmente Ecclissi del Sole, e della Luna: I varj Colori, che si osservano ne'due predetti Pianeti: i giorni ne' quali il Pianeta della Luna, s' incontra con l' altro di Marte, o con alcuna Stella fissa: Quegli ne' quali, Marte s' incontra con Saturno: e quegli, in cui segue la congiunzione di alcun Pianeta, con altro Pianeta malefico; inducono regolarmente la sospezione medesima. Alcuni Pesci, o sieno Mostri Marini, col sollevarsi su l' onda; ed alcuni Uccelli collo svolazar, e gracchiare intorno a' Navigli, e su'l mare; son anche di tempesta indicativi, come numerandone alcuni altri, ci

(a) *P. 3. cap. 8. n. 21. de Jure marit.*
(b)
(c) *Joann. Auriga in speculo Naut.*
Keckerm. p. 2. prob. Naut. 6.

ci soggiungono Rantzovio (*a*), e Stewechio (*b*); ciò, che prima di lui, rispetto a' due maggiori Pianeti, cantò lo stesso Maroni, nella sua Georgica:

Sol quoque & exoriens, & cum se condet in undas
Signa dabit; Solem certissima signa sequuntur.
Ille, ubi nascentem maculis variaverit Ortum,
Conditus in Nubem, medioque refulserit Orbe:
Suspecti tibi sint imbres &c.

E della luna:

Luna revertentes, cum primum colligit ignes,
Si nigrum, obscuro comprenderit aere cornu,
Maximus, Agricolis, pelagoque parabitur imber.
At si Virgineum suffuderit orbe ruborem;
Ventus erit; vento semper rubet aurea Paebe.
Sin Ortus in Quarto (nam is certissimus auctor)
Pura, nec obtusis per Cœlum cornibus ibit:
Totus est ille dies, & qui nascentur ab illo,
Exactum ad Mensem pluvia, ventisque carebunt.

Con alcuno de' predetti segni, i quali ingannando l'umana prudenza, ed esperienza, sogliono sovventi volte, riuscire anche vani, e fallaci; può con tutto ciò giudicarsi giusto e presente il timor del Nocchiero, e piùcche ragionevolmente allor quando, in un subbito, ed all'improviso da tranquillo che prima era, si renda il Mar furioso, e turbato, e così da contrarj venti agitato, e di maggior onda accresciuto, che minacci o d'incojar la Nave, o romperla nelle sirti, o di urtarla frà scogli; se non si ricorra al gettito delle merci, o alla risecazion di alcuno istromento di essa; acciocchè con tal

(a) *Lib.* v. *Comm. Bell.* 4.
(b) *In notis ad Veget. lib.* v. *cap.* VI.

tal mezzo, possa più spedita, e più lieve sostener l' empito dell' insorta tempesta : Ed in tal caso , non solamente sarà leggittimo il timor del Nocchiero ; ma sarà anche assolutamente al Nocchiero il gettito necessario ; secondo scrisse (*a*) Loccennio : *Hic necessitas imperat jactum* .

Quindi è , che a sol riflesso di tal necessità , i Dottori tutti , che trattano di somigliante materia , si sono anche estesi ad asserire, ed a sostenere , che non si debba più con tanta scrupulosa esattenza esaminare , se 'l gettito, si faccia in alto mare, o in Porto ; se insorta la tempesta, o a Ciel sereno ; purche il Nocchiero lo faccia indotto da necessità evidente , da motivo forte , ed urgente : cioè a dire, da cagion prossima, ed immediata a nuocere , ed a cui ragionevolmente si possa attribuire l' evento del danno , che si potrebbe sofferire ; e non già da mediata , e rimota cagione ; se non quando questa potesse verisimilmente, con alcun de' segni precedentemente annotati , influire nella cagione immediata , e prossima del danno , che accaderebbe , non ricorrendosi al gettito (*b*) .

Anzi esser dovendo per cagion del suo mestiere , il Prefetto , il Capitano , o qualunque Patron di Nave , intrepido e sicuro ; ardito al sommo, ed audace ; e di tal coraggio fornito , che (*c*) , *nihil metuat* , *neque Terramotum* , *neque procellas* , come lo vuol Matteo de Vicq ; il timore , che possa sorprenderlo , spaventarlo, ed obbli-

(a) *D. loc. citat. ut supra* .

(b) *Velasc. de Judic. perfect. rubrica* 14. *annot.* v. *n.* 5. *&* 11.

Tiraq. Tract. cessan. caus. limit. n. 12. 20. 28. *Bald. Cons.* 137. *lib.* 6. *Gomes ad Reg. Cancel.* , *Reg. de Subrog. Collitig. quæst.* 19. *n.* 5. , *ed altri infiniti rapportati da Giuseppe Casaregis disc.* 19. *n.* 36., *&* 39.

(c) *Nell' annot. a Quintino Weisten* .

bligarlo alla legittima necessità del gettito, unicamente dee stimarsi quello, il quale può cadere in Uom sommamente costante, e da cui disperandosi ogni altro schermo, si reputi necessario alla Nave, ed alle merci, ricorrere, come suol dirsi all' Ancora Sagra del gettito, per così alleviarla, e sottrarla dal vicino periglio (*a*). Ma non solo il divisato timore d' inevitabile, grave, ed imminente tempesta; ma ogni altra ancora ragionevol cagione, per cui si possa legittimamente temere la perdita del Naviglio, o della propria libertà, rende il gettito lecito, e necessario: Come sarebbe appunto, il prudente, leggittimo, e giusto timore di cader nelle forze de' Nemici, che il Naviglio inseguissero; nel qual caso, dovendosi affin di sfuggire il comun periglio, proccurare il corso più spedito, e più agile del medesimo; egli è similmente lecito, e ragionevole il gettito; come sostiene Simon Van Leewen (*b*); e come concordemente insegnano tutti i più celebri Auttori, i quali in proposito della Legge Rodia *de Jactu*, ragionano del timore, che lo renda legittimo; estendendolo ad ogni caso, in cui, per vicino, imminente inevitabil periglio, si giudichi necessario ricorrere al gettito per cagion di allegerir la Nave, e salvarla; come appresso tanti altri scrisse, Quintino Veysten, nel suo Trattato dell'Avarìa, in quelle parole (*c*): *Unde advertendum est, non tantum*

C *ratio-*

(a) *Pietro Pekc. ad l. cum arbor* 3. *ff. de L. Rh. n.* 3. *Herric. Zoes. Eod. n.* 2. *Marc. Zuar. Boxorn. Chron. Zeland. p.* 1. *in discept. Wertcapellæ pag. m.* 276. *Anton. Mornac. ad* §. *si conservat. Groz. manuduct. ad Jus Holl. lib.* 3. *p.* 29. *n.* 2. *M. Attal. Synopseos tit.* 48. §. 9. *Simon Van Leewem. Cens. forens. lib.* 4. *c.* 29. *n.* 10. *Jur. Rom. Holl.*

(b) *Censur. Forens. cap.* 29. *de Jactu.*
Il Consolato del Mare.
Carlo Targa nelle sue Ponder. Marittime Cap. 59.

(c) §. XVIII.

vationem haberi ejus , quod cædatur , aut dejicitur , sed quodcunque fit pro conservatione Navis , mercimoniorunque , & quo omisso , Navis cum mercibus in periculum incurrere potuisset ; e pondera altresì Van Leewen nelle addizioni al medesimo (*a*) : *Non tantum si quid cæditur , aut dejicitur , sed quid quid fit , Navis , merciumque conservandarum gratia ;* e conchiudono similmente , Francesco Duareno (*b*), Arnoldo Vinnio (*c*) , Costantino Hermonopolo (*d*), Michele Attalita (*e*), ed altri.

Ed egli è finalmente, in ordine ad un tal giusto, e legittimo timore, da sapersi, che o sia egli produtto da imminente vicina tempesta, ch' esigga necessariamente l' alleviamento del Naviglio dal peso , o delle merci , o di alcun proprio ordegno , o di altra cosa greve , che sia in esso : o sia produtto da evidente innegabil periglio di rimaner preda de' vicini nemici, che lo inseguissero ; a cui oggetto convenga similmente sgravarlo , per renderlo più agile , e spedito alla fuga ; debbe un tal timore giustificarsi col giuramento del Nocchiere , e de' suoi Compagni nella Navigazione , qualora però se ne dubbitasse, e non si fussero nel Naviglio trovati presenti o i Padroni delle Mercatanzie , o i loro Istitori ; col consenso de' quali dee procedersi al gettito ; siccome insegna Pietro Vander Schilling (*f*): *Socii Navales ex itinere reversi , unà cum Magistro Navis præstito jurejurando , asseverare tenentur , jactum esse factum necessitate urgente , & Nauticorum consilio . Alioquin jactus temerè factus*

(a) *Num.* IV.
(b) *Ad L. Rh. de Jactu cap.* III. *pag. m.* 971. *& seqq.*
(c) *Ad L. si laborante* 2. §. *si conservatis* 1. *lit. A. &* §. *si Navis* 3. *lit. B. ff. eodem* .
(d) *Prontuar. Juris Civ. lib.* 2. *tit.* II.
(e) *Synopsis tit.* 48. §. II.
(f) *Nel suo Trat. de Jactu cap.* 6. *n.* 4.

ctus judicatur , *&* *soli Nautæ damno esse* (*a*) ; siccome spiegaremo diffusamente nel seguente Capitolo, di poicchè sarà proposto, ed esaminato un altro caso , in cui convenga allegerir la Nave , ed isgravarla dal peso , non già per timor d' imminente tempesta , o di persecuzion de' Nemici ; ma per timor di perder la Nave, per peso, che oltre modo in alcun uopo, la gravi.

Figura un tal caso l' Eruditissimo Gerardo Nootd (*b*), descrivendo un Naviglio , il quale si truovi , o vicino al suo Porto, o nell' imboccamento di alcun Fiume ; e che per lo soverchio peso, di cui sia carico, non possa, senza pericolo di sommergersi, entrar nel Porto, o montare il Fiume; e vuol, che in tal caso possa, anzi debbia allegerirsi il Naviglio; non già col far gettito delle cose più grevi , e di minor prezzo , che in esso sono ; ma coll' estrarne porzion di merci , e passarle in una Scafa, o sia Battello, che vulgarmente chiamasi, *Schiffo*, e di cui ne suole esser provveduto regolarmente il Naviglio . *Navis onusta* , *non poterat cum onore intrare Portum* , *vel flumen* , *&* *idcirco necesse fuit* , *merces quasdam traici in Scapham* , *ne Navis* , *aut extra flumen* , *aut in alio Ostio*, *vel Portu* , *periclitaretur* . Non vi è dubbio, che sembri un tal caso alieno dalla materia, che ha per obbjetto la Legge Rodia *de Jactu*; perche altro è il far gettito di cose , che sieno nella Nave ; ed altro è il passar le cose, che in essa sono, nel suo battello.

Ma se attentamente si voglia riflettere al fine , per cui si permette il gettito ; ch'è quello di alleggerire in alcuna

(a) *Leg. Wisbuicenses art.* xx., xxi., *&* xxxix. *Placit. Philip. II. Hyspan. Reg. Com. Holl. Van Schiprekinge en Zeewerpinge art.* iv. *&* v. *Ugon Groz. Introd. ad Jur. Prud. Holl. lib.* iii. *p.* 29. *Veysten de Avaria* . *Pietro Garz.* , *libro*, *cui tit. fecit*, *le Grand Routier*, *&* *Pilotage de la Mer* .

(b)

na urgenza dal suo soverchio peso la Nave, per renderla più agile al moto: si troverà, che implicitamente anche il proposto caso, contengasi nella Legge Rodia *de Jactu*; perche anche in esso si cerca di alleggerir la Nave, affincchè possa senza pericolo di naufragare, o entrar nel Porto, o montare il Fiume. Quindi è, che sebben nel proposto caso, tutte non deeno praticarsi, quelle precauzioni, e diligenze, che ne' casi del gettito, si proporranno nel seguente Capitolo; non è però che 'l Nocchiere usar non debba tutta la sua prudenza nel regolare il passaggio nella Scafa di porzion delle merci, che sono nel Naviglio; così perche le medesime arrivino salve, e ben condizionate al lor destino: come perche non sieno in quantità non convenienti al carico, di cui possa esser capace il battello; il quale per tale inconsiderazione, incontrar potrebbe, per lo soverchio peso quel pericolo istesso, di cui si cerca salvar la Nave: ed obbligarebbe la Nave, e l'altre merci in essa rimaste, a quella contribuzione medesima, che nella Legge Rodia *de Jactu* vien prescritta, come si dirà nella seconda parte di codesto brieve Trattato.

C A P. III.

Quando e come debba il Gettito praticarsi.

AVendo nel precedente Capitolo osservato, che contenga la Legge Rodia *de Jactu* nella sua prima parte, cioè in dove dalla medesima si prescrive, potersi procedere al gettito per ragion di conceputo timor di tempesta, o di altro sinistro; ed avendo da cotesta sua prima parte inferito, che 'l timore per cui possa procedersi

dersi al gettito, necessariamente esser debba giusto, legittimo, insuperabile, e forte così, che induca evidente sospetto, o di sommergersi col Naviglio, o di rimaner preda de' Nemici; rimarrebbe a ragionare della sua seconda parte; in cui si prescrive la Collazione, o sia Contribuzion del danno prodotto dal gettito. Ma perche abbiam di sopra accennato, che nel gettito delle merci, o di altro che sia nel Naviglio, debba procedersi col consenso degl' Interessati; se in esso si trovano, o pure col parere, e consenso della Marinaria, che sia nel Naviglio; perciò stimiam bene, esaminare in questo luogo, le circostanze, e condizioni con le quali dee il gettito praticarsi, affincchè si renda legittimo.

Sogliono alcune volte trovarsi nel Naviglio colle lor merci i Mercadanti padroni di esse, o sieno i loro Istitori, cioè Aggenti, e Fattori, che le accompagnano: Quindi è, che prevedendo il Nocchiero, o sia il Padron del Naviglio, doversi allegerir la Nave col gettito di cose, che in essa truovansi, per la imminenza di alcuna tempesta, o di altro periglio, per cui possa la medesima, o perdersi, o rompersi; dee incontanente far noto a' predetti Padroni delle merci, o sia a'dilloro Istitori, il suo ragionevol timore, e proporgli l' irriparabil pericolo, che si corre, produttivo della inevitabil necessità, o di recidere alcuno ordigno, alcuno istromento del Naviglio, o pure di far gettito o di tutto, o di parte di ciò, che sia nella Nave, per salvarla; e per salvar se stessi, con gli altri tutti, che sono in essa. Dopo dicchè, col dilor consenso può procedere, o alla risecazion dell' ordigno, o al gettito: *Non licere*, insegna maestrevolmente, Simon Van Leewen (*a*): *Non licere Magistro Navis proprio motu, quamvis laborante Navi, mercium jacturam facere, malum, aut aliud istrumentum cædere; nisi* re

(a) *Censur. forens. cap. 29. de Jactu.*

" prius cum Mercatore , ejusque Istitore communicata , siquidem in Navi sint .

E vien riputato di tanta importanza questo acconsentimento del Padron delle merci , o del suo Istitore , che non solo le Leggi Rodie , vogliono , che 'l primo a buttare debba essere il Mercadante ; e che poi possa proseguirsi il gettito da' Marinaj , acciocchè si renda lecito , e legittimo (a) : *Cum jactus in mare faciendus est , Mercator prius jacito , atque ita Nautæ rem aggrediantur* ; ma vien ordinato dal Consolato del Mare , in cui sta tutta appoggiata la Consuetudine Nautica ; e le di cui disposizioni , sono state indistintamente da tutte le Nazioni del Mondo ricevute , e come Leggi osservate (*b*). Che che dica il Rainoldo , il quale restringendo l' atto della precedenza , che dee darsi al Mercadante di gittar le merci ad una civil sollennità , o sia superstiziosa convenienza ; avvisa , esser ciò sovventi volte difficile a praticarsi , per lo motivo , che simili disgrazie non accaggiano regolarmente , che quasi allo 'mproviso ; nè può alle medesime provvedersi , che con confusione , e tumulto : e che perciò , una tal circostanza di precedenza , sia quasi gita indisuso .

Siccome , non osta la Dottrina di Quintino Waysten , il quale nel §. 20. del suo Trattato *de Avarìa* , par che voglia similmente sostenere , che 'l gettito , o la risecazion di qualche istrumento della Nave , si debba rimettere assolutamente all' arbitrio, prudenza , e giudicio del Patrone , e degli altri Ufiziali di essa ; semprecchè il gettito, o risecazion si faccia , per cagion giusta, ed indut-

(a) *Vicq. annot. ad Veisten n. 64.*

(b) *Capit. 97. 197. & 193.*

Bart. Bald. in l. deprecatio 9. ff. ad L. Rh. de Jactu . Stracc. de Mercat. Tit. de Navig. ; Castill. decis. 73. n. 9. & ibi DD. . Rocco Resp. 20. n. 5. vol. 1. de Nav. & n. 122. &c.

duttiva di ligittimo, e giusto timore; nel qual caso, vuole che non sia obbligato ad aspettar, che altri prima gitti, o dia il suo assenso, potendo Egli come esperto nel suo mistiere provvedere in tempo opportuno, ciò, che giovi ad evitare il danno o con la risecazione, o col gettito; senza dar tempo al tempo, e porsi, coll' intrattenersi in periglio di perire, e di perdere la Nave, le merci, e gli Uomini ancora, che in essa sieno. Imperciocchè l' Auttore istesso, meglio pensando, rivoca il suo primo sentimento, e nel §. XXVI. del predetto suo Trattato, determina espressamente, che debba il Padrone, prima che risechi, o che gitti, convocare i Mercadanti, o i dilloro Istitori, rappresentandogli l' imminente pericolo, e facendo a lor palese la necessità del gettito, o del risecamento: *Navicularius antequam jactus faciat, aut cædat, convocare debet Mercatores, eorumque Istitutores, si qui in Navi sint, eisque ob oculis ponere periculum, & necessitatem.*

Nè per altra ragione ne' varj Regolamenti di altre Estere Nazioni, e spezialmente nel Consolato del Mare, in mancanza del Mercadante, (ch'è l' altro riquisito, o sia altra circostanza, la quale debba osservarsi nel gettito), si dà la facoltà al Padron della Nave, o sia al Nocchiere, di assumere il Carattere, ed invistirsi della qualità di Mercadante; se non per quella di far conoscere la precisa necessità del concorso del consenso del Padron delle merci nella contingenza del gettito. Ragion che nasce dal motivo, di doversi trattar di cosa di sommo pregiudicio, ed interesse del Mercadante, le di cui merci si gittano; e dell' altro, le cui merci si salvano; e che deeno poi porsi in Collazione, per lo risarcimento del danno patito. Le quali cose inducono fuor di ogni dubbio un quasi contratto, fra gli uni, e gli altri, e fra 'l Nocchiero ancora, o sia fra 'l Padron della Nave, la qual debba salvarsi talvolta, col risecamento di alcu-

ne

no attrezzo di essa; e ricercano necessariamente una tal quale almeno formalità di consenso; come mirabilmente discorrono, Odofredo (*a*), Cujacio (*b*), Fabro (*c*), Vinnio ad Pek. (*d*), Locennio (*e*), e Gregorio Lopes (*f*); di manieracchè, non essendo il Mercadante, o 'l dillui Istitore richiesto; nè prestando il suo beneplacito, nè assumendo altri la di lui qualità, e carattere per prestarlo; facendosi il gettito dal Padron della Nave, non rimarrebbe il Mercadante obbligato alla sopradetta Contribuzione, come col fondamento de' Capitoli del Consolato (*g*), e coll' appoggio de' sovvraccitati Auttori sostiene, Giuseppe Maria Casaregis (*h*): *Quod in omnibus jactus occasionibus, tam mercium, quam mali, Anchoræ, aut hujusmodi Navis armamentorum; vel Anchoras deferendo, vel Navim ad Oras impingendo, Naufragii, vel hostium metu, pro ejus, vel mercium incolumitate, semper tenetur Capitaneus, Mercatores in Navi existentes prius consulere; sive cum eis, ut vulgo dicitur, aggerminamentum facere; alias non remanerent obligati ad Avariam;* come più distintamente si osserverà, trattandosi dell' Avaria, o sia Contribuzione.

Oltre al qual consenso de'Mercadanti, si ricerca ancora, per render legittimo il gettito, il consenso de'principali Ufiziali dell' Equipaggio, trattandosi anche del lor comun danno, e della lor perdita. La qual massima, non

(a) *Dicto §. si conservatis.*

(b) *In Repet. ad Paul. ad Ædictum dictæ l. 2. §. si conservatis; ad Resp. Papin. l. 3. ff. ad L. Rh. lit. D.*

(c) *Rational. tom.* IV. *ad d. l. 2. l. cum Arbor ff. eodem.*

(d) *In d. l. cum Arbor fol. m.* 239.

(e) *Cap.* 8. *n.* 18. *de Jur. marit.*

(f) *Ad l.* V. *glos.* 3. 4. *part.* V. *tit.* IX.

(g) *Cap.* 93. 97. 192.

(h) *Discurso* XIX. *n.* 2. & 3.

non solo rilevasi dalla Legge Civile (*a*); dal Consolato del mare (*b*); dal Regolamento della marina di Francia (*c*); da quello della Spagna; e da altre Ordinanze di Estere Nazioni; come può vedersi presso Francesco Stipman, Reinoldo Kurikce, Loccennio, ed altri, che per brevità si tralasciano; ma rendesi ancor giustificata, e sostenuta dalla general Consuetudine Marittima; come dottamente l' accenna Giacopo Cujacio (*d*): *Audio hodie servari inter Mercatores, ut ut sit sciendum; nec merces projiciendas, nec Navim exarmandam, neve impingendam ad Littus, nisi voluntate, consensu, decreto Vectorum prius explorato*.

Quì deesi però avvertire, che non essendo in Nave Mercadanti, o essendovi; ed esposto a' medesimi il pericolo, e timor prossimo del naufraggio, o di altro; irragionevolmente ricusassero di acconsentire o al gettito delle merci, o al risecamento di alcun' attrezzo del Naviglio, che dal Padrone si giudicasse colle predette circostanze necessario: In tal caso, col consiglio e parere della maggior parte almeno del suo Equipaggio, potrà il Padron della Nave procedere al gettito delle merci, o al risecamento dell' attrezzo, che giudicherà necessario a risecarsi, col consenso della maggior parte de' suoi compagni; non ostante, che i Mercadanti, si opponessero; siccome col fondamento di due Leggi (*e*), conchiude Pietro Vander Schilling (*f*): *Necessitas au-*

D *tem*

(a) *L.* 2. §. *si conservatis ff. ad L. Rh. de Jactu*; *Alberic. in L. Navi* §. *fin. ff. ad L. Rd.*, *Greg. Lopes in l. 6. tit. 9. p. 6.*

(b) *Cap.* LXXXIII.

(c) *Tit.* VIII. *Art.* I.

(d) *Tit.* XIII. *Art.* IV.

(e) *L. major. de pact.*

L. plane quod cujuscunq. univers. nomine.

(f) *Diatriba de Jactu cap.* VI. *n.* 3.

tem quæ sufficiens imminentis periculi magnitudo sit ; & qua quantitate jactum fieri debet ; hæc extimatur judicio Sociorum Nauticorum ; Nam non interest, utrum ex consensu, mercium dominorum, an verò his invitis, res jactu mittantur in Equor ; si ex plurium sociorum judicio imminens commune periculum jactum desideret.

Deeno però il Padrone, e suoi Compagni nel predetto caso, essere obbligati, subbito che sien ritornati dal lor viaggio, attestar con giuramento, essersi fatto il gettito, o 'l risecamento, col consiglio, e comun parere della lor maggior parte; e per sola necessità; secondo la dottrina di Van-Leewen (a): *Siquidem in Navi sint ;* cioè i Mercadanti, *aut iis absentibus nec consentire volentibus, ex communi majoris Sociorum Navalium partis consensu, & consilio adhibito ; qui ab itinere reversi, una cum eodem Navis Magistro, jure jurando asseverare tenentur, factum id esse ex urgenti necessitate, consilioque communi adhibito ;* e lo stesso conchiudono ancora i soppraccitati *Vveisten*, e *Vin. ad Pek.*; i quali asseriscono concordemente, così osservarsi da tutte le Nazioni Estranee, per pratica ammessa comunemente ; ed alla cui osservanza, non osta il potersi riputar per sospetto il consenso de' Compagni della Navigazione, come di coloro, che potrebbono esser tenuti per Complici, e Correi col Padrone, o Maestro della Nave, nel dedotto ed allegato sinistro; attesa l' altra inconcussa Consuetudine del Mare; per cui sono i Marinaj indistintamente abbilitati a far testimonianza in favor del Maestro, o Padrone, in quelle cose, che accaggiono nella Nave; precisamente in contingenza di sinistro: e viepiù, quando non possa ricavarsi la pruova sufficiente, e necessaria dell' accaduto, che da' soli Compagni della Navigazione (b).

L' al-

(a) *Censur. forens. cap.* XXIX. *n.* 10.
(b) *L.* 2. *&* 3. *Cod. de Nauf.*, *& ibi Bart.* : *Rota* Ge-

L' altra circoſtanza, o ſia l' altra formalità, che ſi eſigge a legittimare il gettito, è quella, con cui ſi ordina, che lo Scrivano, o altri il qual faccia tal funzione, regiſtri primieramente nel ſuo libro, il Conſiglio, convocato dal Padron della Nave co' Mercadanti, o co' loro Iſtitori, e co i Principali Ufiziali di eſſa; e non eſſendovi Mercadanti, il conſiglio tenuto con i ſoli predetti Ufiziali, o ſia colla maggior parte del ſuo Equipaggio, per procedere al gettito: con aggiugnervi la deliberazion fatta di eſeguirlo; e col poi minutamente deſcrivervi qualunque coſa, che ſi gitta, o che per ragion del gettito ſi deteriori, o ſi bagni; diſtinguendo il più eſattamente, che ſi poſſa la quantità, e qualità delle merci, e ſe eran' eſſe ſituate o ſopra, o ſotto coverta, come per appunto trovaſi ſuggerito da Carlo Targa, (*a*) ivi: *E lo Scrivano debba tener nota di ogni coſa, e ſcriva l' accordo del gittare; e queſta ſcritta vale come ſe fuſſe fatta in Terra;* E dal Commercio Navale di Spagna, riferito da Evvia Bolaños (*b*): *Antes que hagaſe, ſe han da Juntar los Paſajeros, y marineros, y todos Juntos accordar ſi es convenable hazerlo, y accordandolo, ha de aſſentar, y eſcrivir el Eſcrivano de la Nave, y dar fee dello, y de todo lo que ſe hecherà en mar, viendolo, y aſſentandolo; y ſu cantidad, y calitad, y lo que eſtava en cima de cubierta y de baxo della.*

A codeſta circoſtanza della diligenza, che praticar debbe lo Scrivan del Naviglio, può aggiungerſi l' altra, che può anche appartenere al medeſimo, cioè quella di diligenziare le coſe, che ſieno, o in Caneſtri chiuſi, o in Caſſe, le quali ſieno nel Naviglio, e per ragion di al-

D 2 le-

Genuenſis deciſ. 3. *n.* 17. *Stracc. de Navib. part.* 4. *verſ. Item quæritur*; *Rocc. Reſp.* 28. *n.* 9. & *ſeqq.*
Sanz. de re Crim. controv. 58. *n.* 13. *uſq. ad* 21.
(a) *Ponderazioni Maritt. cap.* 58.
(b) *Cap. XIII. num.* 4.

legerirlo, debbono gittarsi nel Mare; poicchè prima ch' essi Canestri, essi Cesti, o Casse si gittino, debbe minutamente riconoscersi, ed annotarsi ciò, che si serbi nelle medesime; acciocchè possa aversene ragion nella Collazione, o sia nella Contribuzione, a cui sono, per le cose perdute, e gittate, le cose salvate obbligate; siccome saviamente discorre nel luogo citato Gio: Loccennio: *Indicanda etiam in tempore sunt bona cistis inclusa, antequam cistæ ejiciantur, quod nisi fiat, solæ cistæ, quales extrinsecus adparent, non bona, quæ in illis sunt in æstimationem veniunt* (a).

E quantunque lo Statuto di Genova, oltre a' descritti riquisiti, e formalità voglia anche, che si dovessero eliggere tre Consoli, due de' primi Ufiziali del Naviglio, e l' altro del ceto de' Mercadanti; o non essendovi Mercadanti, che si eliggano due degli Ufiziali di Prora, ed uno di quei di Poppa, i quali abbian l'auttorità di gittare, e far gittare in mare quel, che parrà a lor sufficiente, per la salvezza comune; e che lo Scrivano avanti a' medesimi tre Consoli, abbia a registrare, ciò che venga gittato: Siccome il detto Regolamento di Spagna, altresì vuole, che lo Scrivano debba vedere ed assentare ogni cosa, che si butti con distinguerne la qualità, e quantità, con la particolare indicazione del sito, o sia del luogo, in cui trovavansi; e ciò con altre minute distinzioni: Esse Ordinazioni però, non possono strettamente aver luogo, nè praticarsi, che nel gettito piano, come lo dichiara il Consolato del Mare (b). Per la cui maggior intelligenza, convien sapere, che siccome il gettito, vien prodotto, e permesso da due diversi timori, così di due diverse qualità sono i gettiti; e con diverse formalità, e requisiti, deeno regolarsi.

Il Gettito, che dal Consolato del Mare vien chiamato get-

(a) *Jure Marit. cap.* *n.*
(b) *Cap.* 281.

gettito piano, è quello, che venendo consigliato da un timor di pericolo non imminente; cioè da un timor prodotto nel Nocchiero, da quei segni, o sieno osservazioni naturali, chiare ed evidenti; da' quali sebben si minacci tempesta, che possa far naufragare il legno; la tempesta però, non è ancora insorta, e non ancor sorprende, nè da che momenti a pensare, e risolvere: ed in tal caso potendosi, con men turbamento di mente, e concussione di animo, considerare il pericolo, e conoscere se sia assolutamente il gettito necessario; convenendo poi risolverlo, deeno esattamente osservarsi le formalità, suggerite per lo gettito chiamato in tal circostanza gettito piano: cioè quelle formalità, che prescrivono la convocazion del Consiglio de' Mercadanti, o de' loro Issitori; e degli Uffiziali, e Marinari: la elezzion de' tre Consoli, ed ogni altra, che possa permettersi dal più, o dal minor tempo, che dal preveduto inevitabil pericolo si somministri.

Ma nel caso, che 'l gettito sia promosso da timore istantaneo, e pericolo di tempesta, che si scorga vicina, imminente, ed irreparabile; siccome la medesima esclude ogni preconoscenza, che aver si possa da' segni, e naturali osservazioni, altrove descritte; così non ammette, che l'uso di quelle poche cautele, che sieno dall' angustia del tempo, e del periglio permesse. A quale oggetto, dal Consolato istesso del Mare, e dal mentovato Carlo Targa (*a*), viene un tal gettito considerato, ed appellato, *Seminaufragium*, spiegando così; che una tal traversia, non ammette l'osservanza di tante sollennità; e che 'l più delle volte, induca la necessità, di gittar nel mare, ciò che venga prima alle mani, per evitare il comune imminente pericolo; il qual difficilmente si potrebbe evitare, se dovesse prima cercarsi, porsi in dissamina, e poi conseguirsi il consenso de' Mer-
ca-

(a) *Cap. 58. Pond. Marit.*

cadanti, o de' loro Istitori, o degli Ufiziali dell'Equipaggio; o se si dovessero eliggere, e creare con la descritta sollennità, Consoli, che dassero un tal consenso. Ond'è, che basta far ciò, che si può alla rinfusa, e come meglio si può; e qualche volta ancora, così ricercando l'urgenza del pericolo, si può ogni sollennità trascurare, purche si salvino dalla lor certa, ed indubbitata disgrazia, ed i Naviganti, e la Nave; siccome parlando ne' termini precisi di tal gettito, conchiude Pekio (a): *Quod ubi periculum est in mora, recedimus a communibus regulis, & quod antea cum contradictione negari poterat, necessitas, per excusationem non admittit; & aliquoties rapienda sunt, non quærenda consilia.*

L'altra circostanza, o sia l'ultima formalità, che osservar si debbe nel gettito, è quella, che riguarda l'ordine delle cose, che si deeno, o nel primo, o nel secondo, o nell'ultimo luogo gittare, per salvar la Nave, o dal Naufraggio, o dall' incorso negl' inimici; e la prima regola, che si ha rispetto a tal'ordine; è quella di doverlo dopo che sia stato colle riferite circostanze risoluto, principiare dalle cose più grevi, e meno preziose, che sieno nel Naviglio, giusta la dottrina di Van Leewen (b): *Sed & Nauta attendere debet, ut de illis jacturam faciat, quæ pretii minimi sunt, & ponderis majoris:* E ciò affinchè si eviti ogni maggiore, ed ogni inutil danno, che possa cagionarsi a' Mercadanti; potendosi ragionevolmente meglio conseguire il fine, o sia l'obbjetto del gettito, ch'è quello di render la Nave più agile al moto, più forte a resistere agli urti dell' onde, ed agl' insulti de' venti, e più spedita alla fuga, con alleggerirla di

(a) *Ad L. 2. verf. ex locat. fol. m. 198.*
Ad L. cum Arbor 3. n. 3. 4. fol. 293. 240.; ed ibi Vinn., ed ad L. 1. n. 3. fol. 192.
Arnis. de Republica lib. 2. cap. 7. sect. 2. n. 34.

(b) *In add. ad Veysten n.* xx.

di quelle cose, che la incombrino; che sono di maggior peso; e che regolarmente soglion' essere le meno preziose: Ed in conseguente di minor danno de' Mercadanti, come riflette Vicq (*a*): *Ulterius merces non projiciendæ passim, & sine ullo delectu, sed ut verus jactus finem assequatur, qui est levandæ Navis* (*b*), *& ne extra necessitatem Mercatores tenerentur; de illis potissimum jacturam faciant, quæ pretii minimi sunt, & ponderis gravioris* (*c*). Il che secondo la dottrina di Bartolo dee anche appartenere alla diligenza del Nocchiere (*d*): *Diligens Nauta projicit viliora, & salvat prætiosiora.*

Ma se allegerito dalle cose più gravi, e meno preziose, avesse ulterior bisogno il Naviglio di maggior allegerimento; ed in conseguenza di maggior gettito; allora dovrà quello proseguirsi di mano in mano collo stesso metodo; cioè coll' andar sempre gittando le cose più grevi, e di minor valore, che dopo le prime sien rimaste nel Naviglio; potendosi sempre nelle materiali cose, anche di stima, verificare il maggior peso, ed il minor prezzo: finchè si pervenga con tal metodo alle cose tutte, che sieno nella Nave; a riserba degli uomini, de' quali anche nell' ultimo estremo, e disperato caso, può esser lecito il gettito; ma per salvarsi altri uomini, e non già per salvare o la Nave, o alcun ricchissimo tesoro, che fusse in essa: però con alcune eccezioni, e circostanze, che poco appresso si aggiungeranno; dovendosi prima esaminare tre dubbj, che circa le cose materiali, da

(a) *Add. a Quintino Weisten. n.* 21.

(b) *Basilic. lib.* 53. *tit.* 3. *cap.* 1.
Michael Attalita Synopsios tit. 48.

(c) *Arg. L.* 1. *& tot. Tit. de L. Rh. de Jactu, Placit. Phil. II. d. Tit. Artic.* v. *Groz. Manud. ad jus Holl. lib.* III. *p.* 29. *n.* 13. *Sallust. Orat. de Rep. ordinanda.*

(d) *Trattato de Tirannia n.* 34.
Locc. lib. 2. *cap.* VII. §. 4.

da gittarsi, si propongono da alcuni Dottori, anche in ordine a ciò, che accadde a San Paolo, nel tolerato periglio di Naufragare.

Il primo di essi dubbj, nasce da un caso figurato da' Dottori su 'l supposto, che nel Naviglio, di cui per tema o di naufraggio, o di incorso ne' Nemici, debba allegerirsene il peso; si trovassero nascostamente, e senza scienza del Nocchiere, o sia del Padron di esso, immesse o merci, o altre cose consimili: nel qual caso i Dottori istessi dimandano, se 'l gettito di esse cose, in tal maniera immesse, dee regolarsi col metodo, che si è sopra descritto; cioè, se essendo esse più preziose, e meno grevi, debbano nel gettito preporsi alle meno preziose, e più grevi, immesse però colla scienza del Nocchiere; e con le altre sollennità solite a praticarsi. Risponde per tutti ad un tal dubbio, Loccennio (*a*); determinando, che le merci clandestinamente nel Naviglio riposte, esser debbiano le prime a gittarsi: *Et prius merces Navi, clàm, inscio Navarco impositæ, aut suppressæ, quam aliæ* (*b*): Per l'auttorità delle Leggi Svezzesi; e non senza il fondamento della legal ragione, per cui esse merci deeno riputarsi, come cose non solamente dal Naviglio aliene, ma anche infette di dolo, e di froda; perche immesse in esso frodolentemente, e nascostamente col pregiudizio del Nocchiere, e degli altri Mercadanti; a' quali per ciò non dee riuscir di danno lo 'nganno altrui, anche per la vulgar regola, che l'inganno, e la froda non deeno essere ad alcuno di utilità, e di commodo.

Il secondo dubbio, nasce da quella oppinione che si assirisce per più comune fra Dottori; cioè, di dovere il Nocchiere, in contingenza di gettito, sgravar prima indifferentemente il Naviglio dalle cose sue proprie, e poi

(a) *Lib.* 2. *cap.* 7. §. 4.
(b) C. XIII. *LL. Sved. de Jure Naut.*

poi delle aliene: dimodocchè, in vigor di tal ſentenza, o che ſieno, o che non ſieno le coſe del Nocchiere, le più grevi, e le meno prezioſe; ſi dovrebbe il gettito principiare da eſſe. Per fondamento della cui eceſſiva carità verſo de' Mercadanti, ſi produce quel lontano principio, o ſia maſſima, che nelle aliene coſe, non ſi abbia dominio alcuno; quaſicchè ſi poteſſe da ciò inferire, che non avendo il Nocchiere dominio alcuno nelle merci, o in altre coſe aliene, immeſſe nel ſuo Naviglio; occorrendogli farne gettito, per ſalvarlo, principiar debba dalle coſe ſue proprie, che ſono di ſuo dominio, e non già dalle aliene, nelle quali non ha dominio alcuno. Ma che una tal ſentenza non ſia da ammetterſi, e che anzi, *cæteris paribus*, cioè nel caſo, in cui le coſe del Nocchiere fuſſero da riputarſi, riſpetto alle altre aliene, della qualità iſteſſa, di maggior peſo, e di minor prezzo; non ſia il Nocchiere obbligato a far prima gettito delle proprie, e poi delle aliene; il perſuade primieramente la innegabil maſſima ammeſſa come principio proveniente da Legge Divina, preſcritta dall'Ordine di quella Carità, per cui è Ciaſcuno obbligato ad aver prima, che altri in conſiderazione ſe ſteſſo; ed a non eſſer tenuto di uſare maggior carità col proſſimo, di quella, che uſar dee con ſe medeſimo: Ond' è, che non dovendo dirſi il Nocchiere obbligato ad uſar maggior carità colle merci, o colle coſe aliene, che ſono nel ſuo Naviglio, di quella carità, che uſar debbe con le coſe ſue proprie; e non dovendo amar, Egli il commodo del ſuo Proſſimo più del ſuo; come mai ſi potrebbe dire ragionevolmente obbligato a far prima gettito delle coſe proprie, che delle aliene; non ſolamente nel caſo, in cui le coſe proprie fuſſero di minor peſo, e di maggior prezzo delle aliene; ma nell' altro ancora, in cui le ſue coſe fuſſero del valor medeſimo, e del peſo iſteſſo delle coſe aliene?

Il persuade in secondo luogo, Ulpiano nella Legge xivi (*a*), in cui vuole indistintamente, che Colui, il qual trovandosi in Nave, per salvar le proprie merci, facesse gettito dell'aliene; purche ciò faccia senza dolo, e senza froda, ma per cagion giusta; che altra esser non potrebbe, che quella di allegerir la Nave per salvarla, o da tempesta, o da nemici; non possa essere con azione alcuna, siesi in *factum*, siesi *de dolo* convenuto: in vigor della quale avuttorità, Chi non vede, che 'l Padrone, che 'l Capitan della Nave, non sia obbligato a posporre in contingenza di gettito le cose altrui alle proprie?

Ed il persuade finalmente la ragion dell'evidente inutilità, che da un tal Privileggio ricavar potrebbe o 'l Mercadante, o 'l Nocchiere: Imperocchè ammesso per incontrastabile che 'l danno, il quale si soffere per ragion del gettito debba *pro rata* rifarsi a chi l'ha patito; e rifarsi col prezzo delle cose salvate; purche però la Nave col dippiù, che sia in essa pervenga salva nel Porto: per legittima illazione, si rende certo, che tanto sia il danno di chi ha patito il gettito delle cose proprie, quanto sia il danno, di chi abbia le cose proprie salvate: dovendo ei porre le salvate cose in contribuzione, per risarcimento del danno altrui: onde non essendo di alcuna utilità, o al Nocchiere, o al Mercadante il privileggio di essere alcun di loro posposto, rispetto al gettito delle proprie cose, debbe ammettersi la dottrina di Kuriche (*b*), il qual vuole, che senza entrare nella proposta inutile quistione, sia da osservarsi nel gettito, rispetto all'ordine, quanto è stato di sopra riferito.

Nasce il terzo dubbio, dal diverso metodo, che da osservarsi nel gettito, prescrive Ugon Grozio (*c*), ricavando-

(a) *D. de Præscrip. verb.*
(b) *Cap.* VIII. *de Jactu art.* IV.
(c) *In adnot. ad cap.* XXVII. *Actor p.* 154.

dolo, come ei dice dagli Atti degli Appostoli, ne' luoghi, in cui raccontasi l' accaduto a San Paolo, in occasion della di lui Navigazione; nella quale essendosi veduta ben tre volte la Nave in periglio di naufragare, convenne al Padron di essa, far' anche tre volte gettito di ciò, che in quella trovavasi: Ed in essi tre gettiti, vuole il predetto Grozio, che si fussero prima buttate le merci, che erano nella Nave; indi gli Ordegni tutti, e gli Armamenti, o sieno Armeggi di essa; e finalmente le Cibarie, che servir doveano per alimento de' Naviganti. Il qual metodo, par che non si accordi coll' altro fin' or prescritto, e regolato dal minor prezzo, e dal maggior peso di ciò, che sia nel Naviglio. Ma che tal formalità, la qual sembra volersi dal Grozio osservata ne' tre gettiti seguiti, per quel pericolo incontrato da San Paolo in mare; non sia praticabile, con tuttocchè si voglia ricavato da' predetti Atti degli Appostoli; il persuadono le seguenti ragioni: la prima delle quali è, che dalla stessa Sagra Scrittura, abbiam, non essere stato così eseguito nel famoso naufraggio di Giona Profeta (*a*); in cui secondo Tremellio, Pagnino, Vetablo, ed altri Espositori, si fè primieramente il gettito degli Ordegni del Navglio: purche seguendo la lettera, o sia il senso litterale della Biblia Vulgata, da cui abbiamo ***miserunt vasa quæ erant in navi, in mare***; non volesse alcuno intendere per vasi, ciò, che intende lo stesso Grozio, cioè qualunque cosa mobile, la qual fosse nel Naviglio, che sarebbe una interpetrazione troppo generale; e perciò piena di equivochi. La seconda è, che 'l metodo prescritto dal Grozio, non si truova ordinato da legge alcuna marittima, anche di Estere Nazioni; nè dal trovarsi così eseguito ne' pericoli marittimi accaduti a San Paolo, potrebbe inferirsi, o Legge, o Consuetudine, approvata dalla legge Mosaica,

E 2 o da

(a) *Cap. 1. vers. 5.*

o da Legge Romana, o di altra Nazione; così perchè un esemplo, un caso solo, non sarebbe pruova, nè argomento di Consuetudine; come perche non vi è Legge sagra, o profana, da cui sia l'osservanza di un tal metodo ordinata. E la terza è quella, che nasce dal non potersi veramente un tal'ordine ricavare dagli Atti predetti degli Appostoli, da'quali abbiamo (a); che reso dalle frequenti tempeste, così pericoloso il viaggio di San Paolo per Roma; i Marinaj, ed il Padron del Naviglio, gittarono in primo luogo i loro vasi in mare, come piace a Tremellio; poicchè dalla lettera degli Atti, ciò non ricavasi, nè da altro Sagro Espositore, s'ammette; volendo tutti gli altri, che 'l primo gettito si fusse eseguito nelle merci, e negli Ordegni più grevi, che fussero nel Naviglio; il che non solamente, s'uniforma a ciò, che si prescrive dal Jus Marittimo Ansiatico (b); ma corrisponde anche alla ragione, ed al fine del gettito, che riguarda l'alleviamento del Bastimento dalle cose più grevi, e meno preziose, che sieno in esso.

Nel secondo gettito, che si narra accaduto tre giorni dopo al precedente, nemmen si spiegano le cose gittate, e sarebbe troppo alieno dalla ragione, e dal verosimile, che in esso si fussero gittati in mare gli ordegni tutti, e gli armaggi del Naviglio; i quali sarebbero i remi, le vele, l'anchore, i rudenti, ed il chiodo, ò sia il gubernacolo, cioè il timone di esso. Imperciocchè tali ordegni, ed armaggi anche dopo il secondo gettito, erano nel Naviglio, come ricavasi dal Sagro Testo (c), dal quale ebbiamo, che alcuni di essi, cioè l'anchora, ed i rudenti, dopo il predetto secondo gettito, furono da'Marinaj gittati, con la protesta, che se a loro non si fusse

(a) *Cap.* XXVII. *verf.* 18. 19. 20. 28.
(b) *Tit.* VIII.
(c) *Verf.* XX., & XXX.

fusse accordato il fuggir dal Naviglio, avrebbono anche gittate l'altre cose, le quali, per verità si trovavano in esso di poi, che il legno giunse nel Porto. Ed oltre a ciò, come mai avrebbe potuto reggersi in mare il Naviglio, per quasi giorni quattordici, e resistere all' urto de' venti, e dell' onde, senza gli ordegni necessarj? Sa ciascun, che sia perito nell' arte nautica, che tal sia senza i suoi proprj ordegni, senza il suo necessario armeggio un Naviglio, qual sarebbe un Uom senza testa: E che siccome costui non potrebbe vivere senza di essa, così non potrebbe senza il suo armeggio, il Naviglio reggersi, e navigare; e molto meno in occasion di tempesta. Che se poi, si volesse un tal gettito ristringere, o all' albero, o ad alcuna antenna, o ad altro istromento, che tal volta riesce in occasion di tempesta di pregiudicio alla Nave; come par che vogliono intendere lo stesso Grozio (*a*), ed Einsio (*b*); non si niega, che potrebbe ammettersi in questo secondo naufraggio di San Paolo, il risecamento, o 'l gettito di esso; ma non mai degli ordegni, degli armaggi tutti del Naviglio, senza de' quali si sarebbe il Naviglio sommerso.

Si vuole, che nel terzo gettito, fussero stati da' Marinaj buttati i cibbi, ch' erano nella Nave; e si crede potersi ciò ricavare dal Sagro Testo, perche si legge nel medesimo gittato in terzo, luogo il Tritico, o sia formento riposto in fondo del Naviglio. Ma che per codesto Tritico, o sia formento gittato, si debbiano intendere gittati i cibbi, che per commodo e vitto de' Marinaj, e Passaggieri erano nel Naviglio; non è niente proprio, anzi totalmente alieno dalla ragione, e dal verosimile. Dalla ragione, perche, siccome è impossibile il poter salvare la Nave dal pericolo di naufragare nella tempesta, senza gli ordegni, o sieno armeggi, co' qua-

(a) *Ad vers.* XVII. *Cap.* XXVII. *Actor.*
(b) *Ad l. Rh.*

quali la medesima si regola, e si governa: così è impossibile a salvar gli Uomini dalla morte, senza il cibbo necessario al sostentamento della vita: e perciò, non è verosimile, che Uomini agitati dalla tempesta in alto mare, per isfuggir la morte incerta, che venia lor dalla tempesta minacciata; avessero voluto esporsi ad una morte certa, e sicura; qual sarebbe stata quella, la quale incontrar potevano con più orrido, ed intollerabile aspetto nella deficienza de' cibi. Vieppiù, perche i cibbi, non son mai così grevi, che 'l gettito di essi, possa rendere più spedita, e più agile la Nave, di ciò, che la potrebbe rendere il gettito dell' altre cose realmente più grevi, e meno alla conservazion della vita necessarie. E perche parlandosi nel Sagro Testo di Tritico, literalmente significativo di semplice formento: se questo non sia preparato, cioè ridotto prima in farina, ed indi in pane, non potrà con adequata proprietà riputarsi per cibbo. Onde dal leggersi nel Sagro Testo, che in terzo luogo, o sia nel terzo pericolo di naufragare, fu gittato il Tritico, il frumento, che era nel Naviglio; non può certamente inferirsi, che fussero stati gittati i cibbi, ch' erano in esso, per alimento de' Naviganti; ma che fu gittato realmente, quel formento, che immesso nel Naviglio, trasportavasi, o per conto di mercatanzia; o perche servir dovesse per la annona di Roma, dove il Naviglio incaminavasi; la quale annona, era sommamente presso a' Romani sagra, e religiosa: come può arguirsi dal libro XI. del Codice. (a)
Il perche poi fusse stato un tal formento gittato nel terzo pericolo di naufragare e non prima, come forse si sarebbe dovuto praticare; o può rifondersi alla superstizion de' Romani soliti a conservare sino all' ultima estremità del pericolo, quel formento, che servir dovea per l' annona di Roma: o può rifondersi al trovarsi il formento, come rego-

(a) *Tit.* XXI., XXII. *&* *seqq.*

regolarmente suole trovarsi nel fondo della Nave: cosicchè in contigenza della prima, e della seconda tempesta, non potè verosimilmente riuscir commodo, ed aggevole il gettito di esso; dovendosi dal fondo del Naviglio trasportare sopra coverta, per mezzo ad altre tante cose grevi, o più, o al par di esso; le quali, il Naviglio istesso ingomberavano: Come prima di ogni altro alla predetta proposta difficoltà, riflettendo, considerò Reinoldo nella Risoluzione di tal sua quistione (*a*).

Soddisfatto a' predetti dubbj, ci rimane a discorrere, del quando, e come sia lecito e possa, e debba praticarsi il Gettito ancora degli Uomini, che sieno nel Naviglio; per cui proponemmo non potersi assolutamente eseguire, o per salvar la Nave, o per salvare alcuna altra cosa materiale, la qual fosse la più preziosa del Mondo, e nel Naviglio si ritrovasse: non essendovi cosa nel Mondo, che uguagliar possa il prezzo della vita dell'Uomo; creato appresso gli Angeli, come la cosa più ricca, più bella, e più perfetta di quante ne uscirono dalla mano Onnipotente di Dio; che col suo Divin Figliuolo, e collo Spirito Santo, impegnossi a farlo ad imagine, e similitudine sua.

Può dunque tal volta essere anche lecito di far gettito di uno, o più Uomini, che sieno nella Nave, per salvar la vita degli altri Uomini: *Expedit vobis ut unus moriatur, ne tota gens pereat* (*b*), pronunziò Caifa, con material verità di lingua; ma con iniqua, ed empia sceleratezza di volontà, e di mente. Ottone Imperadore, come racconta Dione, o sia Sifilino, esagerava in una sua Concione (*c*): *multo melius, ac justius est, unum pro multis, quam multos pro uno interire*; ed in proposito di pericolo, che non possa sfuggirsi, senza gra-

(a) *Quæst. Illus. quæst.* XXX.
(b) *Joann.* XII. *vers.* 50.
(c) *Lib.* LXIV. *hist. Rom.*

gravissima colpa, la qual regolarmente si commette nel dar morte ad altrui, è famoso quel di Claudiano (a):

Suprema pericula semper
Dant veniam culpæ.

Ond'è, che sebben non si abbia Legge, o sia Ordinazione alcuna marittima, per cui si appruovi, o si permetta il gettito di alcun Uomo, o di più Uomini del Naviglio, per salvarne altri, i quali a costo della vita altrui, meritassero esser redenti; il che potrebbe anzi dirsi appresso a' Gentili istessi mostruoso; mentre si osserva, che ne' tre riferiti naufraggj di San Paolo, essendo carico il Naviglio di dugento settanta Uomini; non si pensò mai ne' tre gettiti fatti, al gettito di un sol Uomo: non è però, che dalla Sagra Scrittura, non si raccolga altro esemplo in contrario; da cui rilevasi per ammesso il costume, di procedere ancora, e non senza qualche formalità al gettito di alcun Uomo: ed è lo esemplo appunto della mersione in mare del Profeta Giona; in cui dee considerarsi, concorsa tacitamente la divina ispirazione, e volontà, per gastigare la contumace disubbedienza di quel Profeta; e far che fusse miracolosamente serbato vivo dentro le viscere di un Mostro marino; da cui ingojato, fu poi restituito presso a quella Ninive istessa, nella quale non avea egli voluto in esecuzione de' Divini Ordini trasferirsi. Il cui esemplo, siccome fa conoscere lecito e ragionevole alcuna volta il gettito di Uomo, e di Uomini in mare, per salvezza di altri Uomini, che sieno nella Nave; così ci obbliga ad esaminare col riscontro di ciò, che dal Sagro Testo ci si narra accaduto nella mersione del predetto Profeta, le circostanze, che deeno in simili gettiti osservarsi.

Agi-

(a) *II. Eutrop.*

Agitato da prodigiosa tempesta il Naviglio, su cui pensava Giona sfuggire l'esecuzione di ciocchè aveagli Iddio ordinato: ed atterriti dal timor di morte imminente gli Ufiziali del Naviglio, ed i Passaggieri, ch' erano in esso; o perchè Iddio così internamente a lor' soggerisse; o per qualche superstizione de' Naviganti, tanto in quei tempi appresso i Popoli tutti familiare; supposero, e vociferarono, che per essere alcun Navigante Reo di grave, ed enorme scelleratezza, sempre più l' insorta tempesta insolentisse; onde pensando, che potesse il mare calmarsi con la projezione del Reo, risolvettero commetterne alla sorte lo scoprimento; la quale caduta essendo su 'l meschino Profeta, non tantosto Ei si vide scoverto, che confessò il suo delitto; aggiungendo a' Compagni, non esservi altro scampo alla lor salvezza, che quello di precipitarlo in Mare. Attoniti alla sua confessione i Naviganti, sebben Gentili; e sorpresi da meto riverenziale verso il dilui Carattere; non che da quella natural compassione, che ha ciascun Uomo di altro Uomo; vollero anche prima di accommodarsi al suo consiglio, tentar di sfuggire l' imminente Naufraggio, con praticare ogni altra ulterior diligenza, affin di approdare nel vicin Lido. Ma sperimentato vano ogni sforzo, e disperata ogn' altra speranza di salvarsi, acconsentiron finalmente a salvar se stessi, e 'l Naviglio, col perder quel sol'Uomo, cui la sorte, e la confession propria attribuivano la cagion della tempesta, e del periglio. Non è però che avendo ciò risoluto, gittassero precipitosamente il Profeta nel Mare, come ogni altra material cosa gittata avriano; ma secondo avvisa il sagro Testo, raccomandandosi prima a Dio, e pregandolo, che non gli avesse fatti Rei della morte di quel Profeta: *Jonam tulerunt, & in Mare miserunt* (a). Sulle quali

 pa-

(a) *Cap.* I. XII. XIII. XIV. XV.

parole, è da avvertirsi la spiega di S. Girolamo (*a*), e di Rimiggio Aldissidiorense (*b*): *Tulerunt, quasi cum obsequio, & honore portantes, & non præcipitanter miserunt in Mare*. Or si osservino le circostanze, che s'inferiscono da un tal fatto, per saper quelle che si deeno in contingenza di gettito di Uomo, o di Uomini osservare.

La prima è quella della grande esattezza praticata da' Compagni, e Marinaj, ch' erano nel Naviglio; poicchè avendo co' medesimi, Giona istesso confessato, procedere il comun periglio da sua particolar colpa; e che non vi era altro mezo a salvar gli altri Passaggieri, che 'l suo gettito in Mare; pure, in vece di eseguir prontamente tal consiglio, ed una tal risoluzione, tentarono i Marinaj ogni altro scampo, ogni altro mezo per salvarsi. Il che fa che non sia da procedersi al gettito di Uomo, se non se dopo aver praticata ogni altra estrema diligenza, per salvarsi: Che vuol dire, se non se, dopo aver gittata qualunque altra cosa, che col suo peso anche leggiero, ingomberasse la Nave.

La seconda è quella, che dopo conosciuto, e col comun consiglio approvato, doversi sgomberare la Nave dal peso di porzione di Uomini, che sieno in essa; per salvar gli altri dal periglio innevitabile di naufragare; debbiano all' ora tutti Coloro, che sieno nel Naviglio, esporsi indistintamente al Giudicio della Sorte; e Coloro, che a sorte rimarranno eletti, senza alcuna distinzione, dovranno tollerare pazientemente, il lor gettito in Mare. Sulla qual formalità di doversi in alcuni casi disperati, esporre gli Uomini tutti, che sieno in tal periglio, il qual credasi inferiore alla stessa morte; e ricorrere all' arbitrio della Sorte; o per morire, uno appresso l'altro, ma senza esser micidial di se stesso; o per salvarne fra molti, alcuni; oltre al riferito Esemplo dell'accaduto al Profeta Giona,

(a) *Epist. cap. I. in Jonam*
(b) *Bibliot. Patrum Tom. I. pag. 678.*

na, ne abbiamo un'altro nella Istoria Ebrea, che vien riferito da Egesippo (*a*), e da Flavio Giuseppe [*b*), i quali raccontano, che trovandosi esso Flavio Giuseppe, ed altri della sua Nazione, ristretti da' Gentili Inimici in un Lago; e giudicando gli altri tutti doversi eliggere, e darsi volontariamente la morte prima, che cader vergognosamente nelle mani de' Nemici della di lor Religione; Egli con fervorosa Orazione gli distolse da una tale sceleratezza, ed esortogli a commettere alla Sorte, la elezion di Colui, che dovesse in primo luogo morire; e che Colui, che a tal sorte eletto fusse, dovesse essere ucciso dal suo vicino, col qual' ordine periron tutti, a riserva di Giuseppe, e del suo Compagno, che veggendosi agli altri superstiti, giudicarono di rimanere in vita; affinche l'ultimo, che restasse, non fusse solo ucciso da' nemici Gentili; come ei medesimo nella sua Storia confessa: che che ne dica Daniele Schuentero nelle sue diliziose fatighe metamatiche (*c*); il quale vorrebbe tuttociò rifondere ad astuzia, ed artifizio dello stesso Flavio, praticata per salvarsi la vita.

Nè sembra un tal rimedio, o sia una tal pratica, per verità molto crudele, disapprovata da Teologi; giacchè il Gran Padre Santo Agostino (*d*), scrivendo a' Cristiani nel tempo della lor persecuzione, gli esorta a rimettere similmente al giudicio della sorte, la scelta di coloro, che doveano esporsi alla persecuzione, ed in conseguenza al pericolo di morire.

La terza circostanza finalmente, è quella, da cui vien suggerito, che Coloro, i quali dal giudicio della sorte, sieno stati scelti, a tollerare il lor gettito in mare, non debbian essi baldanzosamente, e con detestabil coraggio, git-

F 2

(a) *Lib.* III. *de excid. Urbis Hierosl. cap.* XVIII.
(b) *Lib.* III. *de Bello Judaico cap.* XIV.
(c) *Lib.* I. *Quæst.* XLVI.
(d) *Epist.* VIII.

gittarsi; ma devono aspettare, che i lor Compagni, caritatevolmente, e coll' accompagnamento di qualche tavola, o con alcun' altro consimile ajuto, gli lascino fralle onde; affinchè lusingati almeno dalla miserabile speranza, di potere con l' ajuto a lor dato, resistere alla tempesta, e campare in qualche maniera estraordinaria la vita; riesca a' medesimi per quanto sia possibile, meno spaventoso l' aspetto della morte, cui vanno incontro. L' una, e l' altra circostanza vien suggerita dal fatto di Giona, dal quale si ha, ch' Ei, non pensò mai di gittarsi da se stesso nel mare; ma consigliò altri, che ve 'l gittassero: Nè coloro, che lo gittarono, tralasciarono di praticar con lui qualunque atto di pietosa carità, come riscontrasi dalla sopra riferita spiega, data alla voce *Tulerunt* da San Girolamo, e da Remiggio; cui potrebbe aggiungervisi, che fu detto *Tulerunt*, e non già *rapuerunt*; per distinguere appunto un' atto rispettoso, dal violento. Fuor dicchè, non essendo la vita, e la morte dell' Uomo, che nella piena, e privativa Regalia di Dio, da cui si dee riconoscer l'una, ed aspettar l' altra: siccome sarebbe gravissimo delitto privarsi di quell' ajuto, che fralle onde istesse, fra gli stessi artigli della morte, ha voluto sovventi volte Dio concedere a coloro, che an pazientemente tollerato, in esecuzione del giudizio della Sorte, esser gittati nel mare; o che vi sieno disgraziatamente caduti; de' quali se ne sa più d' uno salvato coll' ajuto di qualche tavola, o di qualche altro divin favore: Qualunque a tal disgrazia truovisi esposto, dee pazientemente, come cosa per divina disposizione accaduta, tolerarla; nè ricusar di ricevere quegli ajuti, che possono anche fuor di veruna speranza miracolosamente salvarlo: giacchè non vi è esemplo di Uomo, il quale avendo voluto gittarsi volontariamente nel mare, e rendersi così arbitro della sua vita, siesi salvato. Che è quanto si è potuto in ordine al gettito degli Uomini,

il qual nell' ultime disperate estremità, per salvare la maggiore, o minor parte degli altri Uomini, che sieno nel Naviglio, può esser lecito; prudentemente considerare.

Rimarebbe, come fu sopra proposto, a discorrere della seconda parte della riferita Legge Rodia; in cui si parla della Collazione, o sia Contribuzione, alla quale deeno soggiacere, il Bastimento, e le cose tutte, per lo gettito delle altre, ch' erano in esso, prudentemente salvate; che sarebbe lo stesso, che discorrere dell' Avaria. Non avendo però le finor proposte Teoriche il solo obbietto di esporre come si è detto, la Legge Rodia *de Jactu*; ma l' altro ancora, e forse il più necessario; cioè quello di render utile a' Negozianti per mare, ed a' Padroni de' Bastimenti, e Marinaj, una tale esposizione; per lo cui obbietto, si è pensato ancora formar la presente esposizione in Italiano linguaggio, più proprio, e men difficile per Mercadanti, e persone applicate alla professione marinaresca; Egli si è giudicato conveniente il dedurre dalla già riferita, ed esposta Legge, alcuni Assiomi, o sieno documenti, che più che alla Teorica appartengono alla Pratica; di cui an maggiormente bisogno i Negozianti, ed i Marinari: Onde è che rincrescer non debbe la proposizion del seguente.

CAPITOLO FINALE.

In cui si restringe quanto praticar si debbe in seguela della prima parte della Legge Rodia de Jactu.

I.

IL Gettito si rende leggittimo dal timore di naufragare; e di perder col Naviglio, tuttocciò che truovasi in esso: Ed un tal timore, non dee esser vano, o rimoto, nè pro-

produtto da posillanimità, o da debolezza di spirito; ma dee esser forte, probabile, presente, ed accompagnato da cauta, e prudente disperazione di ogni altro ajuto, e mezzo a salvar la Nave, le merci, ed i Passaggieri; cosicchè altro scampo non trovi la comun salvezza, che il renderla più leggiera, col gittar nel mare, o tutto, o porzion delle mercatanzie, o di altre cose, che in esso sieno; le quali si stimeranno sufficienti ad alleggerirla.

II.

Rende similmente lecito, e necessario il gettito, oltre al predetto timore di naufragare, per inevitabil grave, ed imminente tempesta; ogni altro qualunque ragionevol timore, per cui si possa leggittimamente dubbitare della perdita del Naviglio, o della propria libertà; come sarebbe tra gli altri casi, il vero, e giusto timore di cader nella forza degl' Inimici, che 'l Naviglio inseguissero; per cui, essendo necessario renderlo più agile alla fuga, convien ricorrere al gettito di quelle cose, che ritardandola nel moto, lo espongono maggiormente al periglio.

III.

Così ancora si leggitima, per gli due precedenti, e per ogni altro consimile timore, la risoluzion di recidere, o di gittare in mare alcuno Ordegno, alcuno attrezzo, o sia armeggio della Nave; da cui, o si minacciasse alla medesima aumento di pericolo, o si rendesse men' agile, e men pronta a salvarsi, o dalla tempesta, o da' Nemici.

IV.

IV.

SI dee però procedere al gettito delle cose, o delle merci, ed al risecamento di qualche istromento della Nave, col consentimento de' Mercadanti Padroni delle merci, ed in loro absensa, col consentimento, o de' loro Istitori, o de' loro Agenti, e Fattori; a' quali il Padrone, il Capitano, il Prefetto del Naviglio, incontanente dee far noto il suo ragionevol timore, e la irreparabil necessità prossima, immediata, e non già mediata, e rimota del pericolo di perdersi; se qualche Attrezzo, o Ordigno della Nave, non si risechi; o se le Merci, che sono in essa, in tutto, o in parte non si gittino in Mare, per isgravarla dal peso; e poi col lor consenso, eseguire la risecazione, ed il gettito.

V.

OLtre al predetto consenso, deeno ancora o i Mercadanti Padroni delle Merci, che sono nel Naviglio, o i loro Istitori, ad Aggenti, e non altri; essere i primi a gittare; purche l' imminenza del pericolo, non dispensi l' osservanza di una tal formalità: ed appresso a loro potrà da altri il gettito proseguirsi.

VI.

NOn essendovi nel Naviglio Mercadanti, o altri in lor vece; dee il Padrone di esso, assumerne il Carattere, e fare ciò, che alcun Mercadante, o il di lui Istitore, farebbe; affinchè possa con tal formalità, supplirsi alla necessità del consenso, che dee darsi da' Mercadanti nel gettito, ed alla prerogativa di essere un di loro il primo a gittare.

VII.

VII.

NEl caſo però , che nè Mercadanti , nè loro Iſtitori , o Aggenti fuſſero nel Naviglio ; e nel caſo, che eſſendovi, irragionevolmente ſi opponeſſero al gettito , o al riſecamento di qualche iſtromento della Nave ; con tuttocchè a loro ſi fuſſe fatto preſente il timor giuſto, e la preciſa neceſſità del gettito, o della riſecazion dell' Ordigno , per ſalvar con la Nave , i Paſſaggieri , e le merci : può il Padrone, che la guida, col concorſo delle predette circoſtanze , e col conſeglio , e parere almeno della maggior parte del ſuo Equipaggio , procedere al gettito delle merci , ed alla riſecazion di qualche ordegno della Nave: dovendo mai ſempre al parer de' Mercadanti prevaler quello del Padrone , e della maggior parte del ſuo Equipaggio, come di perſone più pratiche dell' arte di Navigare.

VIII.

DEe però il Padron del Naviglio , ritornando dal ſuo viaggio , unitamente con gli altri Compagni della ſua Navigazione, atteſtar con giuramento, eſſerſi il gettito delle merci, o la riſecazion di alcuno Ordegno della Nave, eſeguito con giuſto , e prudente timore ; con urgente neceſſità ; e col parere , e conſiglio della maggior parte del ſuo Equipaggio ; altrimenti ſarà tenuto al danno da' Mercadanti patito , per cagione del gettito.

IX.

APpreſſo a ciò, che incombe al Padron del Naviglio: è tenuto lo Scrivano di eſſo , o altri che faccia l' ufizio di Scrivano , di ſcrivere , ed annotare nel libro del

del Bastimento, non solo le formalità di tutto ciò, che si è fatto, prima di risolvere il gettito, o 'l risecamento di alcuno attrezzo della Nave; ma descrivere ancora distintamente, ed annotare ogni cosa, che si gitti, o si risechi; distinguendone, se gli sarà dall' imminenza del pericolo permesso, la quantità, e qualità; e se le cose gittate erano sopra, o sotto coperta; siccome dovrà anche distinguere, ed annotare, ciocchè sia dentro a' Cesti, Canestri, Casse, o Vasi, che fussero chiusi; i quali in simili contingenze deeno prima aprirsi, osservarsi, e poi gittarsi: Il qual notamento non potendosi praticare per cagion dell' istantaneo periglio, basterà che lo Scrivano l' abbia a memoria, per poterne col testimonio de' Compagni della Navigazione, far fede; qualor convenga, e debba farsi.

X.

Risoluto il gettito con le dovute circostanze; dee cominciarsi dalle cose, e merci, che si truovino immesse nel Naviglio clandestinamente, e senza alcuna scienza del Padrone, o del Capitano di esso; le quali come cose immesse con dolo, ed in pregiudicio dell'altre mercatanzie; deeno indistintamente gittarsi prima di qualunque altra cosa; e dopo di esse, dee proseguirsi il gettito delle cose più grevi, e meno preziose; e così di mano in mano continuarlo, finchè si consideri conveniente, ed espediente alla salvezza del Naviglio: serbando però, per l'ultime cose a buttarsi, i Cibbi necessarj, per vivere, e gli Ordegni necessarj a reggere, e governare la Nave.

XI.

CHe se poi gittate le cose tutte materiali della Nave, e qualche semovente ancora, che fosse in essa: avesse

anche il Naviglio ulterior necessità di sgravamento, perchè forsi molti, e numerosi fussero i Passaggieri, o gli Mercadanti, i Marinaj, e gli Ufiziali dell' Equipaggio; e col comun consentimento, si conoscesse irriparabile il gettito in mare di alcuna porzione di Uomini: in tal deplorabile estremità, può anche esser lecito il gettito di essi: ma non debbe che praticarsi colla sicurezza, che gittandone alcuni, si salvassero gli altri; e col rimettere indistintamente all' arbitrio, ed alla elezion della Sorte la funesta scelta di coloro, che dovranno gittarsi, per salvare i Compagni: E coloro, cui sarà toccata così infelice disgrazia, pazientemente tolerandola, soffrir deeno di essere, non già ostilmente, ma caritatevolmente messi nel mare, provveduti di alcun legno, o di alcuna tavola, con cui possano, mercè l' ajuto, e provvidenza di Dio, che non abbandona, Chi a lui ricorre; col pervenire in alcun Lido, o in qualche scoglio superiore, dal periglio salvarsi.

Oltre de' quali Assiomi, convenendo ancora alla utilità de' Contrattanti di mare, de' Naviganti, de' Nocchieri, e di ogni altro Ufiziale di Bastimento, l' aver presenti alcune giustissime, e prudentissime Ordinazioni, che in coerenza di essi Assiomi, sono stati dalla Maestà del Re, con suo Regale Editto de' 30. Luglio di questo corrente anno 1731. diffinite in proposito della stessa materia, e pratica da osservarsi, in contingenza di gettito; nemmen debbe rincrescere, che quì litteralmente si trascrivano; così perchè vengon da esse Regali Ordinazioni i proposti Assiomi, con la Sovrana Auttorità del Principe corroborati; come, perchè dalle istesse, ulteriormente, e più distintamente prescrivesi, quanto debbe appresso al gettito praticarsi.

Avendo dunque S. M., totalmente intesa a richiamare in questo Regno i commodi del Commerzio, con l' Estere Nazioni; per la particolar felicità, sicurezza, ed augumen-

mento della Negoziazione Marittima, oltre a ciò, che in altri precedenti Editti avea disposto; nel numero VI. dell'accennato Editto de' 30. Luglio, prescritto il metodo di ciò, che debba praticarsi in contingenza, *che venga predato alcun Legno da' Corsari Barbareschi; o da Nemici, e che 'l Padrone, o Marinaj l' avessero abbandonato; nel qual caso vuole, che 'l predetto Padrone, e Marinaj, debbiano immediatamente, seguito il sinistro, in questi Regni, e Dominj, presentarsi al Tribunal del Consolato del Mare, se vi sia, e non essendovi al Giusdicente, o Governador del luogo più vicino; e seguendo fuori de' Dominj Regj; che si debbiano presentare al Consolato Regio della Nazione, per essere esaminati nel metodo, che si prescrive, cioè: In qual giorno, ora, e situazione fu da' Corsari predato il Bastimento: Che vento spirava: Per quante miglia era distante il Bastimento abbandonato da quello del Corsaro: di qual genere egli fusse: Se 'l Legno nemico era sotto, o sopra vento: In qual circostanza di tempo fu il Bastimento abbandonato: Se fusse stato, o no, in qualche maniera difeso: Se 'l Bastimento poteva, o no, contrastare col Bastimento nimico, e con qualche apparenza di superarlo: Se vi erano altri Bastimenti di sua conserva, o alla vista; di che Nazione essi fussero, e se potevano dare ajuto al Bastimento predato; ed altro che dalle particolari circostanze del fatto venisse suggerito*: passa nel numero VII. dello stesso Editto, a prescrivere la pratica da osservarsi da' Padroni de' Bastimenti, e Marinaj, dopo di aver fatto alcun gettito; ed oltre al disposto nel predetto numero VI. che in ordine ad alcune particolarità da osservarsi generalmente in ogni caso, in cui debbiano i Padroni, e Marinaj, per pruova de' Sinistri esaminarsi: strettamente prescrive ed aggiugne: *Nel caso poi del gettito delle merci, che sono nel Bastimento, e che suole legittimamente praticarsi per allegerirlo, in occasione di pericolo, per cui prudentemente il Padrone, o Capitano di esso conosca non esservi altro ajuto, o mezzo a salvarlo, o a salvar*

G 2 *la*

la vita, e la libertà propria, e degli altri Marinaj, e Passaggieri; comecchè sogliono in tal caso riuscire più frequenti le frodi, e doli de' Padroni, o Capitani, perciò oltre al doversi discutere, ed esaminare come sopra; cioè come nel già trascritto numero VI; *dovranno li detti Regj Consolati, Consoli, e Governadori, usare le seguenti diligenze; cioè interrogare separatamente ad uno ad uno i Passaggieri, e Marinaj sulli seguenti Punti.*

Se'l gettito accadde per cagion di vero, e forte timore di perdere irreparabilmente il Bastimento, e la vita; qualora non si fusse il Bastimento allegerito dal peso: Se per eseguirlo fu ricercato il consenso degl' Interessati, che fossero nel Bastimento, o de' loro Istitori, Procuratori, o Fattori. Se fu risoluto, precedente consiglio, e consenso di due terzi almeno de' Marinaj, ch' erano in esso: Se fu praticato col cominciarlo dalle cose immesse clandestinamente nel Bastimento; ed appresso di esse, dalle cose più grevi, e meno preziose: Se essendovi Interessati, furon essi i primi a gittare: Se'l gettito principiò dalle cose, ch' erano sopra coverta: In qual luogo, ed ora seguì il gettito, e se potè essere osservato da altri Bastimenti vicini, o poco lontani, o da persone che fussero nel Lido contiguo, con tutto il dippiù, che come sopra si è detto, sembrerà doversi prudentemente, e rigorosamente ricercare, secondo le circostanze del luogo, tempo, persone, e cose gittate; procedendo poi agli altri espedienti sopra proposti.

Le quali prudentissime Regali Ordinazioni, sieno di luminosa Corona, alla prima parte della presente esposizione.

* * * * * * * * * * *

DELLA ESPOSIZIONE

Della Legge Rodia de Jactu.

PARTE SECONDA.

Ssendosi ad esuberanza, e per quanto può utilmente appartenere alla istruzion del Nocchiere, o Capitano di alcun Bastimento; degli Ufiziali, e Marinaj di esso; de' Negozianti di mare, e Passaggieri, ancora; esaminata, e praticamente esposta la prima parte della Legge Rodia, per ciò, che la medesima riguarda il gettito; cioè il quando, come, e per qual legittima urgenza possa, e debba esso risolversi, o in ordine alle merci, ed altre cose più, o meno grevi, che fossero nel Naviglio; o in ordine al risecamento dell'Albero, delle Vele, dell'Antenne; non che al disgravio, del Sarziame, Armeggi, e di consimili Ordegni, che al Naviglio convengono: Ed essendosi con tal dissamina diffinito potersi tutto ciò, o parte di esso buttare, per allegerire, ad uopo, che ragionevolmente lo esigga, il Naviglio, *levandæ Navis caussa*; come sarebbe, o per lo fine di non perder tutto, ò per quello di non perdersi, o sia per non sommerger nell'onde se stessi, e'l Naviglio; o per

l' altro, di evitar l' incorso nella cattività de' Nemici: Siccome in tali casi di comun pericolo, e salvezza delle Mercatanzie immesse nella Nave, o della Nave istessa, suol regolarmente accadere, che 'l danno, il qual si soffre, siesi per lo gettito delle merci, o cose grevi; siesi per lo risecamento di alcun' armeggio; non riesca eguale per tutti; e sia tal volta anche differentemente di pochi, o di soli particolari: Così dalla istessa Legge Rodia *de Jactu*, con somma prudenza, ed Equità, fu nella sua seconda parte stabilito, che 'l danno, o disugualmente, o particolarmente per occasion di gettito, o risecamento di Ordegno, da' Mercadanti, o dal Padron del Bastimento tolerato, si dovesse fra tutti ripartire; in modo che rimanesse, con comun Contribuzione risarcito: *Omnium contributione, id quod pro omnibus factum est, sarciatur*. Quindi è, che esporre, ed esaminar dovendosi nelle sue particolarità, la pratica di tal Contribbuzione; detta volgarmente Avaria; ben si conoscerà, che in una tal disamina, siesi da ricercare in primo luogo: che importi una tal Voce nella sua stretta, e germana significazione: In secondo luogo; In quai casi debba essa praticarsi: Chi strettamente, e quali cose sieno alla Avaria obbligate; e come deeno contribuire: In terzo luogo, Come, ed a qual ragione si debbiano le Cose, gli Ordegni, o gittate, o risecate estimare: Ed in quarto luogo, dove si abbia una tale Avaria ad eseguire. Il che, seguendo gl' insegnamenti di più classici Dottori, che scritto abbiano su tal materia, non che la pratica di diverse Nazioni, e decisioni di Tribunali, verrà ne' seguenti Capitoli partitamente ricercato, e diffinito (a).

CA-

(a) *Quod equidem concruit l. primæ ff. ad l. Rh. de Jactu.: Jur. Lubec. lib. 6. tit. 2. art. prim. Juri Pruth. lib. 4. tit. 19. art. 2. §. 1. Carl. art. XLI. & Stat. Ambur. p. 2. tit. 16. art. 2.*

C A P. I.

Derivazione, o sia Etimologia: Definizione, e Divisione dell' Avaria.

SE voglionsi rammemorare le parole della Legge Rodia *de Jactu.... hæ omnia in consortium Contributionis veniunto una cum Navi, & salvatarum mercium æstimatione*, o quelle con cui dall' Imperador Antonino, fu inserita nelle Leggi Romane, *Omnium CONTRIBUTIONE sarciatur, quod pro Omnibus datum est*; Egli è certo, che ad esprimere la significazion di ciò, che si vuole nelle medesime diffinito, non si troverà usata, o nell' una, o nell' altra la voce, o sia vocabolo, Avaria, o Haveria come altri scrivono: Ma quella di *Contributione*, che val quanto *Collazione*. Argomento evidentissimo, che 'l vocabolo Avaria, non già da' Legislatori, ma fu da altri introdotto; i quali secondo il lor volgare intendimento credettero, poter col medesimo spiegare, quello stesso, che nel nostro idioma spiegarebbono le dette voci, Contribuzione, e Collazione. Ma siccome la Contribuzione, e Collazione di cui deesi ragionare, viene anche in Italia, non che in Germania in Francia, in Ispagna, ed in altri Emporj di Europa, chiamata Avaria; gioverà a soddisfare almeno i Curiosi, il raccogliere, e riferire, ciocchè, in ordine alla derivazione, o sia Etimologia di tal voce, da più Classici Dottori, che di essa parlano, sia stato scritto.

Vogliono alcuni, che la voce, *Avaria*, derivi dall' altra *Haverey*, introdotta da' Popoli Germani; e che la voce *Haverey*, sia la stessa, che la Greca, ἀβαγύς, composta da βαγος, che significa lo stesso, che *Onus* appresso a' Latini dal *Jonio* βαρις che significa *Navis*; e dalla lettera privativa A, che vale in greco, quanto il *Sine* de' Latini, ma affatto non potrebbe una tale interpetrazione

chiarire la dirivazione della voce *Avaria*, come quella, che considerata nella sua vera significazione, non potrebbe esser giammai prodotta dalla voce composta, *ἀβγὺς*, che significarebbe Nave senza peso; perchè una Nave senza peso, niente avrebbe che fare colle voci *Tributum*, *Collatio*, *Contributio*, che sono i veri sinonimi dell' Avaria.

Vogliono Altri, che derivi dalla voce Cimbrica, *Hauffuet*, che s' interpreta *mare*, come scrivono Antonio Matteo, Vessembacio (*b*), e Taccone, Van Glis (*c*), su dell'Ordinanza della Marina del Re Filippo II: ed altri vogliono, che i Franzesi presa avessero una tal voce, o sia il loro *Haure* degli Ebrei (*d*), versatissimi nelle cose marittime, come avvisano diversi Istorici, e può ricavarsi dalla Sacra Scrittura (*e*); usando i medesimi Ebrei la voce *habar*, che suona lo stesso, che *Consociari*, per la ragione: *Nam & damnum rerum jactarum, Collationis consortio sarcitur, per eos, quibus jactus remedio, in communi periculo consultum est* (*f*).

Ma siccome la lingua Teutonica, o sia Tedesca, secondo l' avviso di Boxornio è molto più antica della lingua Franzese, così non è da credere, che avessero i Tedeschi mendicato dall' *Haure* Franzese, il loro *Haverey*, ma che anzi avessero i Franzesi dall' *Haverey* Tedesco ricavato il loro *Haure*, come eruditamente discorre lo stesso Boxornio (g); e come sembrarebbe a Giovan Loc-

cen-

(a) *In discept. de l. Rh. de Jactu* 24.

(b) *Ad Tit. Cod. de Nautico fænore*.

(c) *Pagin.* 63.

(d) *P. Borell. dans son Tresor de Recherces, & antiquites Gauloise, & Francoises, au mot haber haure; Menage dans ses Origines de la langue Francoise.*

(e) *Paolo Merola in dissert. de marib. cap.* 1. *pag.* 12.; *Genes.* 49. 13. *Deut.* 33, 19. 1. *&c.*

(f) *L. ammissæ* 5. *ff. de l. Rh. de Jact.*

(g) *In Dissert. &c.*

cennio (*a*) ; più a proposito per la ragion ; ch'Egli allega nelle parole : *Vel quod idem a Theutonico Havaen, portu ; unde & Haverey , vel Haverie , expresse dicitur in Statutis Hanseaticis , de Jure Marit. art.* XXXVII. *& in jure Hamburg. part.* 2. *lib.* 16; se non piacesse al medesimo, di conchiudere , che comunque voglia scriversi , o pronunziarsi una tal voce ; non sia che opinabile la sua derivazione , ed Etimologia ; e che perciò debba ragionevolmente conchiudersi, essere stata la medesima introdotta , come se ne osservano altre nelle cose marittime introdotte , dal piacere , ed uso , che ne an fatto i Mercadanti ; a' quali , non potea mai cadere in pensiero , di cercar parola, che per la sua natural significazione derivasse da altre o Greche , o Latine , o Tedesche , o Franzesi : *Velut etiam quasdam voces in foro Mercatorum usitatas , ipsis Mercatoribus debemus ; ita & hanc , ex ipsius rei significatione , ut solet natam .*

Retinendo la qual'utilissima Dottrina , ei sarà meglio investigare la propria , e germana diffinizione dell'Avaria , per sapere , che realmente essa significhi , e che sia ; senza oltre travagliarsi nell' indagar inutilmente la sua derivazione . Altro dunque l' Avaria , non è , se non che ciò che da Coloro , i quali riscuotono dal Naviglio salve nel porto le proprie merci , i proprj beni ; si rifonde a gli altri , che patito avessero il gettito delle cose proprie , per salvare le altrui . Così nel luogo allegato la diffinisce il predetto Loccennio : *Quid enim aliud est Avaria , quam id quod ab his , quorum Merces , & Bona in in portum salva delata sunt , in eos confertur, quibus Merces , & Bona sua, jactu perierunt ?* Così ancora la diffiniscono Reinoldo Kuriche , (*b*) Boxornio (*c*) , ed altri , li qua-

(a) *De Jur. Mar. Cap.* VIII. *de contr.*

(b) *De Jure Marit. Hans. tit.* 8. *de Jactu mercium , & Avar.*

(c) *Loco super allegat.*

quali tutti la deducono da ciò, che scrisse Paolo Giureconsulto nella Legge prima, *ad Legem Rhod. de jactu*, e vogliono, *quod Avaria sit, quando levandæ Navis gratia, jactu mercium facto, omnium contributione, id, quod pro omnibus factum est sarciatur.*

Ma perche l'Avaria è di diverse specie; avendola già, in genere diffinita; convien, che similmente, se ne conoschino le differenze; per poter nelle sue specie particolarmente descriverla, e diffinirla: che che sia il non ammettersi in essa da' Franzesi alcuna divisione, o diversità (*a*).

Gli Scrittori tutti, che trattano dell' Avaria, la dividono in Comune, ed in Grande, o sia grossa; volendo che l'Avaria comune sia quella, in cui per alcune spese, e danni, contribuiscono i soli Padroni delle merci immesse nel Bastimento; ma non già il Padrone del Bastimento: *Communis est, cum soli mercium, non item Navis Domini, damnum, vel impensas quasdam sarcire tenentur, comuni collatione pro rata valoris mercium, cujusque* (*b*): e la Grande, o Grossa sia quella, in cui con i Padroni delle mercatanzie, salvate col gettito dell' altre, contribuir debba anche il Naviglio, o sia il Padrone di esso: *Grandis vero dicitur Avaria, cum non modo mercium salvatarum, sed & Navigii Domini contribuunt; Navis enim ipsa in hanc contributionem vocatur* (*c*). Le quali, più tosto descrizioni, che diffinizioni di esse due specie di Avaria, restringendo in una sola, Reinoldo (*d*), brevemente soggiugne: *Communis Avaria est, cum merces tantum; grossa cum Navis, & merces, præstant.*

Non si accomoda però il predetto Reinoldo alla riferita divi.

(a) *Regolamento di Francia art. Tit.*
(b) *Pietr. Vander Schelling Diatr. cap. 7. n. Godeschalchus Sterrechio pag. mihi 292. & seq.*
(c) *Lo stesso Schell. loco ut supra.*
(d) *In loc. citat.*

divisione, riflettendo, che siccome l' Avaria, e Contribuzion marittima, tiene unicamente il suo luogo, ne' casi ne' quali siesi, affin di allegerir la Nave fatto gettito di cose grevi, o risarcimento di alcun' Ordegno di essa; *ubi quid cæsum, aut jactum sit, levandæ Navis gratia*; così non dovrebbono all' Avaria medesima appartenere quelle spese, che per qualsisia altro titolo, e causa si erogassero nella Nave; siesi per cavarla dal porto, o farla rientrare in esso; siesi per condurla sicura fra luoghi pericolosi; o per farla passare in alcun fiume; o per occasioni consimili; nelle quali, sebben siasi per equità da contribuire nella maniera istessa, che si contribuirebbe nell' Avaria in genere; pur non appruova, che ad una tal Contribuzione dar si debba il nome di Avaria, con l' aggiunto di commune; volendo, che anzi ella si nominasse Avaria impropria; e che perciò dovesse l' Avaria dividersi, in propria, ed impropria: chiamando propria quella, cui si dà titolo di grande, o di grossa, la qual segue ne' casi di gettito, o di risecamento di alcuna Vela, o di alcun' Albero della Nave: e chiamando impropria l' altra, che segue, per casi, e per spese diverse. Ch' è quanto bastar potrebbe per la disamina della derivazione, o sia Etimologia, della voce Avaria, e per la sua diffinizione, e divisione.

Avendo però la presente esposizione, come sovventi volte si è detto, per suo particolar obbietto l' istruire i Mercadanti, o sieno Negozianti di mare, non che i Padroni, o Capitani de' Bastimenti, di quanto essi saper deeno in ordine all' Avaria, o sia Collazione, o Contribuzione, nella seconda parte della Legge Rodia *de Jactu* proposta; Ei non dovrà rincrescere; se con maggior chiarezza si spieghi ciocchè all' Avaria Comune, o sia impropria; e ciocchè alla propria, o sia grossa appartenga; seguendo la descrizione, che dell' una, e dell' altra si propone da Vinnio (*a*). Ap-

(a) *In Pek. ad l. Rh. de Jactu pag. 193.*

Appartiene, dice Egli, in primo luogo all' Avaria comune, quel denajo, che si dà a' Pescatori, o ad altre Persone, pratiche, ed informate de'luoghi particolari, in cui sieno vortici, o scogli coverti; affinche le medesime guidino il Bastimento, la Nave con le sue merci; sicura di non urtar negli scogli, o pericolare ne' vortici. In secondo luogo, quel danajo, che si spende nel passaggio delle Fortezze, de' Fiumi, e de' Porti; Ed in terzo luogo, quel danajo, che si paga per cavar le Navi da'Porti, o da' Fiumi, o per rimetterle ne' medesimi: *Avaria communis est; Primo Pecunia, quæ datur Piscatoribus, vel aliis Personis, locorum gnaris, ut Navem salvam cum mercibus in tuto constituatur: Secundo, quod solvitur ab iisdem, dum prætervehuntur arces, sive in fluminibus; sive portubus: Tertio, quod solvitur pro Navibus, e flumine aut portu educendis: quæ impensæ sarciuntur, communi contributione mercium, pro rata valoris cujuscumque; Navis autem ipsa in hanc contributionem non vocatur* (a).

Ed in ordine all' Avaria grossa, o sia grande, soggiugne, che dandosi il caso di far gettito in mare di merci, o di risecamento di ordegni, ed istromenti della Nave, perche così esigga, con approvazione de' Naviganti, alcun grave, ed innevitabil pericolo della medesima; debba un tal danno con la contribuzion di tutti, non che dal Padron della Nave, e dalla Nave istessa risarcirsi: *Avaria grossa, vel grandis est, quum quædam merces jaciuntur in mare, levandæ laborantis Navis gratia, aut armamenta Navis, Malus, Anchoræ, Rudentes, communis periculi removendi caussa, deiciuntur, vel ceduntur voluntate Navigantium: atque hoc damnum contributione omnium, ipsius etiam Nautæ, resarcitur* (b).

CA-

(a) *Vicq. ad Weissen num.* 10.

(b) *Leg. Wisbyciens art.* XII. XX. XXI. & LXI. *Quintin. Veist. tract. de Avar. Grot. lib.* 3. *Introd. ad Jurisp. Batavor.* 29.

C A P. II.

Quando abbia luogo , o l' una , o l' altra Avaria : Quali Persone , e quali Cose sieno alla medesima , obbligate ; e come debba contribbuirsi .

PEr non ripetere ciò , che nella prima parte della presente Esposizione si è detto ; si tralascia di premettere nel presente Capitolo , che l' Avaria , e spezialmente la grossa , all' ora ha luogo , quando il gettito , o 'l risecamento di alcun' Ordegno della Nave , seguito sia , per giustissimo motivo di salvare o la Nave istessa , o le merci nella medesima immesse , e gli Uomini , che in essa truovansi ; poicchè nel caso , che dal Padron della Nave , o da altri a cui ciò appartenesse ; non si giustificasse per legittima la causa del gettito , o del risecamento ; e non si provasse o l' uno , o l' altro eseguito , con quelle formalità , circostanze , e sollennità , che furon' altrove distintamente suggerite ; siccome non potrebbono riputarsi o 'l gettito , o 'l risecamento leciti , e ragionevoli ; così non avrebbe luogo , l' Avaria ; la qual nemmeno avrebbe luogo secondo giudica Carlo Targa , (a) nel caso che 'l gettito accaduto fusse per cagion di *mala stiva , o di stracarrico* ; per li quali nocevolissimi difetti , sorpresa la Nave da tempesta , non avesse potuto respirare ; e dovuto avesse allegerirsi del carico , o soverchio , o malamente situato .

Quindi è , che presupponendo , non incontrarsi in ordine a ciò difficultà alcuna , e diffinir dovendo ; Chi sieno obbligati a contribbuire , e quali cose debbian porsi in Collazione ; ei si giudica unicamente necessario , prima di entrare in altro discorso , avvertire , che altra essendo l' Avaria Comune , altra la Grossa , o sia grande ; non

B tutto

[a] *Cap. 59. n. 6.*

tutto ciò, che truovasi disposto per l'una, può estendersi all'altra; per lo che avendo codesta esposizione, per suo particolare obbjetto, l'esaminare, e diffinire nel presente Capitolo; quali Persone, e quali cose obnoffie sieno all'Avaria grossa, e non già all'altra chiamata Comune, sembrarebbe non doversi parlar che delle sole cose alla grossa appartenenti: considerandosi non di meno, esser similmente profittevole, il dir qualche cosa della Comune, appunto per non confonderla, con la grande; si ragionerà perfuntoriamente anche di essa.

Appartengono adunque all'Avaria comune quelle spese tutte, le quali accaggiono, fuor della necessità del getto, che si eseguisca per pericolo di naufragare; secondo la diffinizion di Simon Van Leewen (a); e sono.

I. Il denajo, che dal Capitano, o sia dal Maestro della Nave, si paga a' Pescatori, o sia a Persone esperte, e sufficienti a guidar con sicurezza la Nave, perche non pericoli, ne' Vadi, Vortici, Banchi, e Scogli, che sogliono incontrarsi in seni o poco, o niente cogniti: il qual pagamento appresso gli Ollandesi, ed altre Nazioni, dicesi *Lootsmam geld*; purche però il denajo, che pagasi, non ascenda, secondo le particolari consuetudini de' luoghi ad una tal quantità, per cui dovesse ascriversi all'Avaria grossa: in ordine a che fu da Filippo II., tassata per le Fiandre la quantità di sei libbre fiamminche.

II. Quel denajo, che regolarmente pagasi a' Governadori di Fortezze, o luoghi consimili, che sono, o ne' Fiumi, o ne' Porti, per li quali si passa.

III. E qual denajo, che finalmente pagasi a' Mercenarj, o per estrar le Navi da' Porti, e da' Fiumi; o per rimetterle ne' medesimi; per la cui quantità, dee starsi a fede del Maestro, o del Capitan della Nave; il quale però deve attestarlo, con suo giuramento, siccome voglio-

(a) *De Jur. Rom. Holland. p. 31. n. 1.*

gliono Vinnio ad Pek. (*a*); e Weiften nel fuo Trattato *de Avaria*. Dee poi praticarfi l'Avaria groffa, o fia grande, ch'è quella, di cui particolarmente fi ragiona, ne' cafi feguenti; cioè:

I. Quando, col configlio, e confenfo del Patron della Nave, degl'Iftitori, o Padroni delle merci, o della maggior parte almeno di loro, o di altri Compagni della Navigazione, fi faccia o gettito di merci, e di Ordegno del Naviglio; o rifecamento di Albero, Vele, e cofe confimili, per alleggerir la Nave da qualche imminente pericolo, fiefi di naufragare; fiefi di cader nelle forze de' Nemici (*b*).

II. Quando non facendofi gettito di cofa alcuna, fi foffriffe però la perdita di merci, che per ifgravar la Nave, in contingenza di entrare con ficurezza in alcun Porto, o in alcun fiume, fi calaffero nella Scafa, o fia Battello, e difgraziatamente col Battello ifteffo pericolaffero: il qual cafo vien dalla Legge confiderato come quello del gettito; fecondo l'infegnamento di Gerardo Nootd (*c*): il qual figura, e rifolve un tal cafo nella maniera, che fegue: *Navis onufta, non poterat cum onere intrare portum, vel flumen: neceffe fuit, merces quafdam traici in Scapham; ne Navis, aut extra flumen, aut in alio Oftio, vel portu, periclitaretur: An debet ratio haberi inter eos, qui in Navi merces falvas habent, cum his, qui fuas in Scapha perdiderunt? Non finunt verba legis, non facto mercium jactu, quem illa ut contributio fiat, defiderant. Nihil hominus, intererat omnium, communi periculo occurri, exoneratione partis mercium, in Scapham*

B 2 im-

[a] *Leg. Naut. tit. Van Schiphre Kinge Zeewerpinge Avarey art. IX.*

(b) *Ordinat. Naut. di Carlo V. dell'anno* 1581. *art.* 41. *Refp. Papin. in l.* 3. *ff. hoc. tit. Groz. Manud. ad l.H. p.* 111. *n.* 29. *Vinn. ad Pek. ad hoc tit.*

(c) *De l. Rh. de Jactu, lib.* 14. *tom.* 2. *tit.* 20.

immisse. Hoc vero Lex intendit. Æquum igitur est; quamquam deficiunt Legis Verba, perinde ex ejus mente fieri contributionem, ac si jactura facta esset (a).

III. Allor che in contigenza di gettito di merci, o di altre cose grevi, che fussero nel Naviglio, venissero le altre merci nel Naviglio rimaste, danneggiate dall'acque del Mare, le quali in alcun modo cadessero, o entrassero nella Nave: e nel caso consimile, che aperta in alcuna parte la Nave, ed introdottavi l'acqua, che poi dovesse per comun commodo evacuarsi; alcune, e non già tutte le merci nella medesima immesse, in qualche maniera deteriorassero. I quali due casi considerati, ed ammessi fra quelli, che appartengono all'Avaria grossa, o sia grande, da Porfirio Fenito (b); e da Quintino Weisten nel suo Trattato dell'Avaria; e son similmente, ed implicitamente, compresi nell'altro dall'istesso Noodt proposto, nel luogo medesimo, in cui soggiunge; *Alius casus est in dicta l. 4. §. 2. Ecce: de Navi factus est aliquarum mercium jactus: Aliæ in Navi remanserunt: Hæ factæ sunt deteriores: non quod in angulo alicubi jacerent. Et Unda penetravit. (Tale enim damnum tangeret mercium dominum, alios non tangeret); sed quod per jactum denudatæ, adspargine aquæ sunt conspurcatæ, & viliores factæ. Quæritur, an Domino, hac caussa damnum passo, conferri debeat? Fateor, non sunt jactæ merces, quod Lex postulat: Denudatio tamen præstitit damnum; eaque contingit propter jactum. In summa verò quid interest; jactas res meas amiserim, an nudatas deteriores habere cœperim? Placet igitur proinde subveniri Domino, qui merces suas propter jactum, deteriores habere cœperit, ac subvenitur ei, qui eas jactu perdiderit.*

IV. Se rapita da' Corsari la Nave, l'avesse il Padron di essa da' medesimi col proprio denajo ricomperata; o se ri-

(a) *Callistratus in l. 4. ff. hoc tit.*
(b) *Nella pred. l. 4. §. ultimo.*

rimasto Egli in ostaggio, se ne fusse pagato, o promesso il riscatto; o finalmente se in vece di denajo, si fusse per li medesimi motivi lasciato a' Corsari porzion delle merci; e con tuttocchè simili convenzioni con Corsari sieno vietate (*a*); pure ha in esse luogo l'Avaria, di cui si ragiona.

V. Nel caso ancora, in cui non intervenendovi alcuna convenzione, rapisse il Corsaro quelle merci, che dal Capitan della Nave, se gli mostrassero; avrà similmente luogo l'Avaria grande: dovendosi in tal caso presumere, che 'l Capitano, o Padrone del Naviglio, con economica prudenza, affin di salvar le merci più preziose, e per liberarsi dal pericolo, esibite avesse le meno preziose, e e le più vili; come si avvertisce da Quintino Weissen *de Avaria*, da WanLeeven (*b*), e da *Vin. ad Pe*ẑ. (*c*).

Propone in parte i casi medesimi lo stesso Noodt, nel luogo allegato, ricercando, *An redenta a Piratis Navi, collatio fieri debeat?* e ciò per lo motivo, siccome ei dice, di non essere i medesimi litteralmente espressi nella antica Legge Rodia *de Jactu*: Onde, perche da lui si suggerisce qualche cosa dippiù, che in ordine a'casi istessi giova sapersi, non sarà fuor di proposito il riferirla. Uuole Egli, che 'l doversi in essi casi contribbuire, venga approvato, e diffinito da Servio Orsilio Labeone, *hunc casum, quantum ad verba non attingit Lex Rhodia, memorat tamen Paulus Servium Orsilium Labeonem existimasse debere omnes conferre;* per la ragione: *quod hic non est minor conferendi causa, quam jactu facto levandæ Navis gratia; Redentione, æque ad communem omnium utilitatem pertinente*. E con l'auttorità dello stesso Paolo Giurecon-sul-

(a) *Placit. Phil. II. anno* 1570. *Placit. Hollan. volume* 1.

(b) *Censur. forensi p.* 1. *lib.* 14. *Cap.* 29. *n.* 3.

(c) *Hoc tit.*

fulto, ammette, che fe però i Corfari, rapite aveffero alcune cofe particolari, non doveffe aver luogo l'Avaria, ma tollerarfene il danno da chi l'abbia perdute; per la ragion, che un tal danno, non fia feguito per comun confenfo, nè per comune utilità; *quid fi Predones, five Piratæ abftulerint aliqua? Ait Paulus, eum cujus fuerint, ea perdere; non improbabili ratione, quia is non eft damnum paffus aliorum cauffa.* (*a*)

VI. Allorchè trovandofi il Naviglio nel pericolo di alcun Vado, fi debba per falvar le Merci, o la Nave, o i Paffaggieri, e Marinaj, foddisfar la conveniente mercede a' Locatori di Scafe, con le quali fi poffano trafportar le Merci, ed i Naviganti; e falvare contemporaneamente il Naviglio. Il che fimilmente milita, nel cafo, in cui falvati i Paffaggieri, i Marinaj, ed evacuate le merci, periffe nel Vado il Naviglio; per la ragione confiderata da' Giureconfulti Ollandefi (*b*); cioè, perche in tal cafo, *merces non videntur imponi Scaphis Navis levandæ cauffa; utque ea una cum aliquibus mercibus falvetur; fed magis, ipfa Navis pericolo expofita manfit, ut merces Scaphis impofitæ falvari poffint.*

VII. Se per isfuggire qualche evidente pericolo di perderfi, o di perder le merci, giudicato aveffe il Capitan del Naviglio, utile, e giovevol cofa buttarfi a traverfo in alcun Lido; e per tal prudente, e neceffaria rifoluzione addiveniffe, che rimaneffe il Naviglio per falvar le merci, o lefionato, o infranto; cofìcchè doveffe poi tollerarfi il difpendio di rifercirlo, e rifarlo; nel qual cafo, non già dal folo Capitano, ma dagl' Intereffati tutti, fi debbe per tal rifarcimento contribbuire; fecondo il Rego-

(a) *L. 2. §. fi Navis 3. ff. de l. R. de jactu. Antonio Mornacio, Giacomo Cujacio al detto §. Pietro Greg. Tolos. Synt. lib. 29. Cap. 10. n. 19. Strac. de Nav. p. 2. n. 19.*
(b) *Parte 2. Cap. 153.*

golamento di Filippo II. dell' Anno 1553. Articolo Quarto (*a*).

VIII. Se dando le vele a' venti, altri Compagni di Navigazione, non potesse il Padrone, o 'l Capitan di alcun Naviglio, ricuperar le Ancore proprie; e si vedesse per la necessità di dover anch'Egli partire in Conserva di altri Bastimenti, obbligato ad abbandonarla, col recidere i canapi, o sien corde, cui fussero le medesime attaccate: O se per insorta improvisa tempesta, dovessero similmente recidersi i Canapi di Scafa, o Battello, che fluttuando riuscissero d'impedimento al sollecito corso, che far dovesse il Naviglio: così il prezzo dell'Ancore, che si perdessero; come il prezzo delle Scafe, o Battelli, che si abbandonassero, correr debbe a commun dispendio del Capitano, e degli altri Interessati nel Naviglio; siccome avvisano Weisten, nel suo Trattato dell'Avaria, Vinnio a Pekio, ed altri.

IX. Appartengono similmente all' Avaria grande, o sia grossa, tutte le spese, e dispendj, che si soffenissero dal Padrone, o Capitano del Bastimento, per cagion di salvarsi da' gravi pericoli, che s'incontrassero, o che ragionevolmente si temesse di potersi incontrare: come sarebbe, quel denajo, il quale si pagasse a Padron di Nave armata, perche in vigor di seguita convenzione, o contratta società, custodissero le Mercantili non armate; come dispongono le Ordinanze Belgiche (*b*). Siccome alla istessa Avaria grossa appartiene quel denajo, che si spendesse per risarcimento di danni patiti da' Corsari, o in

(a) *Groz. Manud. ad Jurisp. Holl. lib.* 3. *Cap.* 29. *n.* 12. *&* 14. *Giudicio de Oleron, nel libro dell' uso, e costume del Mare.*

(b) *Ordin. dell' anno* 1623. *Arti* XXXVI. *Placit. di Holl. dell' anno* 1622. *Articolo* IV. *Ed il Giudicio di Oleron nel lib. del Us, e Cotume de la Mer fol.* 42.

in tutti, o in alcun Bastimento; che contratta avendo fralloro quella società di viaggio, la qual vulgarmente chiamasi di *Conserva*; fussero stati in alcuno incontro da' Corsari danneggiati: Quel denajo che si spendesse in compera di polvere, e balle, e che poi per difesa del Bastimento, o de'Bastimenti di Conserva, si consumasse; come vuole il predetto Ugon Grozio (*a*): Quel denajo, che si pagasse a Coloro, li quali avessero impiego di visitare i Bastimenti, ed osservare se sien'essi ben corredati, e sufficientemente provveduti delle cose tutte necessarie al viaggio, o viaggi, che si volessero, o dovessero intraprendere; siccome giudica Guidone nel libro dell' Uso, e Costume del Mare (*b*). E finalmente, quel denajo, che pagasi a' Marinaj, li quali per essere esperti de' Seni tortuosi, o scogli di alcuni Mari particolari, guidano per li medesimi i Navigli con sicurezza di non fargli perdere ne' vortici, o urtare in iscogli; lo che ricavasi dall' Ordinazioni di Filippo II. (*c*).

X. Ed ha similmente luogo l'Avaria grande, in favore del Capitan del Bastimento, e di qualunque altro Ufiziale, o Marinajo del suo Equipaggio, nel caso, che assalito da' Corsari, o da' Nemici il Legno, rimanesse Egli, o alcun de' predetti per difenderlo, o ucciso, o gravemente ferito, o di alcun membro mutilato, per cui si rendesse inabile a proseguire, o per qualche tempo, o per lo rimanente di sua vita, il proprio mestiere; dovendosi nel caso di morte, soddisfare a gli Eredi dell' ucciso l'intera mercede, vettura, o guadagno, che si sarebbe dovuto al defunto, in fin del viaggio; con somministrare ancora tutto ciò, che importi il dispendio delle Esequie, e tumulazion del Cadavere: Nel caso poi di

(a) *Nel predetto manud. ad Jus Hall. lib.* 3. *Cap.* 21. *n.* 2. *& seqq. & n. ultimo.*

(b) *Articolo* XVI.

(c) *Tit. Van Schip.*, *Articolo* IX.

di sola ferita; si debbono al ferito somministrare le spese tutte, che occorreranno per la sua cura, con fargli anche correre il salario, o mercede, o guadagno, che gli sarebbe appartenuto in fin del viaggio: E nel caso della mutilazion di alcun membro; debbe a spese della Nave salvata, e del carico di essa, oltre alla mercede, ed altro, che gli apparterebbe terminato il viaggio, ed oltre le spese necessarie a curarsi, assignarsi al Paziente, un caritatevol sussidio a potersi alimentare; come rilevasi dalle Leggi Nautiche dell' Imperador Carlo V., (*a*) di Filippo II., (*b*) delle antiche Città Anseatiche; (*c*) dal Veisten, (*d*) e dalla dottrina di Bartolo. [*e*] *Solent enim æstimari Naves, & quæ in Navi sunt; atque ex his summa confici, ut damna quæ eveniunt, in quibus sunt, & vulneratorum impendia, ferantur a Dominis Navium, & mercium, pro parte, quam habent in ea summa, & hæc ipsi Juri naturæ sunt consentanea* (*f*): lò che vien anche confermato dal Parlamento di Pariggi, citato da Marnacio (*g*), e da altri.

Tutti i sopra riferiti sono i Casi in genere, ne' quali può, ed aver debbe il suo luogo l' Avaria grossa, o sia grande; tralasciando di noverarne alcuni altri particolari, che inferir si possono da' medesimi: Onde rimane a vedere

C cioc-

[a] *Articolo XXVIII.*

[b] *Van Schipbrechinge. Artic. II.*

(c) *Articolo XXXV., Weisten.*

(d) *Dict. Tractatu de Avaria.*

[e] *Arg. l. secundum Julianum; & l. cum duobus §. quidam ff. pro socio.*

(f) *Ugon Grot. de J. B. & P. lib. 2. cap. 12. num. 25. Hanz. Theut. art. 35. Carlo V. art. 21. & 28.* Giudizio di *Oleron Art. 4. fol. 26.* nell'uso e costume del mare, stampato in Roven; la dove si adducono varj esempli.

(g) *Ad l. inter causas §. omnia ff. mandat.* contro l' oppinion di *Rebuffo in B. C. Domini.* [illegible] (h)

ciocchè in secondo luogo nel presente Capitolo, si è proposto, che vuol dire, l' esaminare quali Persone, e quali Cose, debbono nell' Avaria, o sia Contribbuzione, o Collazione concorrere: in ordine a che, egli è da sapersi.

I. Che per ciò, che appartiene alle Persone; son generalmente obbligati all' Avaria, di cui si discorre, Coloro tutti a' quali riuscì il gettito profittevole, per l'autorità della Legge (*a*): onde è, che debbono in primo luogo concorrere, e contribbuire nel risarcimento del gettito, i Padroni delle merci immesse nel Naviglio; per la ragione di aver essi le medesime salvate con la perdita fatta dagli altri delle proprie, che furono a tal vopo buttate in mare: onde milita il volgar Assioma *Nemo debet cum aliena jactura lucrifacere*; secondo l' autorità di Sesto Pomponio (*b*).

II. Sono anche obbligati all' Avaria medesima, i Padroni istessi delle merci, che soggiacquero al gettito; però con una ratizazione minore di quella, che caderebbe per gli altri (*c*); e per due essenzialissime ragioni da' Dottori tutti concordemente considerate; una delle quali è quella, di doversi riputar' egualmente il gettito profittevole a' Padroni delle merci salvate; ed a' Padroni delle cose gittate; a' Primi, perche furon salvate le proprie; a' Secondi, perche con le salvate degli altri, vengono salvate similmente le loro, nel cui valore deon le salvate contribuire. (*d*) La seconda ragione, e quella, che rilevasi dal regolarmente praticarsi il gettito delle merci, per salvar la Vita di Coloro, i quali trovansi nel pericolante Naviglio: onde, se col gettito furon rese salve le Vite degli Uomini, che eran nel Naviglio; siccome eran' esse vite, le cose più prezio-

(a) *L.1. & l.2. in fine*; e nel §.2.*in med.ad l.Rh.de Jactu*.
(b) *In l. 206. de Reg.Jur.*
(c) *L. 4. §. 2. ff. tit. eodem.*
(d) *Ant. Fab. Rational. ad l. 2. §. 4., ff. eodem*

ziose del medesimo; così dovendosi per principio di natural carità, intendere le cose tutte materiali nel Naviglio sistenti, obbligate indistintamente alla salvezza della vita degli Uomini, che in esso sono: o nel Naviglio vi sono i Padroni delle merci, o i loro Istitori; ed in tal caso, debbon' essi contribbuire; perche col gettito si proccurò l'indennità, e salvezza della vita propria, e di quella de' loro Institori; o non vi sono: e non perciò, esser deeno esenti da qualche tenue contribbuzione, per la salvezza della Vita degli altri, i quali non an curato far gettito delle proprie merci; se non per salvar le vite; per salvare almen le merci degli Assenti.

III. E son finalmente obbligati a tale Avaria, i Padroni de' Navigli, e Bastimenti salvati, col gettito delle merci; per la ragione istessa, per cui sono alla medesima tenute le merci non gittate; essendosi ancor essi Bastimenti, e Navigli libberati col gettito, dal pericolo di naufragare, o di cadere nelle mani de' Nemici. (*a*)

IV. In ordine poi alle cose, che deono nella Avaria grossa contribbuire; si novarano in primo luogo, ed in genere i Navigli, ed i Bastimenti; le merci tutte salvate, le gittate, e le deteriorate ancora; per ragion del gettito: i Padroni delle quali, siccome sono obbligati, a contribbuire per la lor rata; così possono dimandar ragionevolmente, che si ponga in Collazione il danno della deteriorazione patita nelle lor cose (*b*).

Nè da una tal general Regola, possono eccettuarsi, ed esimersi, o le cose quanto leggieri altrettanto preziose; come sarebbono, gioje, gemme, abiti, e simili; o le cose quanto grevi altrettanto vili nel prezzo: imperciocchè nell' Avaria, o sia contribbuzione, non si tiene considerazione alcuna del peso (*c*); ed appunto, perche le pre-

C 2

(a) *Dicta l. 2. §. cum in ead. 2. H. Zoes. in P. hoc tit.*

(b) *Dicta l. 4. §. 2. ff. eodem*

(c) *L. 2. §. 2. ff. h. tit.*

preziose, e leggiere, si salvano col gettito delle più grevi, e più vili: il commodo, e 'l danno debbe conferirsi, e ratizarsi, secondo il comun sentimento de' Dottori tutti, li quali trattano di tal materia. (*a*)

V. E' finalmente obbligato alla Contribbuzione il denajo, o sia la pecunia numerata, che truovasi nella Nave; per la ragion generale, ch' essendosi ancor' essa salvata, col gettito delle cose altrui, debbe ancor essa considerarsi come l'altre mercanzie, che sono nella Nave, obnossia all' Avaria: E vieppiù, perche il Padron di essa, come ogni altro Padrone delle merci al gettito non sottoposte, *in hoc videtur locupletior*, *& jure naturæ iniquum censetur quem locupletari cum alterius detrimento*. (*b*) Niente ostando il volgare Adaggio, (*c*) *Pecuniam omnia æstimare*, *& non æstimari*; Imperciocchè, il denajo, o sia la pecunia numerata, non si stima fuor di se, o sia fuor del suo proprio valore; ma si considera per quel prezzo, che nella contingenza dell' Avaria, corre appresso le particulari Nazioni, che di essa si vagliono: purche però tal denajo, che nella Nave si trovasse, non fusse qualche quantità di monete antiche, che per ragion di negozio, o per altro obbjetto, da un luogo ad altro si trasferisse; nel qual caso, o perche il vero prezzo s' ignora, o perche variasi nelle Piazze, dovrebbe affin di liquidarsi la rata, per cui abbia a contribuire, apprezzarsene il valore; non già secondo il prezzo *imposititio*, o sia secondo quel prezzo, che alla moneta fu dato dal Principe, o dalla Reppùbblica, che la fe battere; ma secondo quel prezzo intrinseco, per cui si valutarebbe il semplice metallo, che la compone; come può osservarsi appresso Giovanni de Hewia nella parte seconda, appresso la Cu-

ria

(a) *Giudicio de Oleron. fol. 67.*

(b) *Pietro Vander Schelling*, *in Diatriba de l. Rh. Cap. 5. n. 2.*

(c) *L. 2. §. 2. ff. ad l. Rh. de Jactu*, *& ibi Cujac.*

ria Filippica, (*a*) e nel Regolamento di Filippo II. (*b*) e in Weiſten, Van Avariye; il quale aggiunge eſſere così ſtato deciſo ſoventi volte ne'Tribunali.

Spiegato avendo quali Perſone, e quali Coſe ſtrettamente obbligate ſieno alla groſſa Avaria; primacchè ſi paſſi alla ſpiega del dippiù, in codeſto ſecondo Capitolo propoſto, ei ſembrar debbe ad ogni un ragionevole, il ſoggiungere, quali Perſone, e quali Coſe, non ſieno regolarmente alla Avaria medeſima obbligate; ſiccome ſembrar ſimilmente debbe utile, e neceſſario lo ſciogliere alcune difficoltà, che incontrar ſi potriano ſopra di quanto ſi è già, o nell'affirmativo, o nel negativo, propoſto. Cominciando adunque dal più nobile, cioè dalle Perſone, ei convien che ſi ſappia.

I. Che non ſono all'Avaria groſſa obbligati gli Uomini, e le Donne che truovanſi nel Naviglio; per la comun Regola, che i Corpi libberi, non ſoggiacciono ad alcuna eſtimazione; ſiccome dalla Legge Civile vien diffinito, (*c*) e non potendoſi eſtimare; per legittimo conſeguente, nemmen deono contribbuire.

II. Giudicaſi per la Regola iſteſſa, anche dalla contribbuzione eſente l'Infante, il quale nato nella Nave, in tempo del viaggio, corſo abbia il pericolo, per cui fu il gettito riſoluto: E ciò non ſolamente per eſſer l'Infante, Corpo libbero; ma per la legal ragione, di dovere il Parto ſeguir la condizion del ventre, *Partus ſequitur ventrem* (*d*), o ſia della Madre libbera, di cui l'Infante è parte, e diceſi anche membro; in tal maniera, che non è nemmen obbligato a pagar per ſe Noleggio, o Vettura. (*e*)

III. E così ancora, non an fralle Perſone obbligazione alcu-

(a) *Lib.* 3. *Cap.* 13. *n.* 5.
(b) *Articolo* VII. *Vedi Ugon Groz. nella detta l.* I.
(c) *L.* 2. §. 2. *ff. ad l. Rh. de Jactu, & ibi Cujacius*
(d) *L. ſed addes* §. 6. *ff. locati* 61.
(e) *Giudicio di Oleron. fol.* 38.

cuna di contribbuire, Coloro, che dato avessero ad interesse danajo al Padron del Bastimento, con la speziale, e particolar Ipoteca sulla Carena; che vuol dire, sulla principal parte della Nave: Imperciocchè, sebbene ad un tal Creditore, incumber dovesse la conservazion della cosa allui per lo suo credito, a guisa di pegno convenzionale ipotecata; non rimanendo però un tal pegno appresso di lui; come degli altri addiviene; non è egli però da Legge alcuna obbligato, a concorrere nelle spese, che si facciano, per la conservazion del pegno; secondo vogliono i Dottori tutti, appresso Giovanni Voet; (a) ivi: *Excipitur verò a contributionis onere, qui Fœnus nauticum Magistro Navis credidit sub pignore Carenæ; Et si tales Creditores videntur interesse, ut jactu mercium salvetur Navigium. Nam hic quidem est Creditor Hypotecarius, cujus interest pignus suum salvum esse (b); sed tamen non tenetur conferre; quia nusquam, in jure cautum est, ea quæ in pignoris conservationem impensa sunt, per Creditores hypotecarios, debere solvi:* purche però, come si è sopra accennato, rimanghino le cose pignorate appresso de'Debbitori.

IV. Può finalmente aggiugnersi in senso passivo, e negativo, fralle Persone, che non debbon contribbuire, alcuna di esse, la qual cercar non possa, che in suo favor si contribbuisca: Come sarebbe Colui, il quale in caso di perdita di sue mercatanzie, rapite da' Corsari, le avesse da' medesimi con suo particolar dispendio ricomperate; nel qual caso, non potrebbe, Egli pretendere, che da gli altri in suo favor si contribbuisse; come rispose Paolo Giureconsulto, riferito dal Noodt, nel luogo istesso: *Ait Paulus (c), nec conferendum ei, qui suas merces redemerit: sensus est; si quis merces suas separatim a Cæteris redemerit; nec ei quidem conferendum, eo quod, magis suum* quam

(a) *Ad P. hoc tit.*
(b) *In l. 6. hoc tit.*
(c) *In l. 2. §. 5. hoc tit.*

quam communem negotium gessit.

V. Tra le cose poi, che secondo l'insegnamento de' medesimi Dottori, non sono da estimarsi, perche non deeno conferire; tengono il principal luogo, le Cibbarie, vulgarmente comprese sotto il nome di *Esculenta*, *&* *Poculenta*, le quali considerandosi necessariissime alla conservazion della vita degli Uomini, che sono nel Naviglio; siccome rimangono per tal motivo immuni dal gettito, così deeno anche giudicarsi esenti da qualunque Collazione, che farsi dovesse, in risarcimento del gettito: purche però esse cibbarie, sieno per verità nella Nave immesse a titolo di alimentare i Passaggieri, e l'Equipaggio del medesimo.

In ordine a che, bellissima è la riflessione del Giureconsulto, riferita dal Noodt, nel luogo ove sopra. Vuole Egli, che a riserva degli Uomini libberi, tutto il dippiù, che sia nella Nave, debba contribuire, a riserva però de' cibbi, che godono tale esenzione, per potersi dare il caso, di dover servire al comun commodo: *Hac caussa, libera excipit Capita*: son parole dello stesso Noodt, relative alla dottrina del Giureconsulto; *nolens pro his dari, quia nullum horum æstimatio est. Etenim ab his excipit Paulus, si quæ consumandi causa imposita sint; Cibaria videlicet: eo magis, quod si quando ea defecerint in Navigatione; quod quisque haberet in commune referret.*

E ciò per la innegabil ragione, che si considera riflettendosi alla auttorità della Legge (*a*), la qual vuole, che mancando i cibbi nella Nave; Ciascun che ne abbia, debbe porgli in comunità, affinchè possano tutti, secondo il proprio bisogno avvalersene. *Inter eos enim, qui eademque Navi per Mare vehuntur, victus communio est, tempore necessitatis, ut & in obsedione Urbis, tempore inediæ*, scrisse Ugon Grozio *de Jure Belli*, *&* *Pacis* (*b*); appresso

(a) *L. 2. §. 2. hoc tit. in fin.*

(b) *Lib.II. Cap.2.n.6. & Manud. alla l.H.lib.3.Cap.29.n.18.*

so allo stesso Giureconsulto, il quale giudicò, *ea conside-rari tanquam futura Omnium communia; at si quando defe-cerint in Navigatione, ad omnium conservationem in medium conferenda: urgente necessitate servandi omnes.*

Quindi è, che sogliono i Giureconsulti, in tal proposito ricercare, se veramente una tal necessità, indur possa ne' Naviganti, e ne' Cittadini, che nella Nave, o nella Città soffrono penuria, e carestia di viveri, auttorità di obbligar Chi ne tenga per uso proprio, ad esporgli al comun commodo di tutti i Bisognosi?

In risposta del qual quesito, sostengono alcuni Dottori, potersi ciò praticare, non già in vigor della urgente necessità, in cui sieno o i Naviganti, o i Cittadini; ma in vigor di quella antica Comunione, la qual pri-ma della division delle cose ammessa, e stabilita dalla Ragion delle Genti, era stata fra' Popoli, dalla Legge della Natura introdotta; siccome sembra, che voglia Bartolo, il quale contra il sentimento di Baldo, sostie-ne ancora essere, per lo stesso principio, in tale urgenza similmente permesso, e lecito il furto, senza che 'l La-dro nemmen sia a restituzione alcuna obbligato.

Che non sia però così, e che la sola forza d'indispensabile comune necessità, sia quella, la quale obblighi i deten-tori di Vittovaglie ad esporle, per chi ne abbia estremo, e preciso bisogno, o nella Città assediata, o nella Nave, che trovandosi fra' pericoli in alto mare, non possa di altronde provvedersene; il risolve, e 'l sostiene, Ugon Grozio (a), per la ragione, ch' ei considera; cioè, che sebbene dal dritto delle Genti, furon le cose tutte fra' Particolari distinte, e divise; in maniera che ne passò l' intero, e particolar dominio in Coloro, fra' quali fu-ron esse partitamente divise; non s' intese però incluso in tal divisione, il Caso della necessità; per cui esiggen-do l' Ordine della Natura, che sia ciaschedun maggior-mente

(a) *Nel luogo sopra citato.*

mente obbligato a conservar se stesso, che a non rapir l'altrui; ben può, dove estremo bisogno il richiegga, rapir l'altrui, per conservare se stesso; contuttocchè, ciò alle Leggi delle Genti, per la predetta divison delle cose si opponesse: *Quia Leges Hominum, res inter se dividentium, suis placitis, naturæ dictamina, neque vertere possunt, neque mutare*; e per l'altra efficacissima ragione, per cui ammettendosi, il doversi in caso, che due Leggi tralloro si oppongono, seguir la più antica; molto più ciò convenga in quei casi, ne' quali per l'osservanza della più antica, concorra ancora la necessità: e la più antica sia fondata in alcun principio di Legge, o disposizione Divina; come sarebbe nella specie delle due Leggi, delle quali si discorre; la di cui più antica, e più consentanea alla Divina Ordinazione, è quella, da cui si ammette la comunicazion delle cose tutte per uso comune, ed indistinto di tutte le Creature ragionevoli, per le quali Dio le creò: alla cui comunione la Legge delle Genti opponendosi, Chi non vede, che alla Divina Ordinazione resista? *Divisio etiam rerum*, conchiude Pietro Vander Schellingh (a), *toto humano Generi sustentando, a Deo creatarum, injusta omnino est, & nulla, si vel minimè Naturæ Legi in tantillo adversetur*.

Essendo dunque la necessità estrema, e non già il regresso alla Legge antica della Natura, quella, che permette il valersi de' cibbi di altrui dominio, in occasion di penuria di vittuvaglie; ei dovrà ciò praticarsi in maniera, che si soccorra nel tempo istesso all' indigenza de' Bisognosi, ed alla indennità del Padron de' Cibbi; col far, che 'l medesimo, o gli venda a giusto prezzo, o gli dia ad imprestito a chi ne abbia bisogno; bastando, che in qualunque modo, si soccorra al Prossimo, affinchè non soccomba al disaggio; ma senza alcun danno, o interesse di chi il soccorre: *Cum sufficiat per mutuum, vel* ven-

D

(a) *In Diatriba de l. Rh. cap. IX. in fine*.

venditionem, *vel alia via*, *proximo*, *qui alioqui solvendo est*, *& restituendo*, *consuluisse*; come vogliono Covarruvias, (*a*) ed altri insigni Canonisti, e Teologi (*b*). Onde è, che in occasion di carestia di cibbi nella Nave, e di difetto di commodo di procurargli; perchè gli Uomini, che in essa sono, non muojano per la inedia; possono, siccome si è detto, astringersi gli altri, che ne tengono, a porgli in comune, affinchè tutti ne abbiano; ma contemporaneamente, ei si debbe, o pagarne, o prometterne a' Padroni, o la restituzione, o pure il prezzo; siccome rilevasi dall' allegato Ugon Grozio, de I. B. & P. (*c*), e dal Consolato del mare (*d*).

VI. Contro di ciò, che vien disposto da particolar Legge, (*e*) da cui si vuole, che debbiansi estimare anche gli Abbiti di Coloro tutti, che sono nel Naviglio, si reputano comunemente franchi dalla contribbuzione gli Abbiti, che usualmente vestono i Naviganti; e gli Anelli, o altre gioje, che per proprio ornamento i medesimi portassero: e ciò non solamente in seguela di altra Legge Civile, (*f*) ma per la ragione ancora; *Quia hujusmodi rebus Navis non oneratur*, *nec earum jactus eam levare posset*, considerata da Loccennio, e dal Giudizio da Oleron (*g*); il quale espressamente lo dice in queste parole: *Si*

(a) *Lib. 2. cap. 3. de furt.*

(b) *Sim. Vesc. Inst. Theol. lib. 3. sect. 11. cap. 9. e 10. Stefano Curcell. act. Crist. Inst. lib. 7. §. 8. Rivet. in Decal. præcept. 8. Ames. de Cas. Cosc. lib. 5. cas. 50. num. 7. Lessio de Just. & Jure lib. 2. cap. 12. dub. 12.*

(c) *Lib. 11. cap. 2. n. 6. & Manud. ad L. H. cap. 29. n. 20.*

(d) *Cap. 106.*

(e) *Dalla l. 2. §. 2. ff. hoc tit.*

(f) *L. 11. ff. Naut. Caup. Stabular.*

(g) *De Jure marit. lib. 2. cap. 8. num. ult. Groz. Manud. lib. 3. cap. 29. num. 18. G. Van Groenewegen de Legib. abrogatis. Ordinat. Weysbuy artic. 41.*

Si quelq' un à de l' argent dans se Coffre, qu'il le tire, e le prenne sur soy, il n' an payera rien (a). E l'Ordinanza di Filippo II. dice lo stesso (b): *L' argent mounoye entre en Avarie, sous ce que l' homme à la coutume porter sur soy, comme estant accessoire a sa personne.* (c).

VII. Nè finalmente può cercarsi apprezzo, o Contribbuzione per danajo, gioje, ed altre preziose cose di leggier peso; le quali racchiuse in piccoli Cesti, o claudestinamente involte in sarcine; non consignate al Padron della Nave, nè notate nel Libro del suo carrico, fussero state tra le altre cose gittate in mare; poicchè in tal caso, al più, al più cercar si potrebbe apprezzo, e Contribbuzione, per li Cesti, o sarcine gittate: e ciò, per la ragione, che ciascun Mercadante, o Passaggiero, o Marinajo, rivelar debbe fedelmente, o al Padrone, o allo Scrivan della Nave, qualunque cosa, nella medesima immetta; così trovandosi dichiarato da Filippo II. (d); da Weisten, (e) e dal Consolato del mare (f). Oltre la qual ragione, vi sarebbe l'altra, che nasce dal giudicarsi in tal caso, inavvertentemente, e fuor di alcuna cognizione, o deliberazion di animo, gittate quelle cose preziose, che immesse nella Nave, *inscio Navarco*, furono *ignoranter* gittate; ed in conseguenza riputar dovendosi come cose *furtuito* gittate, non entra per esse, nè apprezzo, nè Contribbuzione; nella maniera appunto, che nè apprezzo, nè Contribbuzione entrarebbe nel caso, che accidentalmente, e non già per qualche consigliata utilità, si perdesse alcuno Schiavo, o perisse alcuno Infermo, il qual fusse nella Nave; secondo giudica Vander

D 2 Schel-

(a) *Fol.* 37.
(b) *Al tit. dell' Avaria art.* 7.
(c) *Bart. ad l. si labor §. cum in eod. ff. ad l. Rh.*
(d) *Art. V.*
(e) *De Avaria Art. V.*
(f) *Cap.* 100. e 257.

Schellingh nel luogo allegato di sopra : *Servi, vel aliæ merces fortuito pereuntes, quia hujusmodi damnum non fit propter communem utilitatem*; (*a*) *neque ex consilio, sed casu. Casum autem præstat Dominus*; come similmente si sostiene da Pechio; (*b*) per le dottrina, che 'l più volte allegato Noodt, ricava dal Responso di Paolo : (*c*) *Ait Paulus, servorum quoque, qui in mari perierint, non facienda est magis æstimatio; quàm si qui ægri in mare decesserint, aut aliqui se se præcipitaverint.* Essendo giustissimo, che un tal danno, come quello, che non è accaduto, *nec levandæ Navis caussa*, nè per alcuna comune utilità, ma per caso inopinato, fortuito, e di particolar danno; non ammetta Contribbuzione, *ubi enim contributio vertitur, non aliud putatur damnum, quàm levandæ Navis gratia in communi periculo facto*.

Alla qual ragione, ed auttorità ei non debbe rincrescere, che si aggiunga una convincentissima riflessione del Casaregis, (*d*) cioè, che procedendo l' Avaria grossa da un danno volontario, che irrogasi a mercatanzie, o ad altre cose, che sieno nella Nave, per allegerirne però il peso, e salvarne altre, che similmente si truovano in essa, posta già in alcun pericolo di perdersi; (*e*) qualora il danno irrogato, fusse accaduto involontariamente, che vuol dire per alcun caso fortuito; allora non ha luogo una tale Avaria, e non debbono alla rifazion del danno contribbuire, nè le Cose, nè la Nave, nè le Persone; appunto perche il danno irrogato, non è accaduto, per

alcun

(a) *Arg. l. 2. §. 1. hoc tit. & l. 6. eod.*

(b) *De Re Naut. ad l. 2. hoc tit.*

(c) *Dicta l. 2. §. 8.*

(d) *Discurs. 121.*

(e) *L. 1. & 2. §. si conservatis in fine; Et §. si Navis in prin.; & l. cum Arbor 3. ff. ad l. Rh. de jactu, ibique DD. & maxime Pek., & Vinn. Van Leewen ad Veysten de Avaria n. 34. & 35. Kurike ad Jus Marit. Hanseat. tit. 8.*

alcun fatto volontario, *aliquo voluntario facto hominis*, *sed sine hominis facto & consensu*; la qual ragione dallui si fonda sull' auttorità di più Leggi Civili (*a*); conchiudendo, che in qualunque caso di danno, sempre che'l medesimo accaggia o in mare, o in Terra per comun risoluzione degl' Interessati, che sono nella Nave, debbe aver mai sempre luogo l' Avaria, con tuttochè il danno non sia seguito per cagion di gettito; siccome vogliono con lui altri gravissimi Dottori. (*b*)

Non è però quanto si è detto da ammettersi così generalmente, ed indistintamente che non vi si ricerchi qualche cosa di più; poicchè oltre al dover' essere il danno volontariamente irrogato, si esigge ancora, che sia stato irrogato con effettiva utilità, o di Coloro medesimi, che l'an patito, o di altri, che, non avendo patito alcun danno, abbiano col danno altrui, conservate le cose proprie; di manieracchè, se mai per qualunque danno volontariamente patito, ed irrogato, niente si fusse salvato; e così il Naviglio, come ogn' altra cosa in esso rimasta, si fusse disgraziatamente perduta; non ha luogo alcuna Contribuzione; anche nel caso, che le cose gittate, o perdute si ricuperassero; secondo il comun sentimento de' Dottori tutti, sostenuto dall'auttorità di più Leggi Civili (*c*) dall' istesso Casrregis accennate: e dalla sostanzial qualità,

(a) *Tex. in l. 3. §. si conser. in prin. §. si Navis vers. quod vero l. 5. & 8. ff. ad l. Rh. de jactu Pek. ad l. 1. num. 1. ff. ad l. Rh. Vinn. ad eundem l. 2. §. si conserv. lit. A. fol.* 206. *ff. ad l. Rh. Marquard. de Jure mercaturæ lib. 3. cap. 4. n. 3.*

(b) *Pek. ad l. 1. n. 1. ff. ad l. Rh. de Jactu. Kurik. ad Jus marit. Hanseat. tit. 8. art.* IV.

(c) *L. 5. & l. 7. ff. ad l. Rh. de jactu. Pek. d. l. 5. Vin. ad eundem l. 2. §. si conser. lit. A. fol. 206. & lit. C. & D. in l. 5. lit. A. ad l. Rh. Loccen. de Jure marit. cap. 8. num. 7. & 17. Marquard. de Jure mercat. lib. 3. cap. 4. n. 36. Targa Ponderat. mar. cap. 76. §.* di quanto di sopra *fol.* 318.

tà, o sia natura dell' azione, per cui cercasi la contribbuzione; la quale essendo *in rem scripta*, *perinde si res salvatæ*, *postea pereant*, *Domini mercium liberationem consequuntur* (*a*). Or sebbene con quanto si è detto, sembrar potesse sufficientemente diffinito, quali Persone, e quali cose sieno, o non sieno all' Avaria grossa obbligate; non è però, che in ordine a tutto ciò, non resti ancora molto dippiù a proporsi, ed esaminarsi; il che si andrà cercando, e risolvendo ne' seguenti particolari Quesiti.

I. Cercasi adunque in primo luogo, se nel caso, che alcun Compagno della Navigazione, *Socius Nauticus*, o alcun Marinajo dell' Equipaggio, immessa avesse nella Nave qualche sua particolar mercatanzia, senza pagarne il nolito; aggevolezza, che suole regolarmente praticarsi, pur che però le cose immesse, *notabiliter non excedant*, *taxam quæ Nautis ex Consuetudine concedi solet*, come afferma Weisten; debba in contingenza di essersi le merci stesse col gettito di altre merci salvate, contribbuire? e si risponde, che sì: ma ad una rata più mite; e ciò per onesta equità; e non già perchè così Legge alcuna ordinasse, come spiega Quintino Weisten nel suo Trattato di Avaria. Ma quando l' accennata Tassa esse merci eccedessero, debbano interamente contribbuire, per la ragion, che si considera dall' istesso Quintino Weisten; (*b*) *Quia prædicti Nautæ*, *tali casu pro Mercatoribus haberi debent*.

II. Si cerca in secondo luogo, se sieno all' Avaria, di cui si tratta obbligate, quelle merci, che o dopo il gettito eseguito con salvezza della Nave, da' Pescatori si ricuperassero, ed a proprj Padroni si restituissero; o dopo essersi

(a) *Joannes de Hevvia lib. 3. de Com. Naval. cap. 13., num. 9. & 11.*

(b) *De Avar. §. 27. & ibi Vicq., & Van Leevvens Kurik. ad jus Hansiat. marit. tit. 8. Art. IV. §. Tertio etiam.*

ſerſi la Nave con tuttochè allegerita dal gettito, diſgraziatamente ſommerſa; ſimilmente da Peſcatori della Nave iſteſſa naufragata, le merci, che erano in eſſa rimaſte, ſi eſtraeſſero, o le prime gittate ſi ripeſcaſſero; e ad un tal queſito, ſi riſponde, che qualor col gettito, fieſi ſalvata la Nave; conforme vengono in Contribbuzione le mercatanzie ſalvate con eſſa, ed in eſſa rimaſte; così debbono ancor contribbuire le merci, ed ogni altra coſa gittata, la qual poi ſi ricuperaſſe; per la ragione, che le rimaſte nella Nave, ſi ſono ſalvate con le gittate; e le gittate ſi ſon ſalvate, perchè gittate in luogo, in cui ſi ſon potute da' Peſcatori ricuperare. Se poi fieſi la Nave perduta, non deeno contribbuire, nè le gittate prima che la Nave ſi ſommergeſſe, nè le ripeſcate dalla Nave ſommerſa, perchè dove non ſi ſalva la Nave, l' Avarìa non ha luogo. Così riſolve i predetti caſi Vander Schellingh, (a) ſcrivendo: *Et Navim eſſe ſalvam oportet:* (b) *Nam ſi Navis, jactu levata, poſtea tamen perierit, nihil conferendum eſt, quia Vectores, inde nullam utilitatem habent; Et Jactus non venit in Tributum, niſi ſalva Nave* (c), *ut adeo, ſi merces jactæ apparuerint, ſuis debeant reſtitui Dominis, abſque ullo contributionis onere,* [come ſi è anche ſopra accennato] *ſi ſcilicet Navis perdita ſit; quia merces relictæ in Navi ſubmerſa, non perierunt, ut jactæ cauſa ſalvandæ Navis, quæ periit; ut Calliſtratus reſpondet* (d). *E contrario ex Rebus, quæ cum Navi poſt jactum merſæ ſunt, iterumque per Urinatores extractæ, contribuendum eſt Dominis rerum projectarum in d. l. &* §.; *quia jactus has ſalvas ſecit; nam niſi jactu levata eſſet Navis, nunc eo in loco non periiſſet, ubi Urinatorum ope-*

ra

(a) *In Diatrib. cap. 6. n.11. & infra.*
(b) *L. Amiſſ. Nav. 5. ff. hoc tit.*
(c) *L. 4. hoc tit. in fine.*
(d) *Citat. l. 4. §. in fin.*

ra utilis esse posset. Si jactæ non essent, per Urinatores quòque recipi non potuissent. (*a*)

Propone la ricerca medesima il Noodt, ed esaminandola, su de' principj istessi, forma anch' Egli, e risolve i predetti quesiti; ed oltre all'aggiugnervene un'altro da' proposti diverso; compruova con maggior evidenza il sentimento, e decisione del predetto Schelling. Ammette Egli perciò, che si riferisce a' predetti quesiti, non aver luogo l'Avaria nel caso, in cui seguito il gettito, non siesi salvata la Nave, e dice, rendersi ciò chiaro dalla disposizion della Legge Rodia: *Ut jactus veniat in Tributum postulat, Navem qua de jactus factus sit, esse salvam: is articulus clarat ex l. 4. hoc tit., nec alia eget confirmatione; nisi cui dubium est, Legem Rhodiam, jactu mercium facto, levandæ Navis gratia, dum jubet omnium Contributione sarciri, tunc, si is, merces quæ in Navi manserunt, omnibus salvas præstit, salva Navi*. Entra poi nel dubbio della sossistenza di tal conchiusione per le cose gittate, e ripescate di poicchè sia la Nave sommersa; aggiungendo: *Sed nescio an sic definiat Hermogenianus l. 5. ff. hoc tit. ex sententia Legis Rhodiæ; docens, hanc æquitatem placuisse. Verba: Amissæ Navis damnum, collationis consortio non sarcitur per eos, qui merces suas naufragio liberaverunt: nam hujus æquitatem tunc, admitti placuit, cum jactus remedio, cæteris in communi periculo, salva Navi, consultum est*; la qual risoluzione non piacendogli, vorrebbe, con l' auttorità di Sabbino, e di Callistrato, che le cose gittate, e ripescate anche nel caso, che la Nave sommersa fusse, in qualche equitativa maniera, contribbuissero, per la benigna interpetrazione, che far si dovrebbe, non già dalle parole, ma del fin, della mente di detta Legge; per cui creder si dovrebbe equitativamente alla Avaria obbligata, qualunque cosa, che dopo il gettito, e dopo la sommersion della Navè, ad alcun riu-

(a) *Vid. H. Zoes.; & Joan. Voet. ad h. tit.*

riuscisse ricuperare: *Quæstioni est, an merces, per Urinatores extractæ pertineant ad Collationem? Sabinus putavit: & Callistratus l. 4. §. 1., hoc tit. ait, eum æque respondisse: id vero, ut Ego espono, est benignè; nam angustia, & subtilitas Regulæ Legis Rhodiæ, contributionem, nisi salva Nave, non sinebat; sed Sabinus hanc æquè, idest benignè interpetratur ex Legis fine; arbitratus, si ex Nave quid conservatum sit qualicumque modo, obtineri finem Legis unum querentis, an ipsa Navis, aut ex ea aliquid servatum sit, non quomodo: Cum presertim parum referat*. L' accennata benigna equità, non si estende però dallo stesso Auttore all'altro caso, ch'ei figura, e che non è da Vander Schillingh considerato, della Nave sommersa, senza che precedentemente alla sua disgrazia, fusse stata essa col gettito alleggerita; volendo, che salvandosi in tal caso le merci, col pescarle, e raccoglierle dal Mare, non sieno esse obbligate ad alcuna Avaria, in favor del Nocchiere, ché perduta abbia la Nave; per la ragion, ch' ei ricava dalla auttorità di Ermoggeniano, il qual vuole, che non per ogni danno, che segue in Mare, o a Nave, o a mercatanzie, debba contribbuirsi; ma unicamente per quel danno volontario, che siasi col gettito irrogato, o alle merci, o alla Nave, risecandone alcun' Ordegno; e non senza la prudente speranza, ch' ei vuole anche verificata, di poter così, o salvar dal pericolo, che si teme, la Nave, con parte delle merci; o se non altro, la Nave sola: *Ecce Navis tempestate ammissa est, nullo ante, jactu marcium facto: aliqui suas ex naufragio recuperaverunt; idest ex Naufragio conservarunt: Dubitatur: an damnum amissæ Navis debeat refici collatione salvatarum mercium? Non placet Hermogeniano: & justa ratione; & ratio est: quod non damnum, qua damnum in Mare factum, præbet contributioni causam; sed damnum jactu factum: hac mente, ut cæteris in communi periculo consuleretur. Nec contentus hac ratione est Hermogeniann: præterea desiderat, ut*

E cæte-

cæteris illo remedio , salva Nave , sit consultum . Fuerit igitur , auctore Hermogeniano , mens Legis Rhodiæ ; ne petatur Contributio , eo quod est damnum datum ; & si mercibus in Mare jactis , Navis levandæ gratia ; sed ideo quod aliorum merces , jactus remedio , salva Nave , conservatæ sunt , quod jactus speratum finem obtinuit .

III. Oltre al precedente caso , in cui si è figurata la Nave sommersa , con porzion di merci , ch' erano in essa ; ne propone il Giureconsulto un' altro (*a*) ; in cui si vuole la Nave non già perduta , ma deteriorata ; o di qualche Ordegno , ed Attrezzo disarmata : *Conservatis mercibus deterior facta est Navis , aut quid exarmavit* : Onde dimandasi in terzo luogo , se per tal deteriorazione , o danno alla Nave irrogato per salvar le merci , debba dalle merci salvate contribbuirsi ? E si risponde , con la distinzione , che siegue . O 'l danno è accaduto precedente richiesta degl' Interessati , i quali trovandosi nella Nave , e sorpresi da alcun timore , come da quello di cadere nelle mani , e forze , o de' Corsari , o de' Nemici ; obbligato avessero , il Capitano , il Padron della Nave , a non proseguire il destinato viaggio ; ma a nasconderfi in luogo rimoto , e sicuro ; di onde poi uscendo , o si rompesse in qualche parte la Nave , o facesse perdita di Ancore , Sarziame , e simili Ordegni ; non solamente debbe da Coloro , che l' an voluto , risarcirsi un tal danno ; ma debbe ancora giudicarsi la Nave esente dal contribbuire ; siccome vien disposto dal Consolato del Mare ; ed approvato da altri Dottori (*b*) : O un tal danno è accaduto , per causa necessaria ; qual sarebbe quella di aver dovuto per sua corrispettiva obbligazione , il Nocchiere far cosa necessari a per salvar la Nave , e le merci ; ed in tal caso , o perche è necessaria la deteriorazione delle cose mate-

(a) *Alleg. l. 2. ff. hoc tit.*

(b) *Nel Cap. 109. Paolo de Castro ad l. 2. §. si conservatis ff. ad l. Rh. ; Petron. Satiricon. Cap. 61.*

materiali, di cui alcuno si serve; o perche accidentalmente sogliono anche esse con l' uso deteriorarsi; non si debbe contribbuire; per l' argomento a simili ricevutissimo *in jure*; ciò è, che non può dirsi alcuno obbligato a risarcire al Fabbro, il danno per alcun convenuto lavoro, o naturalmente, o accidentalmente ne'suoi istrumenti patito. In tal maniera, e con la parità istessa, risponde al proposto quesito il Noodt, scrivendo (a): *Nulla est facienda Collatio, quia dissimilis earum rerum causa; quæ Navis gratia pereunt; & earum pro quibus mercedem aliquis acceperit. Nam, & si Faber incudem, aut malleum fregerit, non imputaretur ei, cui locaverit opus. Sed si voluntate Vectorum, vel propter aliquem metum id detrimentum factum sit, hoc ipsum sarciri oportet.*

Ei non è però in seguela di ciocchè si è detto nella prima parte della proposta distinzione del presente Quesito, da ommettersi 'l ricordare, ed avvertire a' Mercadanti, che sieno nella Nave; o a i di loro Institori, di non esser molto facili a proporre al Nocchiere il lasciar correr la Nave a seconda del vento, che la minaccia, ed a parte opposta al suo destino; o che altro in essa si faccia, per cautela di alcun pericolo, che si tema; e che quando sieno in voto di farlo, lo faccino almeno con la protesta, di voler solamente contribbuire ne' danni, che in esecuzione di lor richiesta, e consiglio, o 'l Nocchiere, o la Nave patissero; e per quelle cose sole, che nella da lor proposta maniera si salvassero: poiche altrimenti praticando; deeno soddisfare al Nocchiere, tutto il danno, che dal medesimo, o dalla Nave si sofferisse; secondo giudicano Paolo di Castro (b), Giovanni d' Hevia (c), il

E 2 Mar-

(a) *In lib. 6. hoc tit.*
(b) *In l. 2. §. si conservatis, ff. ad l. Rhod. de Jact.*
(c) *In lib. 3. de Commerc. Naval. Cap. 13. a n. 11., ad 13.*

Marquardo, ed altri (a), che possono appresso a' predetti osservarsi.

IV. Altro caso, anche a disgrazia patita dalla Nave relativo, è quello che rilevasi da un Responso di Giuliano. (b) Se mai, dice egli avvenisse, che aggitata da tempesta la Nave, le fussero per colpo improviso di alcun fulmine brusciate le Vele, tolto l'Albero, le Antenne, ed altri necessarj attrezzi, ed istromenti da navigare; onde dovesse prima in alcun porto ritirarsi; ed ivi alla rinfusa de' patiti danni risarcita, proseguisse poi il suo viaggio, ed al destinato Porto, con l'altre sue mercatanzie pervenisse; cercasi in quarto luogo, se debbansi tali danni patiti dal Nocchiere, con comune contribbuzion riparare? Risponde lo stesso Giureconsulto, di nò, per la convencintissima ragione, che la spesa erogata nel risarcimento di tai danni, anzicchè alla conservazion della mercatanzia, deeno alla necessaria riparazion della Nave riferirsi: *Hic enim sumptus instruendæ magis Navis, quam conservandarum mercium gratia factus est*. Fuor della qual ragione, militarebbe anche quella di doversi i danni patiti rifondere a caso furtuito, per cui come altrove si è diffinito (c), non si ammette Avaria; perche regolarmente in essi non concorre deliberazione alcuna, o volontà degl' Interessati; nè sogliono tai danni avvenire per comun conservazione delle merci, e della Nave: come considera Giulio Paolo, nelle sue ricevute sentenze. (d)

V. Cer-

(a) *De mercat. lib. 3. Cap. 3., de Jur. Naval. Rhod. n. 39.*

(b) *Per l'auttorità della l. Navis 6. ff. ad l. Rh. de Jactu. Vinn. ad eandem lit. H. l. si laborante, ut si conservatis l. Navis ff. hoc tit.*

(c) *Lib. 2. tit. 7. §. Nave*

(d) *Appresso Caparel. in Resolut. 159. n. 3. & seq. Casareg. disc. 46. n. 54. tomo 1.*

V. Cercasi in quinto luogo, se obbligato il Nocchiero a non proseguire per qualche tempo il suo viaggio; o per fatto di Principe, o per ghiaccio, che inceppato avesse alcun fiume, o per altro consimile impedimento, per cui sofferisse dispendio non regolare, obbligar possa i Padroni delle merci immesse nel Naviglio a contribbuire all'interesse per ciò dallui tollerato? Vogliono concordamente i Dottori; che in ciascun di essi Casi, *non sit conferendum*, e si rapportano alla decision fattane dal Consolato di Pisa, con la cui auttorità ben può dirsi ad un tal Quesito risposto; ma qualora se ne bramasse ragione, può similmente inferirsi dal riflettere, che l'agghiacciarsi il fiume, o l'ordinarsi dal Principe, che i Bastimenti non partano da'suoi Porti; son similmente Casi fortuiti, pe'quali, non si ammette Avaria; e deeno riputarsi alieni dalle Regole, ed effetti del Contratto di Locazione, e Conduzione, per cui si potrebbe della accennata decision dubbitare. Spiegasi, e risolvesi un tal Caso da Kuriche (*a*), proponendosi il solo della Nave angariata dall'auttorità del Principe, o della Repubblica; ch'è lo stesso, che la Nave dalla forza del Principe impedita, a potere il convenuto viaggio proseguire: e giovarà per maggior chiarezza di ciò, ch'egli giudica le di lui parole riferire: *Ubi Locatio Navium facta est, Conductor de talibus casibus, & damnis, quæ Prædonum, & Hostium incursu, vel etiam tempestate inferuntur, non teneantur; sed omne hoc casibus fortuitis accenseatur, quos Conductor non præstat* (*b*). *Quid ni ergo, etiam hoc in casu, ubi a Principe, vel Reppublica, promissa aliqua certa mercede, Navis angariatur, usibusque publicis adhibetur, quod idipsum locationem, & conductionem sapiat? Damno, quamvis nulla mertes interveniat; idem tamen juris esse censet; quia sicut suum cuique factum nocere; ita nemo ordinariè ex facto alie.*

(a) *Quest.* 78. *n.* 10.
(b) *L.* 23. *de Regul. Jurisf. l.* 34. *ff. Locat.*

alieno obligari debet (a): *Et quia nulla locatio propriè dicta hic intercessit, neque actio Locati competit*. Piacerebbe non di meno ad alcuni, che per titolo di Equità, qualche cosa si contribbuisse al Nocchiero ne' casi predetti; ed il Targa, non sarebbe lontano dall' ammettere, che possa Egli qualche rinumerazione pretendere, o per la maggior custodia nell' impedimento del viaggio praticata in conservare le merci; o per lo consumo maggiore, ch' avesse Egli fatto, tanto del Bastimento, e suoi Ordegnì; quanto delle Vettovaglie, per l' equipaggio servite: Comunque sia però, conchiude, potersi ciò praticare, dove una tal Consuetudine sia introdotta, e truovasi in osservanza; ma che in Francia, ed in Genova, alle cui Leggi, ed Usi marittimi, come di più vicino Emporio, deeno gl'Italiani accomodarsi, non vi sia tal costume.

VI. Il sesto Quesito, che può proporsi, riguarda il fatale incommodo, che suole al Naviglio, ed alle merci irrogare, o 'l sospetto, o la realtà della Peste; per cui, o di ordine del Principe, non possano i Bastimenti proseguire con libertà i lor viaggi; o per isfuggirla deeno i viaggi medesimi, per altri mari, e per altre parti prolungare; o sogliono alcune merci, come sospette d'infezzione bruciarsi; o altre per le diligenze, che in tai casi soglionsi praticare, deteriorarsi: Dimandasi per tanto, se in così funesto accidente, possa contrubbuzione alcuna, o dal Nocchiero, in riguardo del viaggio prolungato; o da' Padroni delle mercatanzie, in riguardo del danno patito in esse, conseguirsi; e si risponde assolutamente, che nò; dovendosi tai danni pazientemente tollerare da Coloro, a cui accaggiano, come danni che s' irrogano da volontà Divina, cui non si può umanamente resistere. Così vogliono i Dottori tutti, che trattano della presente materia, i quali possono osservarsi presso il Cancerio (b); ap-

(a) *L. 155. de Regul. Juris.*
(b) *Variar. Resol. p. 3. Cap. 3. n. 99.*, e 100., e 101.

appresso Lodovico Peguera *(a)* ; appresso il Casa Regis; *(b)* ed appresso il Targal. *(c)*

VII. Perche può similmente dal Nocchiere alcuna inevitabile urgenza incontrarsi di accomodar la Nave, o in qualche parte disgraziatamente sdruscita, o di alcun suo necessario Ordegno accidentalmente privata; per cui gli convenga ritirarsi in qualche porto; declinar dal suo viaggio, e prolungarlo: cercasi in settimo luogo, se per le spese estraordinarie, che irriparabilmente in tai contingenze sofferir si deeno dal Nocchiere, abbiano i Padroni delle merci, che son nella Nave, obbligazion di contribbuire? In risposta negativa del qual Quesito, basterebbe rammemorar la general regola *(d)*, che esclude qualunque contribbuzione, per danno, che accaggia da caso inopinato, e fortuito; cui dovrebbe riferirsi lo stroscio della Nave, o la perdita, che avesse ella fatta di alcun necessario Ordegno: ma in vece di tal risposta, sarà più a proposito indicar la particolar ragione, che esclude in tal caso, qualunque pretenzion del Nocchiero. E' egli in vigor del suo mestiere, indispensabilmente obbligato, non solo a porre prima la Nave in istato di poter con tutta sicurezza, intraprendere, e proseguire il viaggio per lo destino, che abbia co' Mercadanti convenuto; ma conservarla ancora per tutto il tempo del viaggio nello stato medesimo, di sicura sufficienza a navigare: dunque appartengono anche allui le spese tutte, che potranno occorrere nel viaggio, per la conservazion della Nave, e de' suoi Ordegni: *Neque de illis pariter expensis, quæ Navarcus*, dice il Casaregis, *post casum fortuitum ad subeundum adigitur, ut Navem reddat aptam navigationi, aliqua ratio habenda est: Cum enim hujusmodi* com-

(a) *Decis.* 8. *per totum*
(b) *Disc.* 121. *n.* 11.
(c) *Nelle sue Ponderat. Marit. Cap.* 59.
(d) *De qua in l. Navis 6. ff. ad l. Rh. de Jactu*

expensæ, ejus conditionis sint, ut spectent ad Navis Magistrum, utpotè ex proprio munere obligatum, ad parandam exhibendamque primum; ac deindè tuendam Navim in statu semper apto navigationi; Non debet Avariæ tribui, & si spondè sint a Magistro Navis factæ; & quoque mercium conservationem respiciant (*a*).

VIII. La predetta decisione però patisce la sua limitazione nel caso, che si propone da Quintino Weitsen; (*b*) in cui figurasi rotto disgraziatamente l' Alboro, e l' Antenna della Nave, che rifar si debbe dal Padron di essa, per le ragioni sopra accennate; rimasto fosse il suo piede, o sia lo stipite, nel quale appoggiavansi, ed il medesimo riuscisse di pericolo alla Nave istessa agitata dal vento; cosicchè per tal ragionevolissimo timore, fusse il Padron della Nave obbligato a strapparlo, ed in strappandolo, dovesse recidere, o accidentalmente rimanessero recise le Corde, ed altri consimili Ordegni della Nave; nel qual caso, vuole il predetto Weitsen, che contra la regola sopra proposta si debba da' Mercadanti contribbuire; per la ragione, che non potendosi svellere lo stipite, il piede, dell' Alboro, senza recidere, o danneggiare gli altri Ordegni, ed Armaggi della Nave; sia un tal danno accidentale, e perche ciò si faccia per timor di pericolo, debbe aver luogo l' Avaria: Codeste son le parole del citato Auttore, che per esser molto espressive della proposta limitazione, giudicasi necessario il trascriverle: *Quamvis autem superius dictum sit, ejus quod rumpitur in Navi rationem haberi non debere, paratum utendi causa; cum id quod frangitur, pejoris, ac deterioris notæ fuisse videtur: si tamen periculum sit, ne fractæ res impedimentum, aut damnum afferant, illæ etiam in cathalocum referuntur, & in*

(a) *In disc.* 18. *in addit. n.* 35., & *disc.* 121. *n.* 9. *ubi allegat Vinn. in l. Navis lit. A. fol.* 266. *Idem ait in disc.* 46. *n.* 54.

(b) *In Tract. de Avaria* §. 7. & §. *quamvis autem* 28.

& in contributionem veniunt. Exempli gratia: frangit ur malus, & cum Corbe & Antenna deiicitur: si Magister, amovendi frusti Arboris fractæ causa; ne ventis agitatam navim impediant, funes, aliaque erecta Navis Armamenta, ut inquam a fracti mali frusto se expediat: eo casu, non tantum frustum arboris, cum corbe, velis, & Antenna; sed omnia etiam adhærentia, veniunt in contributionem; haud secus, atque erecta Armamenta; cum alterum, sine altero amoveri nequeat; idque factum sit, evitandi periculi causa, quod inde Navi imminebat. Frustum autem Arboris æstimabitur, secundum analogiam pretii, quo, residuum, in Navi remansum venire potest. Del cui sentimento, sono ancora Wan-Leewen, addizionanteal detto Weisten (*a*), e Vinnio a Pechio (*b*).

E quì sembra non fuor di proposito il ragionare di una Decisione di questo Sagro Regio Conseglio, appresso il Regente Revertera (*c*); in cui quistionandosi, se dovesse aver luogo l'Avaria, nel caso, che rotto accidentalmente l'Albore di alcuna Nave, si fussero dovuti recidere dal Padron di essa i Rudenti, o altri consimili Ordigni, per sottrarsi da pericolo, che si temea; fu dal S. Conseglio negativamente deciso, per le auttorità, e ragioni, nel numero precedente proposte: siccome in consimil caso, fu parimente, secondo tal negativa risoluto in Genova dal Magistrato de' Conservadori del Mare, contro Gio: Agostino Germano, famoso Capitan della Nave, chiamata nostra Signora di Loreto; dal qual Magistrato consideratosi, che la recision de' Rudenti, e frattura di altri Ordegni, ed Armeggi della Nave, erasi dal Padron di essa eseguita, per sua spontanea deliberazione; fu ammesso, che non fussero i Mercadanti per tal danno volontario del Padrone, tenuti a contribbui-

F

(a) *In Addit. lit. I.*

(b) *Super §. si conservatis lit. B., ubi quæritur, si propter tempestatem, Navis deterior facta sit, vel exarmata, an locus sit contributioni.*

(c) *Decisione 213. per totam, & ibi Regens de Marinis.*

buire (*a*); ma ſiccome lo ſteſſo Magiſtrato, in altra conſimil cauſa del Capitan medeſimo, meglio conſiderata la di lui ragione, e l' equivoco preſo ſulla auttorità del Weiſten, la di cui dottrina nella prima riſoluzione era ſtata malamente interpetrata, per non averſi preſente l' Opera del mentovato Weiſten Auttore; come dice il Caſaregis; ritrocedette dalla prima riſoluzione; giudicando contro de' Mercadanti in favor del Capitano; così debbe anche crederſi, che ſarebbe il S. R. Conſeglio, riflettendo alla puntual dottrina, e ragione dell' iſteſſo Vinnio a Pechio (*c*); e del Wan-Leeven; ſoſtenuta dalla germana interpetrazione de' Teſti Civili (*d*), da' Dottori medeſimi conſiderati; da cui chiaramente rilevaſi, che per qualunque coſa della Nave, la quale per temuto imminente pericolo, o ſi butti, o ſi recida dal Maeſtro, dal Capitano di eſſa; debba da' Mercadanti contribbuirſi; così per la concorde interpetrazione, che eſſi medeſimi Dottori Oltramontani, verſatiſſimi nelle Leggi, ed uſi marittimi, danno alle predette Leggi Civili; come perche la di loro interpetrazione, è ſpecialmente appoggiata dalla literal diſpoſizione, che leggeſi nel §. *ſi conſervatis* della più volte allegata legge ſeconda del Digeſto, *ad Legem Rhodiam*; in cui dopo di eſſerſi deciſo, che le

(a) *Juxta puntualem Text. in l. ſi Arbor ff. ad l. Rh.*, *l. Ammiſsæ* 5. *ff. eodem*. *Jul Paul. lib.* 5. *gloſ. in d.* §. *ſi conſervatis in verb. Sanciri*, *recept. Senten. Cap.* 7. *Cujacius ad Reſp. Papinian. d. l. cum Arbor lit.* D. *&* *in Commentar. ad Paul. ad edict. d.* §. *ſi conſervatis lit.* E., *Pek. ad d. l. ſi Arbor fol.* 241. *&* §. *ſi Conſervatis n.* 5., *& ibi*, *in utroq. loco Vinn. ideſt in primo loco lit. A. & in ſecundo lit.* G. Joannes *de Hewia Cap.* 13. *n.* 10. *Greg. Lopes in partit.* 5. *l.* 3 *gloſ.* 1. *Loccenn. in Cap.* 8. *n.* 5., *Stracca de Navibus p.* 3. *n.* 39.

(b) *Diſc.* 19. *n.* 22.

(c) *Locis ſupra allegat.*

(d) *In l.* 2. §. *conſervatis*; *in l. cum Arbor*, *& in l. Ammiſsæ in fin. ff. ad l. Rh. de Jactu.*

le deteriorazioni della Nave, ancorcchè accadute per violenza di venti, e cause simili, debbono cedere in danno del Padron di essa; si soggiunge, *sed si voluntate Vectorum, vel propter aliquem metum, id detrimentum factum sit; hoc ipsum sarciri oportet*: nelle quali parole, Ciascun conosce figurarsi dalla Legge due casi, e proporsi due limitazioni della Regola precedentemente diterminata; cioè il caso, in cui da' Passaggieri, unicamente compresi sotto il vocabolo *Vectorum*, si proponesse, o si concorresse nel gettito; risecamento di alcun attrezo, o Ordegno della Nave; ed il caso in cui senza la di lor volontà, ciò, per ragionevol conceputo timore eseguisse il Capitano, il Padron della Nave; il che viene anche approvato dalla Chiosa di detto §. (*a*), e da Bartolo, e Baldo (*b*), da Paolo di Castro, (*c*), e dal Ferretti (*d*); e da altri (*e*): onde per l'auttorità della predetta decisione del S. R. C. non è da ricedere dalla proposta limitazione; anche perche in occasion di pericoli, de' quali ragionevolmente temea il Capitan della Nave, non è così da angustiarsi la di lui auttorità in favor de' Mercadanti; che per la di costoro avarizia, facilissima a fargli badare più all' interesse, che al pericolo; dovesse egli omettere, o almen dilatare quelle precauzioni necessarie a salvar la Nave da qualunque imminente sinistro: E perche se si volessero indistintamente ammettere

F 2 negli

[a] *Si Conservatis, in verbo sarciri: in d. l. cum Arbor, in verb. contributio, ed in l. Amissæ, in verbo locum.*

[b] *In summar. ad eundem §. si conservatis, ubi dicunt, quod si Navis deterioretur, non fit contributio, nisi acciderit, voluntate Mercantorum, vel alio justo metu.*

(c) *In eod. §. in fin.*

(d) *De Re Navali lib. 8. n. 53. Pek. de Re nautic. ad prædictum §. si conservatis n. 4. cum ibi adduct. per Vinnium, lit. C. Locenn. de Jure Marit. lib. 2. Cap. 8. n. 5. vers. item si malus.*

(e) *Cap. 60., & 77.*

negli affari e questioni marittime, i principj in detta decision considerati; e per tutte altre differenze ricevutissimi, *actnm esset* per la maggior parte de' casi, in cui deono i Mercadanti contribbuire. Imperciocchè, frequentissime sarebbono l' eccezioni, che da' medesimi si proporrebbono, per liberarsene, con l' uso di tali generali principj, che sono alieni da' particolari, che regolano le cose marittime; secondo il sentimento del Targa, nelle sue prudentissime ponderazioni [a].

IX. Lo stesso S. R. C., con altra sua decisione, riferita dal Capecelatro [b], ed emenata a relazione del Regio Consigliere Caravita, propone la materia, per un nuovo quisito, con cui si cerca, se abbia luogo l' Avaria nel caso, che formatasi fra Padroni di Bastimenti una Conserva, una Società de' medesimi; sia aceaduto, che per liberare un di essi Bastimenti dal pericolo di naufragare, o da consimile altro, o più Bastimenti patito avessero danni tali, che dovessero risarcirsi: per chiara intelligenza del qual quisito, convien che prima si sappia, che sia; come; ed a qual fine, si formi una tal Conserva.

Altra dunque non è la Conserva, di cui deesi ragionare, se non se una Società, che secondo la Dottrina di Loccennio [c], e l' uso frequente, che se ne ha; può legittimamente contraersi coll' intervento di alcuna pubblica, e sollenne cautela; non solamente fra Padroni di Bastimenti, quali perciò diconsi Socj della navigazione (d); ma anche fra Principi Sovrani, in contingenza di aver guerra con altra Potenza; e di volere esercitare contro di essa il dritto della Ripresaglia; o pure in contingenza di voler predare al-

[a] *Cap. 60., & 77.*
(b) *Decis. 6. lib. 1.*
[c] *De Jure marit. lib. 2. Cap. 2.*
(d) *In l. si quis ff. de exercit. action. Jul. Ferretti de Re Navali lib. 3. n. 81.*

altre Navi, che fussero de' nemici (a); ed un tal Contratto, come ogni altra Società, riceve le sue leggi particolari da' patti nella cautela, o sia scrittura fra socj convenuti (b); onde essa Conserva, vien dall'auttorità della Ruota Romana deffinita, per una Società di navigazione contratta, a fin di lucrare, però senza comunicazione di Navi: *est societas navigationis ad quæstum tantum, sine communicatione Navium*; dal che addiviene, che, siccome il lucro, così il danno debbe fra Socj ripartirsi [c]; e che una tal legge, aver debba il suo luogo; anche per quella Nave, la qual da caso furtuito, e non già per alcuna colpa del Padrone consocio, venga impedita a navigare; nè possa trovarsi in alcun fatto, in cui dovesse cimentarsi, o per difesa delle Navi consocie; o per offesa delle Navi nemiche; conforme dalla stessa Ruota Romana vien deciso (d), e si sostiene dal Cardinale Spada (e), e da Loccennio (f); posposta la contraria legal Regola del Cardinal Ostiense, da cui contra il sentimento di Butrio, dell' Abbate, di Surdo, e di altri, suggeriti dalla stessa Ruota Romana [g], si vuole, che più comunemente, *cautum sit in jure*, che l' impossibilità di adempiere particolar contratta obbligazione, non giovi a pretendere alcun lucro,
ma

(a) *Spada Consf. 291. n. 13. & 14. tom. 2. nel qual luogo dice: Ejusd. generis sunt omnes aliæ societates, quæ fiunt in arte Piratica, etiam inter Principes, quando faciunt ligas in Terra, vel Mari; & unusquisque ponit certum numerum Navium, vel Militum, & faciunt etiam conventiones super divisione rerum, quæ ex Hostibus capiuntur.*

(b) *Decis. 404. part. 1. & decis. 598. part. 2. recent.*

(c) *Dict. Deision. & coram Buratto decis. 5. n. 2. & 17.*

(d) *Consil. eodem 291., per tot.*

(e) *Ubi supra.*

[f] *Ut supra & lib. 3. Cap. 7.*

(g) *Ead. Rot. coram Buratto, dicta decis. 5. n. 2., & 17. ubi add. lit. C.*

ma soltanto a liberar l' obbligato dalla emmenda de' danni, che per la dilui non soddisfatta obbligazione avessero altri patiti; per la ragione, di doversi riputare per adempiuta, quella condizione, o patto, per lo cui ademplimento, non siasi l' obbligato rimasto dal volerlo soddisfatto; secondo ciò che vien concordamente da più Leggi civili, diffinito, e disposto [a].

Le quali notizie, per istruzion de' Negozianti di Mare, e Padroni di Bastimenti, che contratta abbian società, preposte; comprenderassi più agevolmente, la risposta, e decisione del S. R. C., su 'l proposto quisito. Trattasi in tal decisione di una Nave di Conserva naufragata, per liberar le consocie; e cercasi se al risarcimento di tal danno, o di altro, che fusse in simile circostanza di cose a Nave di conserva accaduto, debbano le consocie contribbuire? Esamina il caso medesimo Loccennio (b), e con l' autorità del Testo della legge *Quemadmodum* 29. vuole, che non debba aver luogo l' Avaria, perche il danno dalla Nave patito, era innevitabilmente necessario; e che perciò, *necessitas excusabit*. Ma tutto il contrario fu prudentemente deciso dal S. R. Consiglio, per lo Testo chiarissimo della *l. si quis ædes* [d], ed altri dall' istesso Capeceladro allegati (e); co' quali maravigliosamente risponde al disposto nella predetta legge *Quemadmodum*: volendo bensì, che anche la Nave naufragata, o dannificata, debba per la sua rata contribbuire, in quella guisa medesima, che nel caso, in cui devastar si dovesse alcuna Casa intermeza, per salvar

(a) *L. Labeo scribit* 50., *&* *l. hæc venditio* 7. *in prin. ff. de contr. emt. l. in executione* 85. *§. fin. ff. de Verb. oblig.*; *Alessandro Cons.* 49. *n.* 2. *vers. secundo quia lib.* 2., *&* *Cyriac. controv.* 50., *&* *controv.* 167.

[b] *Ubi supra lib.* 3. *Cap.* 9. *n.* 12.

(c) *Idem Labeo ff. ad l. Aquiliam.*

(d) *FF. de Incend. ruin. Naufraggio.*

(e) *N.* 15. *&* 16. *usque ad finem.*

var dall' incendio, o da alcun' altro pericolo, le Case vicine; non è la Casa perciò diroccata, esente dal concorrere anche essa con la sua rata, all' emmenda del proprio danno; perche sarebbe ancor' essa rimasta esposta a quell' incendio, da cui erano le Case vicine minacciate: con la cui ragione, e con l' altra poco innanzi proposta, di doversi stare nella società al lucro, ed al danno, rimane il presente quisito, con pienissima equità risoluto.

E sembra anche qui a proposito, esaminare un' altra difficoltà, che suole similmente, in ordine al proposto caso incontrarsi; cioè, se all' emmenda del danno patito dalla Nave naufragata, o notabilmente deteriorata, debbano astringersi gl' Istitori, o pure i Padroni dell' altre Navi di conserva: della cui difficultà discorrendo, così la Ruota Romana *(a)*, come Loccennio *(b)*, e la Ruota ancora di Genova *(c)*, conchiudono, che al Padron della Nave, o sommersa, o danneggiata, competa per lo risarcimento del patito danno l' azione *in solidum*, tanto contro degli Istitori, quanto contro de' Preponenti; per essere i secondi tenuti per lo fatto de' primi; sebben nella contratta società, ciascun di essi partecipasse per la sua rata; e nel caso ancora, come appresso la predetta Ruota Romana *(d)*, sostiene Ansaldo *(e)*, che i capitali posti in società da ciascuno degl'Interessati, non fussero sufficienti: purche però nella cautela della Conserva, non si fusse altrimenti convenuto *(f)*; e purche non si trattasse di socj particolarmente, e non già, da tutti ma da alcuni de' Compagni, ammessi dopo già formato il contratto della Conserva, a partecipare, per la rata di coloro, che gli anno ammessi; contro

tro

[a] *Coram Merlino decis. 606. & 619. per totam.*
(b) *De Jur. marit. p. 3. Cap. 8.*
(c) *Decis. 14. n. 1. 6. & 19.*
(d) *In allegat. decis. 606. n. 15.*
(e) *De Comm. decis. 98. n. 60. & seqq.*
(f) *Eadem Rota in decis. 606. n. 6.*

tro de' quali non competerebbe l' azione *in solidum* ; ma per le sole rate, per cui essi partecipano, come le stesse due Ruote Romana, e Genovese, chiaramente decidono (*a*).

X. Essendosi nel precedente Quisito, prodotto l' esemplo, di ciò, che in vigor della legge *si quis ædes* (*b*), debba praticarsi nel caso, in cui temendosi, per fuoco acceso in alcun edificio, consimile disastro per le case vicine; si ammette il poter diroccare la Casa intermeza, con la condizione, che si è di sopra accennata; viene in acconcio, il proporre in questo luogo, il caso medesimo, per Navi, le quali ancorate in alcun seno di mare., o in alcun porto, temendo di rimanere incendiate per fuoco, che in alcuna altra Nave fra lor situata, si scorgesse acceso; giudicassero necessario il praticare il rimedio medesimo, col sommergere la Nave, che si fraponga fra l' attaccata dal fuoco, e le altre; e si cerca se in tal caso debba aver luogo l' Avaria grossa, per cui debbano le altre Navi dal timor dell' incendio liberate risarcire il danno della Nave sommersa? Un tal Quisito, riman già risoluto dall' accennata Legge *si quis ædes*, in vigor di cui, non vi è dubbio, che per la parità della ragione, la qual milita nell' uno, e nell'altro caso, le Navi salvate con la perdita della sommersa, deeno come le case liberate dallo incendio risarcirene il danno pro rata; concorrendovi però per la sua rata ancora la Nave, che abbia il danno patito: essendo in jure sicurissimo, che dove incontrasi la medesima ragione, osservar si debba la stessa disposizione della Legge (*c*). Ma oltre ad una tal general ragione, vi è la particolare

(a) *Ibid. n. eodem 6. & in decis. 619. n. 5. coram Merlin. de Mercat. decis.* 14. *n.* 110. *&* 131.

(b) *Dicto Tit. de incend. Ruin. naufr. in ff.*

(c) *Text. in l. illud ff. ad l. Aquiliam ; in l. si postulaverim* §. 2. *ff. ad l. Juliam de Adulter. in l. quidam nummularios, ff. de edendo l. Nautæ Caup.* §. *fin. ff. Naut. Caup. in l. Titius, ff. de furtis, in* §. *si igitur, instit. quod cum eo.*

lare , che si considera da Paolo di Castro (*a*) , da Stracca (*b*) , e da Giovan de Evvia (*c*) ; i quali proponendo il Caso medesimo , lo risolvono nella maniera , che segue : *Quaeritur , si in portu ubi adsunt plures Naves , una ex ipsis comburatur , & reliquae , ad evitandum commune periculum , propinquiorem , Navi incensae , destruant ; in hoc casu , reliquae Naves liberatae contribuere debent ad solutionem Navis destructae, & pro rata ; comprehensa destructa , damnum reparandum erit ; cum ex eo quod illa destructa fuerit , ipsae salvatae sint .*

XI. Attese le Regole generali , dalle quali si ammette , che per danni accaduti alla Nave , ed alle merci , o per casi fortuiti ; o per colpa anche levissima del Capitano , del Maestro di essa (*d*) , non sieno i Mercadanti tenuti ad Avaria ; suol dubbitarsi , se debbono con tutto ciò , i medesimi contribbuire , nel caso , in cui gravata la Nave da quantità insostenibile di acque , che per cagion di pioggia tempestosa fussero in essa cadute , e non potessero commodamente scorrere nella Sentina ; giudicasse il Capitano , il Maestro , utile espediente perforarla in alcun luogo esteriore , per dar esito all' acque , e salvar così la Nave istessa , e le merci dal pericolo di naufragare , o di corrompersi , o in qualunque maniera danneggiarsi . E' fuor di dubbio sembrarebbe doversi un tal caso , a favor de' Mercadanti , per le accennate Regole , risolversi : ma non si giudica così da Quintino Weisten (*e*) ; il quale considerando , che la risoluzion del Maestro della Nave , abbia avuto per obbietto

G l' uti-

(a) *Cons. 220. vol. 1.*

(b) *De Nautis , §. sed nec n. 2.*

(c) *De Commerc. Cap. 13. n. 3. quib. add. Rocco de Navibus n. 256.*

(d) *De quibus loquuntur Quintinus Weisten , de Avaria §. 7. , Vinn. ad Pek. in l. 2. §. si conservatis , ff. hoc tit. lit. R. fol. 207. Locc. de Jur. Marit. lib. 2. Cap. 8. n. 13. arg. Text. in l. ita 3. §. qui Columnas 7. ff. locati .*

(e) *Ubi supra §. 8.*

l' utilità , non già della Nave ma degli ſteſſi Mercadanti, conchiude , dover i medeſimi per conveniente equità concorrere nel riſarcimento del danno : il qual giudicio vien da tutti gli altri Scrittori delle Coſe Marittime concordemente approvato, ed eſteſo all'altro caſo , in cui il Maeſtro medeſimo , vedendoſi in neceſſità di far gettito per ſalvar la Nave dalla diſgrazia incontrata di arenarſi in alcun Banco , o Vado ; deliberato aveſſe, per conſimile utilità delle merci , e Mercadanti , anzicchè far gettito , perder la Nave ; ſiccome appreſſo gli altri ſoſtiene de Vicq. (*a*) nelle ſue annotazioni al predetto Weiſten (*b*) . Egli è ben vero però , che ſecondo il ſentimento del Regente de Marinis, ſi deſiderarebbe in tal caſo il conſenſo de' Mercadanti, ſe ſieno nella Nave, o de' loro Iſtitori.

XII. Suole anche ſovventi volte accadere , che non avendo alcun Capitano di Baſtimento , il pieno del ſuo carico in un porto ; dopo aver' ivi caricate quelle merci , che gli ſieno ſtate da' Mercadanti conſegnate ; paſſi in altro porto; e nel baſtimento iſteſſo, ne immetta quella maggior quantità, che al pieno del carico mancava ; e che eſſendo poi da imminente ſiniſtro obbligato ad alleggerir dal ſuo legittimo peſo il baſtimento, faccia gettito delle ultime merci ; e reſtin ſalve le prime : nel qual caſo ſuol quiſtionarſi ; ſe le prime immeſſe, e ſalvate col gettito delle ſeconde, debbano concorrere nel riſarcimento del danno dalle ſeconde, patito ? Il medeſimo Quintino, diſtinguendo riſponde ; Che ſe 'l Capitan della Nave , non abbia per lo ſecondo caricamento mutato il viaggio co' Mercadanti, Padroni delle prime merci caricate, e convenute ; ma quello proſeguendo, fatto abbia il ſecondo caricamento di merci di altri Mercadanti ; ſaranno i Padroni delle prime obbligati a contribbuire nel riſarcimento del danno , per cagion del gettito tolerato nelle proprie merci da' ſecondi ; per la general ragio-

(a) *De Avaria n. 45. in gloſ. non haberi.*
(b) *In Annot. ad Revert. deciſ. 213. in prin.*

gione, che 'l gettito siesi eseguito: *levandæ Navis gratia*: se poi abbia Egli, contro del convenuto co' primi Mercadanti, torto il viaggio, ed in qualche maniera declinato dal pattuito, o dilatatolo; non solamente saran dispensati i Padroni delle prime merci da qualunque Avaria; ma sarà il Capitan della Nave, tenuto ancora al risarcimento del danno, che forse i medesimi Padroni incontrato avessero, per lo tardo arrivo delle loro merci nell' Emporio destinato.

Viene il dubbio medesimo proposto da Reinoldo Kurike (*a*), ed allegando Weissen, per ciò che riguarda l'obbligo di contribbuire ne' primi Mercadanti, risponde colle parole che seguono: *Si Navis ex Hispania, vel aliundè veniens, plenum onus non ferat, & in statione aliqua Regni Angliæ, pluribus mercibus Navem oneret; illæ verò postmodum, necessitate cogente Jacte fuerint; tunc merces Hispanicæ, contribuere tenentur; nisi Magister Navis, invitis prioribus Mercatoribus, ac de damno extra casum, & viam ordinariam, dato, protestantibns, id fecerit.*

XIII. E dall' istesso Kurike [*b*], la risoluzion di altro Quisito ricavasi molto utile a suggerirsi. Se alcun Mercadante, Egli dice, preso avesse in affitto dal Padrone l' intero dilui Bastimento, per caricarlo di sue proprie mercatanzie, e dopo averle caricate; piacesse al Padron locatore, o al Capitano, o Nocchiero del Bastimento medesimo, immettere, o sopra Coverta, o in altra parte esteriore della Nave locata, merci di altri particolari; ed in contingenza di tempesta, o di incontro de' Nemici, per salvare il bastimento dal pericolo, ne facesse gettito; cercasi, se debba, o nò il Mercadante Conduttore risarcire la perdita; ed ei medesimo, affirmativamente risponde; per la ragione, che le merci del Conduttore, si sieno salvate col gettito delle non sue; volendo però, che in tal caso rimanga al Con-

 dut-

[a] *Ad* Jus *Marit. Hanseat. tit.8. §.4. vers. octavo, si Navis.*
[b] *Ibid. in vers. Nono, si vero.*

duttore istesso l' azione, di poter ripetere, ciocchè abbia egli contribbuito o dal Padron della Nave, o dal Nocchiero, che le altre merci caricate avesse nella Nave, interamente locata: *Quia nimirum merces ejus per harum sarcinarum jacturam salvatæ manserunt; Reconventio tamen contribuendi datur adversus Nauclerum, quod pactis non steterit; qui & si aliquid in Navi facere possit, præter id, quod literis nauticis non est expressum; id tamen sine prejudicio, & damno alterius fieri necesse est.*

Consimile al di lui sentimento, si osserva su 'l caso istesso la disposizione del Jus Navale de' Rodj, da cui si vuole, che dopo avere il Nocchiero, l'intero Naviglio ad alcun Mercadante locato; non abbia altra auttorità, che d' immettere nel medesimo, l'acque, le corde, ed altro, che possa regolarmente allo stesso, ed a' Marinaj, per lo viaggio bisognare: e che se mai, per essere il Legno capace di ricevere altre merci, volesse egli carricarnelo; possa essergli lecito; e permettendoglielo il Conduttore, sarà costui nella contingenza, che dovessero poi le nuove immesse gittarsi, obbligato a concorrere nel risarcimento delle gittate: ma se 'l Conduttore, innanzi a tre Testimonj, alla volontà del Nocchiero, e Marinaj si opponga; sarà il Nocchiere, e non già il Conduttore, obbligato a contribbuire: *Nauclerus, ubi Mercator totam Navem, secundum conventiones instrumentornm oneraverit, nil secum, præter aquam, commeatus; & funes, quorum in Navibus usus est, ferre possit: sin autem Mercator, coram tribus Testibus, Nauclero & Nautis, semet apponat, jactusque secutus fuerit; damno exercitoris sit; sin Mercator haud probaverit; in contributionem venient.* Alla cui disposizione uniformasi l' altra del Jus Marittimo Lubecense [a]; e del Jus Marittimo Anseatico (b); se non che in essi viene ordinato dippiù, che possa il Nocchiere, esse-

(a) *Lib. 6. tit. 2. Articolo* VII.
(b) *Tit. 3. art. 2.*

essere anche di tale abbuso di auttorità, dal Magistrato punito.

XIV. Le Ripresaglie, che sogliono *de jure Belli* ammettersi per lecite, fralle Potenze, che guerreggiano; danno occasione di esemplificare un altro Caso, e formare un nuovo, al pari de' precedenti utilissimo Quesito. Supponendosi, che sieno in guerra il Re di Danimarca, e 'l Re di Svezia, e che l'una, e l'altra Potenza, permesso abbiano al lor Fisco il ripresagliar le cose del Nemico; figurasi, che Padron di Bastimento Inglese, il cui Sovurano sia neutrale; dopo aver caricato il suo bastimento di merci di altri Neutrali; e con esse, merci ancora di Danesi a' Svezzesi nemici; pervenuto in alcun Porto del Dominio Svezzese, sia dagli Ufiziali di esso, nel nome del Regio Fisco ricercato, a manifestar le merci de' Particolari Danesi, e che 'l Padrone Inglese, per non esporle tutte alla Ripresaglia del Fisco Svezzese, riveli quelle di un sol Danese, occultando le altre, e gli riesca così di salvarle: Onde cercasi se gli altri Mercadanti Danesi, Padroni delle merci, con tale industrioso artifizio salvate dalla ripresaglia, sieno obbligati a contribbuir nel danno da un di lor solo sofferto; e così de Vicq a Quintino [*a*], come Stracca (*b*), rispondono affirmativamente, per la ragione più volte accennata, che per la perdita di quelle di un solo, si sieno l'altre tutte salvate.

Sembrarebbe, per ciò, che in altro caso considera Weisten [*c*], una tal decisione contraria alla mente della Legge Rodia *de Jactu* (*d*), dalla quale egli inferisce, che se qualche Nemico, o Corsaro, violentemente, e con propria auttorità, o prenda, o rapisca porzione di merci; debba senza speranza di risarcimento tolerarsene il danno dal Padrone: Si

(a) *De Avaria* §. 14.
[b] *De Naut. p.* 5. *n.* 1.
(c) *In allegat.* §. 14.
(d) *L.* 2. §. *si Navis ff. ad l. Rh. de Jactu*, & *ibi Glos.*

Si Hoſtis, *aut Prædo*, *propria authoritate merces arripiat*; *illa-rum nomine contributio non debeatur*; *ſed ſuum quiſque ferat detrimentum*, *quippe quod voluntarium non ſit*; ma perche Ei medeſimo limita la ſua illazione, aggiungendo, che, ſe 'l Capitano, o Padron della Nave, induca il nemico a contentarſi di ricevere le tali merci, e non le altre, o non tutte; ſia in tal caſo da contribbuirſi da' Padroni delle merci rimaſte: *ſed ſi Magiſter Hoſtem inducat*, *ut his potius illiuſque rebus contentus*, *cæteris abſtineat*; *eo caſu ablatarum jactura*, *collationis conſortio ſarcienda ſit*: *cum illius demoſtrationis*, *&* *perſuaſionis remedio*, *reliquæ merces ſint conſervatæ*: *&* *præſumendum ſit*, *Magiſtrum*, *levius damnum Mercatoris*, *præ graviori elegiſſe*: Anzicchè contraria; uniforme al di lui ſentimento, dee la propoſta deciſione, per lo deſcritto caſo riputarſi.

Vuole però lo ſteſſo Weiſten, che non debba così giudicarſi in altro caſo, in cui ſenza maneggio, e ſenza induſtria del Maeſtro, o Capitan della Nave, fuſſero ſtate o da' nemici, o da' Corſari rapite quelle merci, ch' eran più facili ad incontrare un tal danno, come ſituate nella parte ſuperior della Nave; nel cui caſo è Egli di ſentimento, che le ſituate in parte, o luoghi inferiori non debbono contribbuire, a motivo, che ſiccome le prime ſono naturalmente per la lor ſituazione eſpoſte ad un tal pericolo, più che le ſeconde, e godono di molti vantaggi, de' quali le ſeconde non godono; così le ſeconde, ſono eſpoſte al pericolo di marcire, per la effluſſione dell' acque, le quali ſogliono più che nelle prime ſcorrere, e deteriorarle; ſenzacchè per una tal deteriorazione poſſano le ſeconde cercarne emmenda, o riſarcimento dalle prime: onde ei ſoſtiene, che ſiccome le prime non contribbuiſcono in quei danni, che dalle ſeconde ſi tolerano per cagion della lor ſituazione; per cui vengono anche obbligate a rimanerſene per più lungo tempo nella Nave, ed a non poterſi vendere da' Mercadanti Padroni a quel prezo, e con quella facilità, che

ſi

ſi vendono le prime : così nemmeno debbano le ſeconde, contribbuire nel riſarcimento de' danni, che per la lor ſituazione, nella parte ſuperior della Nave, accagiano alle prime. *Merces in parte Navis ſuperior collocatæ, hujuſmodi direptioni obnoxiæ ſunt ; quemadmodum, quæ in imo Navis poſitæ, effluxioni, propter onus impoſitum, pluraque alia infortunia : quorum autem effluxio non faciat locum Avariæ, ſed quiſque ſuum damnum ſubſtinere debeat : ideo, nec hujuſmodi direptionis, ratio habetur ; eo magis quòd merces in ſuperioris Navis parte collocatæ, gaudeant diverſis prærogativis, atque inter cæteras, quòd citius exonerari, venum exponi, & vendi poſſunt ; cum reliquas ſæpius, magno cum Mercatoris incommodo, diu in Navi manere oporteat.*

XV. Se poi, o Nemici, o Corſari, non già a' Mercadanti, ma ad alcun Marinajo, particolar di lui coſa, e mercàtanzia rapita aveſſero ; ſuol ſimilmente ricercarſi, ſe 'l danno dal Marinajo patito, debba riſarcirſi ; e ſembrarebbe, che ſi doveſſe a tal Quiſito affirmativamente riſpondere ; per la ragione, che ſe 'l nemico, o 'l Corſaro non aveſſero rapite le merci, le coſe appartenenti al Marinajo ; avrebbero rapite quelle de' Mercadanti ; ed in conſeguenza di tal natural rifleſſione, ei dovrebbono i Mercadanti giudicarſi obbligati a contribbuire : con tutto ciò, così non giudicano Fulgoſo (*a*), e Pechio (*b*), i quali conſiderando, che'l Marinajo, non ebbe mai in animo di perder le ſue coſe, per ſalvare le altrui ; riſolvono, che non ſi debba in di lui favore contribbuire : *Si Prædones, vel Piratæ abſtulerint res alicuis Vectoris, & ſic factum fuerit, alios, Prædonum rapinam in propriis rebus evadere potuiſſe : Nihil pro hoc damno contribuendum erit ; licet veriſimile quidam ſit, quod ſi a primo, raptum aliquid non fuiſſet, alii ſimile ſubſtinuiſſent damnum : & ratio eſt quia mens illius cui res ſubreptæ fuerunt, non fuit, ut communis utilitatis gratia Prædonibus, invitus, eas concederet : ad caſum itaque fortuitum*

(a) *In eadem l. 2., & § ſi Navis.*
(b) *In Gloſ. eum perdere.*

tum infælicitatis ejusmodi pertinere videtur , & ideo consociis imputari non debet [a].

Oltre i predetti utilissimi Quisiti proposti , per casi , che sogliono cotidianamente accadere ; non sarà che al pari utilissima cosa il proporne altri , toccanti la materia istessa dell' Avaria ; ma per ciò , che particolarmente appartene a Coloro, che dato avessero danajo a Cambio marittimo , ad alcun Padrone di Nave ; la quale , o avesse poi fatto gettito , e si fusse salvata ; o fusse anche dopo il gettito naufragata ; e per Coloro , che avessero la Nave medesima da' pericoli assicurata : In ordine a' quali ;

I. Dimmandasi primieramente ; se avendosi alcun Cambista marittimo addossati i tre vulgari pericoli , *Maris* , *Ignis & Piratarum* , sia poi anche tenuto , *de Jactu* , *& Avaria?*

Non vi ha dubbio , che tornata salva la Nave nel Porto , sia il Padron di essa , non ostante qualunque deteriorazione avesse quella , o nelle sue parti integrali , o ne' suoi Attrezi , ed Ordegni patita ; obbligato a soddisfare in favor del Cambista l' intero cambio convenuto ; come trovasi literalmente deciso dalla Ruota di Siena (*b*) : ne vi è dubbio , che una tal decisione , abbia maggiormente luogo nel caso , che il Cambista , avesse solamente presi a suo carico i tre accennati pericoli , del mare , cioè del Naufraggio , che patir potesse la Nave ; del fuoco , che in essa per alcun caso , anche di fulmine , accender si potesse ; e de' Corsari , o Nemici , i quali la depredassero : ma siccome da tal convenuta restrizione , vengono esclusi tutti gli altri casi ; e fra di essi quello del gettito , e dell' Avaria ; (*c*) non è da porsi in dubbio , che seguendo il gettito piano , e regolare : cioè con le formalità nel suo luogo descritte , e particolarmente col consenso degl' Interessati ; non

(a) *Casareg. disc. 46. n. 26.*

[b] *In decis. 25. n. 2. cum seqq.*

(c) *Argom. Text. in l. cum proponas ; ed Ibi Glos. vers. Tempestates , Cod. de Naut. fænar.*

non sia il Cambista obbligato a contribb uire: ma non così, nel caso del gettito irregolare, che chia masi ancora *feminaufragium*; poicchè, se voglia un tal caso considerarsi con esattissima riflessione, si troverà che sia il Cambista tenuto all'Avaria; per la ragione, che 'l caso di tal gettito, vien compreso nel pericolo del mare, o sia del temuto pericolo del naufraggio; uno de' tre, di cui si è il Cambista caricato. Così discorre il Casaregis (a), riportandosi ad altra Legge Civile (b): *Ex eo quia pro salvanda Navi ab imminenti, & istantaneo periculo, Navis ipsa deterior facta fuerit a Magistro; & ratio est, quia verè casus isti proveniunt ex causa Naufragii, & sub Naufragio comprehenduntur; licet in totum Naufragium secutum non fuerit*. Soggiungendo dippiù, che nel caso, che 'l Cambista si avesse indistintamente accollati i pericoli tutti; non vi sarebbe eccezione, per cui potesse schermirsi dal contribbuire: *In casu verò; quo generaliter de omni risico per Cambistam conventum fuit: tunc extra difficultatis aleam, pro omni damno, vel sinistro ipse tenebitur*: Regola, che universalmente si ammette da' Dottori tutti; come vuole il Targa nelle sue Ponderazioni Marittime (c); da cui, e dell'istesso Casaregis, per la parità della ragione, similmente si estende a gli Afficuratori; i quali si fussero generalmente obbligati, *pro omni damno, & risico*.

II. Da codesta medesima general Regola, nasce l'altro Quisito, con cui in ordine a' mentovati Afficuratori, e Cambisti, si dimanda, se avendo essi nel lor contratto di Cambio, e di Afficurazione, con la formola modernamente da' Genovesi introdotta: *escluso Getto, ed Avaria*, convenuto, di non volere essere a Gettito, e ad Avaria obbligati; sieno con tutto ciò nel caso istesso del gettito a contribbuzione alcuna tenuti. Su del qual Quisito, per la favorevole negativa, concorrerebbe in vantaggio degli Afficuratori, e

 Cam-

(a) *In disc. 65. n. 4. & 5.*
(b) *L. qua de tota 75. ff. rei vendicat.*
(c) *Cap. 33. n. 1.*

Cambisti la ragione della espressa generalità di esclusione; la qual nasce *ex præscriptis verbis* , ciò è dal patto *escluso Getto , ed Avaria* , che di sua natura , non può che considerarsi capace , capacissimo a comprendere qualunque spezie di Gettito , e di Avaria : e per gli Assicurati , e Coloro i quali ricevuto avessero danajo a Cambio marittimo , concorrerebbe l' altra , per verità non totalmente sostenibile ragione , di essersi fatto il caso del danno patito principalmente e generalmente convenuto nella stipula della cautela , o sia scrittura dell' Assicurazione , o del Cambio .

Quindi è , che per risolvere le difficoltà , che per l' una , o per l' altra parte si potriano incontrare ; e per formare in esclusion di esse una Regola ragionevole , e sicura ; convien strettamente esaminare , e scoprir l' origine , per cui dagli Assicuratori , e Cambisti , fu una tal riserva , e cautela introdotta , per poi risolvere in quai casi debba essa equitativamente ottenere il suo luogo .

Fu l' uso della predetta riserva , e cautela dagli Assicuratori , e Cambisti nell' Emporio di Genova introdotto , (come avvisa il Targa in una sua Allegazione data su tal materia alle stampe) , affin di togliere l' occasione delle continue giudiciali contese , che insorgevano fra loro , e Padroni de' Bastimenti assicurati ; su la qualità del gettito ; ciò è se fusse stato eseguito con le formalità legittime ; senza la cui osservanza , non può aver luogo l' Avaria : e fu similmente introdotto per quei Bastimenti soli , che carricavansi di vettovaglie ; i Padroni de' quali , tratti dalla cupidità di far maggior guadagno di noliti ; ed eccedendo il regolar carrico , che al Bastimento conveniva ; eran soventi volte obbligati , per qualunque leggier timore , che vi fusse di pericolo ; o per qualunque leggiera tempesta , che insorgesse : obbligati a far gettito di esse vettovaglie ; o a sofferire , che si bagnassero dall' acque del mare : il che si sostiene anche dal Casaregis , scrivendo *Usus iste excludendi Avariam, & jactum, inventus fuit ab Assicuratoribus ad excludendas om-*

nes

nes controversias , altercationes , ac dubietates , quæ sepè occurrebant in assicurationibus ab eis factas ; an scilicet jactus fuisset legitimè factus , vel Avaria legitimè causata : at de facto quotidiè in praxi videmus , quod illa exclusio Jactus , vel Avariæ , apponi tantum solet in assicurationibus factis pro Navigiis , vel Cymbis oneratis tantum de rebbus cibariis , vulgo vettovaglie , quia cum ab eorum Magistris , seu Patronis , solerent ob aviditatem majoris lucri faciendi , majori onere , vulgo stracarico , quam pati possent , prægravari : unde orta aliqua , vel minima maris tempestate , Jactum sequi , vel saltem victualia madefieri ; facillimum erat , dubitari : sæpius contingebat , an Jactus , vel mador secutus fuorit ex causa majoris oneris , aut verè ex mero casu fortuito .

Premessa la qual notizia di fatto per l'autorità de' due precedenti gravissimi Auttori , verissima ; già da ogni un si conosce , che in vigor della clausola , o sia riserva , *escluso Gettito , ed Avaria* , non deeno gli Assicuratori , o Cambisti goder dell' effetto di essa , che ne' casi soli del gettito piano , e regolare , o dell' Avaria , che in seguela di tal gettito si dovesse praticare : e ne' casi ancora , ne' quali fusse seguito il gettito , per colpa del Nocchiero , o de' Marinaj , da cui fusse stato il Naviglio carricato oltre il dovere , o malamente stivato : e ciò per le ragioni , ed auttorità , le quali così in genere , come nella presente particolar spezie , si considerano ed allegano da più classici Dottori .

Per le cui prime , fa a proposito la considerata dal Ruino (*a*) dal Cardinal Tusco (*b*) , e da altri [*c*] , da' quali volendosi che ne' contratti non debba attendersi , che quel

H 2

(a) *In Conf. 98. in fin. lib. 1.*

(b) *In concl. 161. Lit. V.*

(c) *Salicet. a Manf. Consult. 375. n. 17. & 18. Consult 391. n. 20. Hodier. ad Surd. Decis. 176. n. 4. Urceol. Consult 99. n. 4. in fine . Mercada Controv. Juris lib. 23. Cap. 50. n. 36.*

quel senso, che avuto abbiano in mente i Contraenti, con tuttocchè le parole, ne avessero naturalmente alcun' altro; e che in ogni contratto sia da interpetrarsi, ed attendersi; per qual legittimo fine, e per qual particolare occasione, usate sieno le parole dell' atto; viene ad ammettersi implicitamente, che ne' casi di Gettito, e di Avaria, pe' quali non può correre alcun dubbio di froda, o di supposizione di danno, che non si fusse patito; o di negligenza del Capitano, o de' Marinaj del Bastimento; non debba aver luogo la riserva, ed esenzion convenuta di contribbuire, in vigor dell' accennata Clausola, *escluso gettito ed Avaria*, secondo ciò, che in prospetto de' principj medesimi scrive il Casaregis (a): *Ad eos igitur Casus Avariæ, & Jactus, qui incapaces sunt alicujus dubietatis, aut controversiæ; exclusio ista trahi non debet; quia de eis certè non senserunt Auctores hujus Clausolæ: sensus enim non cadens in mente partium in contractibus attendi non debet; licet verba hoc importare videantur*. E fa anche a proposito di esse prime generali ragioni, l' altra bellissima riflessione dello stesso Casaregis, il quale nel luogo medesimo, soggiunge, che, sicrcome alcuna disposizione, e alcuna legge formata a togliere contensioni, e dubbiezze, non debbe estendersi a' casi chiari, e manifesti, ne' quali non potrebbe incontrarsi alcun dubbio; così il senso delle parole della predetta Clausola, *escluso gettito ed Avaria*, non debbe estendersi a' casi, e cause ne' quali da' Contrattanti marittimi non incontravasi difficultà, o contesa: *Sensus verborum trahi non debet ad casus, seu causas, de quibus non erat dubietas, vel contentio; ut in simili casu, ubi dispositio, vel lex emanata fuorit ad tollendas contentiones ac dubietates, extendi non debet ad casus, claros, & manifestos, in quibus nullum dubium vertere poterat*.

Per le ragioni poi particolari; Ei non rincresca, concedere il primo luogo, a quella, che si considera dalla sagra Ruota

(a) *In allegato discur. 47. n. 5.*

ta Romana (a), in riflettendo, che se la Clausola di cui si discorre, potesse estendersi indistintamente ad ogni gettito, e ad ogni Avaria, che in seguela di gettito dovesse praticarsi: Il Contratto di Cambio marittimo, e di Assicurazione, riuscirebbe iniquo, ingiusto, e fraudolente, per gli Cambiatarj, ed Assicurati; a motivo, che in tal caso rimarrebbono essi esposti a maggiori, ed a più frequenti pericoli; la dove i Cambisti, e gli Assicuratori, si esporrebboro a pochi, ed a meno frequenti; contro della ragionevole intenzione, per cui i Cambiatarj, ed Assicurati, non ad altro oggetto si accomodano al pagamento del Costo, e premio del Cambio, e dell' Assicurazione, che affin di essere con le lor cose, e merci garantiti ne' pericoli tutti, che incontrar potessero ne' loro viaggi per mare: conchiudendo, che la significazione delle parole, debba ne' contratti riferirsi, ed applicarsi *ad intellectum sanum, bonum, & civilem*. Ad imitazione del cui equissimo sentimento, fu nell' anno 1695., a 2., e 29. Marzo dal Tribunale de' Conservatori del Mare, deciso in Genova, consimil caso, contro de' Cambisti, ed Assicuratori; per quanto costa dagli atti della Cancellaria di quel Magistrato, appresso a' quali si legge: *Illustrissimi Domini Conservatores Maris, in causa Capitanei Francisci Mariæ Maggioli, non obstante dicta Clausola exclusiva Jactus, & Avariæ, condamnaverunt omnes Assicuratores, tam super Naulis, & Navibus, quam super mercibus, ad resarciendum Assicuratis damnum Avariæ grossæ*.
L' altra particolar ragione vien suggerita dallo stesso Auttore (b), in considerando, che niente in favor degli Assicurati, per la apposizion di tal Clausola nel contratto, si scema dagli Assicuratori del Costo, o sia premio, che essi riscuotono per la loro assicurazione; onde pagandosi dagli Assicurati con tal Clausola, quello istesso premio e costo, che pagarebbono, se 'l contratto si fusse stipulato senza di essa

(a) *Decis. 304. n. 6. p. 2. Recent.*
(b) *Disc. 47. n. 9. vers. & hac interpretatio.*

essa ; giudica egli, che non debba altrimenti, che siccome si è sopra proposto, una tal Clausola interpetrarsi : *Et hæc interpetrationis ratio , magis augetur ex qualitate premii soluti : ut nempe , si paulo minus , aut tantundem solveretur pro premio Assicurationis ab Assicuratis , in casu hujus exclusionis , quam ab aliis in casibus , ubi ea esset omissa* . Con che sembra essersi sufficientissimamente giustificato, che la Clausola, *esclusa gettito, ed Avaria*, non preservi indistintamente i Cambisti , ed Assicuratori dal contribbuire in ogni caso di Gettito, in cui dovesse aver luogo l'Avaria grande, o sia grossa ; e che possa la medesima aver luogo nel solo gettito piano, e regolare, ed in quei casi soli , per li quali fu da' Contraenti introdotta. Che, se poi si dovesse ricercare il perche nel gettito piano , e regolare si ammetta l' effetto di detta Clausola ; si risponderebbe col Casaregis (*a*), che ciò addivenga, per lo motivo, che dovendo essere un tal gettito preceduto dalla volontà , e diterminazione del Capitano, o sia Maestro della Nave, mosso a risolverlo, per qualche da lui conceputo timore , o creduta necessità ; può verisimilmente dubbitarsi , se 'l gettito fusse stato legittimo : *sicuti concurrere debet præcedens determinatio, seu voluntas Magistri Navis , se moventis ab aliqua necessitate , seu metu concepto ; insurgere potest aliqua dubietas , utrum casus ille , Jactum fieri , vel illud damnum dare exigeret , aut ita fieri oporteret* .

III. Ma non si è con tutto ciò interamente al presente Quisito soddisfatto , rimanendo ancora per piena istruzione de' Negozianti di Mare ad esaminarsi altri due dubbj ; cio è, se la predetta Clausola , *ecslusa gettito ed Avaria* , possa estendersi a Noliti dal Padron del Bastimento non esatti, per essersi perdute col gettito quelle merci, ch' ei dovea , e per lo incontrato, e patito sinistro , non potè consegnare : e se essendo naufragata la Nave con le merci, ch' eran in esse, possa l' Assicuratore , e Cambista esiggere dal Padron della Nave cambiatario assicurato , il Costo, o sia premio

(a) *Dicto loco* .

dell'

dell' assicurazione. Viene il primo dubbio proposto dalla Ruota di Genova (a), in caso di Assicurazion fatta in favor di Padrone di Bastimento *de omni & quocumque risico*, escluso però gettito, ed Avaria; ed il Padrone, *ob non consignationem illarum mercium*, *quæ projectæ fuerunt in Mare ad sublevandam Navim*; non abbia potuto da' Mercadanti esiggere i Noliti convenuti, per lo trasporto delle merci; il qual dubbio vien dalla medesima Ruota risoluto, in favor del Capitan della Nave; col condannare l' Assicuratore *ad solutionem Naulorum prædictorum*; per la ragione, che i Noliti non si erano strettamente perduti, per lo gettito delle merci; ma perche le merci, non erano state consegnate: *quia Naula immediatè non fuerunt amissa propter Jactum, sed propter non factam consignationem mercium Dominis illarum; Et licet Jactus fuerit causa amissionis mercium, & sic causa etiam non consignationis; tamen ille non est nisi causa mediata, quæ in jure non attenditur. Immediata enim amissionis Naulorum, fuit non consignatio mercium, quæ non compræhenditur, sub verbis, ac exceptione Jactus, & avariæ.*

Propone il Casaregis (a) il secondo dubbio, come curioso e da alcun' altro Dottore non mai proposto: *An in casu Naufragii Navis, Cambista prætendere saltem valeat a Cambiatario præmium, sive costeum Assicurationis?* E dopo avere accennato, che *de jure* potesse il Cambista pretenderlo, e che fusse il Cambiatario obbligato a soddisfarlo, per la ragione, che il Cambista, sebbene assicuri il danajo, che dà a cambio, una con tutti i lucri provenienti dal medesimo; non assicura però il premio, o costo del premio, allui per tale assicurazione dovuto, e per cui dovrebbe supporsi intervenuto altro contratto di Assicurazione, *nunquam evitari posset solutio dicti costei, seu premii*; soggiunge praticarsi altrimenti fra' Mercadanti, per la ragione, che 'l premio, o sia costo dell' Assicurazione, dal Cambiatario dovuto al Cambista, presuppone la tacita condizione di ave-

(a) *In Disc. 65. n. 6. & 7.*

avere il Cambiatario conseguito lucro, e vantaggio dal danajo ricevuto a cambio: Onde perduta la Nave, e perduto perciò il lucro dal Cambiatario sperato, si perde anche dal Cambista il suo premio, o costo dell' Assicurazione, come cosa, che per lo legal principio *Res perit Domino*, debbe in tai casi perdersi dal Padrone, ad intuito del pericolo; della dicui perdita, sogliono regolarmente ne' contratti di cambj marittimi, convenirsi in quantità, di molto il convenevole eccessiva, simili premj, e costi di Assicurazioni; *Quod solutio dicti premii a Cambiatario debiti, pro assicuratione pecuniæ sibi ad cambium datæ, tacito quidam pacto inter contrahentes taxativè censetur promissa, super negotio retrahendo per Cambiatarium ab eadmet pecunia sibi ad cambium data: Quamobrem sequitur quod amissa Navi, illud quoque præmium amittitur, cum res pereat domino: & propterea assicurationum costea in his contractibus Cambii Maritimi majora esse solent, propter hoc periculum amissionis, quam ea solvi solita in aliis assicurationibus, huic periculo, minime subjacentibus: hac enim interpetratione, bene substineri potest ille generalis Mercatorum usus tàm gravia accipiendi premia in Cambio Maritimo, at ea nullathenus petendi, sinistro sequuto.*

IV. Proseguendo la materia medesima de' procedenti Quisiti, non sembrerà inutile il similmente ricercare, se sieno gli Assicuratori tenuti ad Avaria, allorchè avendo parte il Capitan della Nave nelle merci immesse, ed assicurate, sia per di lui colpa alcun sinistro accaduto; del qual caso diffusamente ragionano, Oddo, (a) Giurba (b), il Cardinal de Luca (c), Fontanella (d), ed il Vescovo Rocca (e). Che nel caso proposto, non sieno gli Assicuratori tenuti ad emmenda di alcun danno, accaduto, o nelle merci, o alla Na-

(a) *Cons. 31. per tot.*
(b) *Observat. 73. n. 23., & 26.*
(c) *In discurs. 106. de Cred. n. 31., & 32.*
(d) *Decis. 243. n. 20.*
(e) *Cap. 97. n. 25. 26. e 27.*

Nave, il sostengono i predetti allegati Dottori: ma perchè i medesimi, nel formare una tal regola, confondano quattro casi in uno; e ne appoggiano indistintamente la ragione su la sola auttorità della Legge, *Cum proponas* (*a*); non sarà fuor di proposito distinguere i quattro casi per conoscere i diversi principj, da' quali la lor decisione dipenda. Il primo de' quattro casi, è quello, in cui il Padron della Nave, sia veramente interessato nel negozio, per aver porzione nelle merci, che nella Nave si immettono. Il secondo è quello, in cui il Padron della Nave sia Porzionario nel negozio, ed Amministradore costituito in esso dagli altri Interessati. Il terzo è quello, in cui il Padron della Nave, non è realmente Interessato nel negozio; ma è stato da' Mercadanti, o Padroni delle merci, proposto per Istitore, o sia Amministradore delle Mercatanzie; col cui impiego suole vulgarmente chiamarsi, *Sopracarico*. Il quarto finalmente è quello, in cui il Padron della Nave sia il solo interessato nelle merci, che in quella immetta, come sue proprie, e non di altri.

Nel primo caso, non sono indistintamente gli Assicuratori tenuti a contribbuire, per sinistro accaduto alla Nave, per colpa del Padrone; ma per due frallor distinte ragioni; non son tenuti per la sola porzione, che al Padrone appartiene, perchè così vien deciso dalla predetta Legge, *Cum proponas*: e non son tenuti per l' altre porzioni; perchè in esse tacitamente intendesi il Padron della Nave, costituito dagli altri Interessati, Amministratore, o sia Istitore; come su tal punto spiegono Bartolo, Baldo, ed altri (*b*).

I Nel

(a) *De Nautico Fænore*. (b) *In l. Titium & Merium §. ultimo ff. de Administr. Tutor. in l. si Patruus Cod. comm. ver. Judic. & conf. 262. lib. 5., Ang. & Aret. in conf. 43. n. 7. Soccin. conf. 87. n. 15. lib. 1. Rota Januen. decis. 71. n. 4. Episc. Rocca disp. Jur. Cap. 101. n. 21.*

Nel secondo caso; non sono gli Afficuratori tenuti; perchè avendo gl' Intereffati, e Porzionarj costituito per loro Istitore nelle porzioni proprie, il Padron della Nave comporzionario; siccome per lo fatto dell' Istitore, è tenuto il Principale; dovendosi imputare a di lui colpa la elezion di un Istitore di mala fede, o di poca sufficienza; così cedendo la colpa dell' Istitore in danno degl' Intereffati, che lo anno eletto, i quali sono gli Afficurati; non an Costoro che pretendere dagli Afficuratori, appunto, perchè la loro elezion gli fa Rei di quella colpa, che sia stata dal loro Istitore commessa; conforme giudicano gli Addenti ad Oddo, ed altri Dottori, che spiegano la di lui oppinione, con quella di Giurba (*a*).

Il terzo caso, in cui figurasi, il Padron della Nave Istitore, ma non già intereffato, si risolve similmente in favor degli Afficuratori, non già per la predetta auttorità, e ragioni; ma per la particolare, che si considera da Stracca (*b*), ed Oddo (*c*), primi Promotori di tal quistione; i quali riflettendo a ciò, che vien disposto da altra Legge civile (*d*): conchiudono nel predetto caso, che la regola istessa, la qual procede per gli Afficurati, che sieno in colpa, debba per la parità della ragione procedere per gl' Istitori; la di cui colpa *per juris fictionem*, si rifonde agli Afficurati, che gli anno eletti.

Nel quarto, ed ultimo caso del Padron della Nave, solo intereffato, solo Padron delle merci; del cui caso principal-

(a) *Dict. Conf.* 31. *n.* 32. *verf. Præterea etiam &* *n.* 33. *Giurb. obfervat.* 73. *n.* 23.; *Epifc. Rocc. difp.* 97. *n.* 27. *Card. de Luc. de credito difc.* 106. *n.* 32. *Fontanell. decif.* 243. *n.* 20.

(b) *De afficur. glof.* 31., *in fexta facti fpecie.*

(c) *Dicto Conf.* 31. *n.* 33.

(d) *Salicet ex l. unica in fine ff. de rei vendicat. &* *ex l.* 1. §. *Magiftrum ff. de Exercitor. action.*

cipalmente ragionano Giurba, ed Oddo *(a)*, appresso Rocca, Santerna, e Muta; ha particolar luogo la mentovata Legge *Cum proponas*: a motivo di essere il Padron della Nave, e delle merci, il solo reo della colpa, per cui sia il sinistro accaduto; come dichiarando i predetti Auttori spiega e conchiude la Sagra Ruota Romana *(b)*. E pure da quanto si è detto di sopra in ordine al Padron della Nave, porzionario nel negozio, ed eletto da gli altri interessati Istitore nelle lor porzioni; non può mai sempre inferirsi sicura Regola di non essere gli Assicuratori tenuti ad Avaria, per sinistro accaduto alle merci, o alla Nave, per la di lui colpa; imperocchè, o un tal Padrone di Nave porzionario, o Istitore, era da che fu dagl' Interessati eletto di mala fede, ed insufficiente nel suo mestiere; ed in tal caso non sono, come si è detto gli Assicuratori tenuti, secondo vien deciso dalla istessa Sagra Ruota Romana *(c)*, fu l' oppinione di altri gravissimi Dottori *(d)*: o 'l Padron della Nave, da che fu ammesso a parte del negozio, era persona abile, sufficiente, e di buona fede; o almen di lui così comunemente riputavasi; ed in codesto secondo caso, non saranno gli Assicuratori tenuti, per la rata di quella sola porzione, che 'l Padron della Nave avrà nel negozio; e per le altre rimarranno essi a favor degli altri interessati, alla promessa assicurazione obbligati; per la ragione, che la colpa d' uno, non può estendersi ad altri, che non vi

 abbia

(a) *In locis supra allegat. n. 16. & melius n. 32. vers. ad tertium dicimus.*

(b) *Decis. 420. n. 21. par. 16. Recent.; & decis. 57. n. 46. post Card. Albit. de Inconstant. in Judic.*

(c) *Decis. 57. n. 46. post Albic. ubi supra.*

(d) *Giurb. ubi supra observat. 73. n. 28. Card. de Luca dicto disc. 106. de cred. n. 33.*

abbia contribbuito (*a*): e sebbene delle volte sia in colpa l' elezione , *ed per juris fictionem* , dalla colpa dell' Eletto , debba anche sentirne il danno l' Elettore ; ciò però non ha luogo , allorcchè l'Eletto era comunemente riputato idoneo , e di buona fede . Niente ostando , che per la contratta società nel negozio , sia comune fra' Compagni l' interesse di esso : poicchè una tal comunione d' Interesse , non induce unione alcuna di Persone , per cui la colpa di uno Interessato , dovesse negli altri Interessati diffondersi ; come appresso Baldo , ed altri (*b*) , esaminando il proposto caso , si conferma da Stracca (*c*) ; il qual si avanza anche a sostenere , che per quanto sia perfetta la comunion delle merci , e del negozio l' interesse di un de' Socj , però sia affatto distinto dall' interesse degl' altri ; volendo , che sia ciò tanto vero , quanto è verissimo ; che se un de' Socj , procurasse , e conseguisse , l' assicurazion di tutte le merci , dalle quali il comun negozio si formasse : tanto però l' Assicurazione si restringerebbe a quella sola rata di merci , ed interesse , che a tal particolar socio appartenesse ; siccome con convincentissime ragioni comprovano Gamma (*d*) , e (*e*) ; Giurba (*f*) ; e lo stesso Stracca (*g*) .

Moltissimi sarebbono i nuovi Quisiti , che si potriano in riguardo de' Mercadanti , o de' Capitani de' bastimenti , de'

(a) *Juxta Regulas utriusq. Juris & in cap. non debet , & in cap. damnum de Regul. Juris .*

(b) *In l. Ordo n. 11. vers. quæro de duobus , Cod. de execut. rei judic. , Alex. in l. Justè possidet n. 22. ff. de acquirend. possession. Ursill. ad Afflit. decis. 218. n. 2. & 3. Mut. decis. 57. n. 10. in fin.*

(c) *De Assicurat. glos. 10. n. 14.*

(d) *In decis. 181. n. 4.*

(e) *In Consultat. 64. n. 12.*

(f) *In observat. 73. n. 21.*

(g) *In loco allegat. a n. 9. ad 15.*

de' Cambisti , o degli Assicuratori aggiungere, a finora proposti, per tutti esaminare i casi, ne' quali, in *subjecta materia*, abbia, o non abbia luogo l' Avaria grande, o sia grossa; ma non essendo codesto il solo, o particolare objetto della presente fatiga, dovrà bastare, che appresso a' medesimi, se ne proponghino altri due soli pe' quali si odono frequenti contrasti ne' Tribunali.

V. In uno di essi ricercasi, se gli Assicuratori, sieno tenuti all' Avaria, nel caso, che avendo il Capitan della Nave mutato viaggio; o sia la Nave istessa col suo Carico naufragata; o sia caduta in man de' nemici, o alcun altro danno patito abbia, per cui potesse dubitarsi, se sieno, o no gli Assicuratori tenuti a risarcirlo. Nell' altro si addimanderà, se sieno gli Assicuratori all' istesso risarcimento obbligati, allorchè avendo assicurato un bastimento della tal Nazione, non avesse il medesimo per tutto il corrente viaggio, portata l' insegna, la bandiera, e la patenta di quel Sovrano, cui sia la tal nazione vassalla; o se avendo essi assicurato il bastimento, comandato da tal Padrone, creduto della tal Nazione, siesi poi scoverto, che 'l Padron creduto di tal nazione; realmente di tal nazione non fusse. Per esaminar il primo de' quali due ultimi proposti Quisiti, ei sarà necessario osservare, e spiegare con quella diligenza più esatta, che si potrà, che sia, o che strettamente importi viaggio, fra' Contrattanti di mare: e come, e quando in riguardo de' contratti medesimi, possa dirsi mutato.

E' adunque al nostro proposito il viaggio, un nome introdotto dal Jus marittimo; per cui regolarmente si spiega il cammino, o sia l' atto del viaggiare, che fra certo, e determinato tempo andando, e tornando fare intenda il Capitano di alcun bastimento, con la individual dichiarazione del luogo, onde porta; del luogo, a cui

deb-

debba pervenire; e da' luoghi pe' quali abbia a passare (*a*); ond' è, che ciascun viaggio da tali estremi si qualifica, e si distingua da ogni altro; in tal maniera, che, per qualunque non accidentale, ma sostanzial alterazione o del tempo, o de' termini, donde, dove, e per dove, *a quo*, *ad quem*, *&* *per quem*; si giudica il viaggio mutato; e gli Afsicuratori sciolti dalla convenuta afsicurazione (*b*); purchè però l' alterazion non accaggia per conosciuto ragionevol motivo (*c*).

Codesta siasi definizione, descrizione, o spiega in genere della parola viaggio, ne' Contratti marittimi, produce quelle tante difficultà, e Quistioni, che ofservansi tutto dì insorgere, fra Afsicuratori, ed afsicurati; e vieppiù all' ora, quando la cautela, o scrittura del lor Contratto, non sia formata a dovere; ciò è, non sia particolarizzata in maniera, che con le convenute chiare condizioni, si tolga il fomite delle reciproche querele (*d*).

Quindi è, che se con parole generali, siansi gli Afsicurato-

(a) *Ut docet Bosc. in conf. 392. per totum.*

(b) *Per ea, quæ firmant Vefeb. in l. 13. §. 1. ff. locati. Rot. Genuenf. de mercat. decif. 5. & 25., num. 4. e 63. Urfill. Conc. 151. n. 20. Rot. Rom. decif. 120. n. 2. p. 14. Recent. Joann. Hevvia de Commerc, Cap. 14. n. 22., & 28. in fin. Kurik. in sua Diatriba de Affecur. n. 9. & 10.. Giurba obfervat. 73. n. 22. Rocc. de Affecur. notab. 20. Card. de Luca de cred. difc. 106. n. 26. Balduc. decif. 6. n. 13. fub. tit. de Afficurat.*

(c) *Rocco notab. 52.; Rota Genuenf. decif. 120. n. 7. Hevvia dicto loco; de Luca difc. 93. tit. eod.; Rot. Rom. poft Abiz. de Incoft. in judic. decif. 64. n. 20.; Strac. de Affecurat. glof. 14. n. 3.*

(d) *De Luc. dicto difc. 106. n. 26. 27. e 28. Rot. Rom. poft Abit. ubi fup. decif. 64. n. 16., & feqq. Epifc. Rocca difput. Cap. 27. n. 17. Bofc. Conf. 392. n. 2. verf. quinto non obftat; cum pluribuf.*

ratori obbligati, per ogni rischio, e pericolo, che incontrar possa il bastimento; o se non ne abbian essi eccettuato, che 'l caso solo della Baratteria, la quale è mai sempre dolosa, come quella, che contiene colpa preordinata al caso (*a*); saranno gli Assicuratori tenuti all' emmenda, e risarcimento de' danni, che per cagion d' incontrato sinistro, patito avessero gli Assicurati (*b*); e ciò anche nel caso, che 'l Nocchiere, o Capitan del Bastimento, non essendo però, nè Padrone delle merci, nè in esse come porzionario interessato, nè Istitore, o Sopraccarico; mutato avesse o 'l tempo, o 'l cammino; cioè, il termine *per quem*, per dove; che in latino, si direbbe, *iter*; e che non è l' istesso, che 'l viaggio; come in *subjecta materia*, spiegando l' una, e l' altra voce, i Dottori distinguono (*c*). Ma se mai nella cautela dell' Assicurazione, si fusse al Capitan del Bastimento, accordato l' arbitrio di poter passare, e toccare quelle parti a lui ben vise, o pur di potere andare, e tornare, stare, navigare, caricare, e scaricare in qualunque luogo, ed in qualsisia maniera gli piaccia eseguire il suo viaggio, (formola che si pratica fra' Genovesi, e vien proposta dal Targa) (*d*); ancorchè egli muti il dritto sentiero, o sia cammino, che avrebbe dovuto tenere, per conferirsi al termine *ad quem*, o sia al porto spezialmente convenuto, per termine del suo viag-

(a) *Episc. Rocca in disput. Cap. 97. n. 29. & seqq. de Luca de Cred. disc. 106. n. 30. 31. 32., e 33. Balducc. ad Roman. observat. 39. n. 13., 28. vers. & quatenus. Rot. Rom. in d. decis. 64. n. 23. post Albit. ubi supra.*

(b) *Quos allegat Bosch. loc. cit. n. 2. versic. secondo non obstat, & per totum.*

(c) *Nelle sue Ponderat. Marittime Cap. 51.*

(d) *Soccin. Senior Cons. 33. n. 8. & 9. Idem Targa Cap. 52. n. 13. Rot. Rom. decis. 54. n. 7. & decis. 120. n. 2. & 3. part. 14. Recent.*

viaggio, sempre che incontri alcun sinistro, per cui gli accaggia danno o nel bastimento, o nelle merci; saranno gli Assicuratori obbligati a risarcirlo; poicchè attesa una tal convenzione, non potrebbe sostenersi, che per avere il Capitan del bastimento divertito il suo dritto cammino, conferendosi in varj seni, ed in varj Porti, comperando, vendendo, caricando, scaricando; mutato abbia il proposto e convenuto viaggio (*a*): il che però non ha luogo, se nella cautela si fusse semplicemente convenuto, di *poter navigare a destra, ed a sinistra; ed a piacimento del Padrone*; mentre in vigor di tal formola, vogliono i Dottori tutti (*b*), che possa unicamente divertirsi il cammino, per quanto giovi alla più spedita, e più sicura Navigazione del bastimento al porto, cui fu da principio destinato: e non già il poter fare il dippiù, che far potrebbe, se la cautela si fosse formata con la generalità di sopra espressa. Alle quali riferite conchiusioni in estratto, giovi aggiunger l' altra, da cui si ammette, che non essendo l' istessa quella assicurazione, che si conviene solamente per certo, e determinato tempo; e l' altra, che formasi, per certo e determinato viaggio; se la Nave assicurata per certo tempo, torni nel porto donde partì, ed imprenda nuovo viaggio, in cui naufraghi, o faccia gettito di merci caricate; non sono gli Assicuratori tenuti a contribbuire; siccome non lo sono nel secondo caso, dall' Assicurazion convenuta, per quel tal viaggio.

E seb-

(a) *Monac. decis. Florent. decis.* 1. *n.* 24., & 25. *Targa ubi sup. Cap.* 52. *n.* 14. *Strac. de Assecurat. glos.* 14. *n.* 5. *vers. sequitur ergo Rot. Rom. post Albit. ibid. decis.* 74. *n.* 17. *ubi latè de virtute, & significazione, prædictorum verborum.*

(b) *Rot. Rom. decis.* 54. *n.* 7. & 120. *n.* 4. *part.* 14. *Recens. Mans. Consult.* 422. *per totum & præsertim in n.* 9. & 14. *Rot. Januens. decis.* 125. *n.* 1. & 2. & *seqq.*

E sebben sembri alieno dal proposto Quisito il divertire in alcune altre generali Gonchiusioni, che riguardano patti, i quali sogliono apporsi nelle cautele delle Assicurazioni; perchè però la di lor notizia non poco conferisce alla utilità de' Negozianti di Mare, e Padroni di Bastimenti, non rincrescerà, che si suggerischino a' medesimi altre due Clausole, che sogliono nelle cautele delle Assicurazioni qualche volta praticarsi; cioè quella di essere gli Assicuratori tenuti al risarcimento de' danni, irrogati alla Nave, o alle merci, *da Amici*, *o da Nemici*, justè vel injustè; e l'altra di esser similmente tenuti, *in caso di qualche disastro*. Per la cui prima, non v' è dubbio, che siccome an promesso, rimangono gli Assicuratori indistintamente obbligati all' emmenda del danno (*a*). Dubbitasi però, se lo sieno indistintamente, tanto nel caso di inimicizia pubblica, il quale esemplificasi nell' inimicizia contratta, per ragion di guerra, che sia fra' sudditi di due Potenze inamiche, le quali fra lor guerreggiano; quanto nel caso, che la inimicizia nasca da particolare, e privata cagione; cioè dall' essere gli Aggressori inimici degli Assicurati, e non già degli Assicuratori, o della lor Nazione; e conforme seguendo il danno da' nemici, per cagion di pubblica guerra, sono gli Assicuratori tenuti al risarcimento; così non lo sono nel caso di inimicizia privata, contratta dagli Assicurati (*b*), ancorcchè il contratto dell' Assicurazione, fosse munito dalla Clausola: *omni meliori modo*, *quomodocumque & qualitercunque* (*c*). E per la

K secon-

(a) *Rot. Rom. post Card. Albit. ubi supra decis. 57. n. 53., & decis. 164. n. 29.*

(b) *Card. de Luca disc.109. n.7. & seqq. de Cred. & latissime Altimar. de nullit. contract. rubric.1. p.2. quæst.26. n.48.*

(c) *Rocc. de Assicur. not. 22. n. 67. & seqq.; Muta decis. 3. n. 11. & seqq. & Idem Altimar. ibidem, Rubrica 1. quæst. 26. n. 48.*

seconda Clausola restano indistintamente gli Assicuratori obbligati ; ancorcchè il danno patito non consistesse in tutte le merci, o nell'intera Nave: ch'è ciò, che suole anche frequentemente quistionarsi.

Tornando ora al primo de due ultimi proposti Quisiti; non è da dubitarsi, che avendo il Capitan del Bastimento, senza ragionevole occasione mutato il suo viaggio; non sieno per le allegate auttorità, tenuti gli Assicuratori all' effetto della lor promessa assicurazione; cercasi non di meno, se debba ammetterfi per ragionevol motivo di mutazion di viaggio, l' averlo il Capitan del Bastimento mutato, per abbreviarne il cammino, cioè l'atto del viaggiare, o sia l' *iter*; per cui venissero a scemarsi ancora a gli Assicuratori, i pericoli, a' quali naturalmente variano nel più lungo convenuto cammino, rimasti esposti: in risposta del qual Quisito, sembrarebbe ad ogn' uno, che effettivamente costando di tal retta intenzione del Capitano, della reale abbreviazion del cammino, e della evidente utilità degli Assicuratori; nel caso poi di patito sinistro, per cui si fusse fatto gettito, o rimaste fossero o la Nave, o le merci deteriorate; dovessero gli Assicuratori, soddisfare il prezzo de' comprati pericoli, o sia della lor promessa assicurazione: ei però non è da ammetterfi, così indistintamente, siccome sembra una tal conchiusione, per cui conviene esaminare più cose, che per meglio spiegarle, e farle in miglior modo comprendere, gioverà proporre due diversi casi, in diversi luoghi, e tempi accaduti: E' sia il primo quello istesso, che fu esaminato nel Conseglio di Aragona; e nel Senato di Castiglia, e per cui scrisse Giuseppe Ramone (a), risolvendolo in favor degli Assicurati.

VI. Partì Nave dal Porto di Palla in Sardegna, per Barcellona, e per Valenza, e fu il suo carico assicurato per

(a) *Conf. 90.*

per ambedue essi Porti, ne' quali dovea di sue merci scaricarsi. Pervenne prima in Barcellona, e lasciovvi parte del Carico, ivi destinato; ma in vece di portarsi poi in Valenza, siccome si era convenuto fra gli Assicuratori, ed assicurati: il Sopraccarico, o sia Istitore de' secondi, ordinò, che la Nave non già in Valenza, ma nel Porto più vicino di Terragona, si trasferisse; verso il quale la Nave incamminandosi, naufragò. Pretesero gli Assicuratori, mutato in tal caso il viaggio, e non esser perciò tenuti alla ammenda del danno; ma non fu così deciso dal Supremo Consiglio di Aragona, nè dal Senato di Caglieri (a), appresso a' quali si ebbe per vero, che 'l viaggio, non potea dirsi mutato, a motivocchè, per lo nuovo ordine dato dall' Istitor degli Assicurati al Nocchiero di trasferir la Nave in Terragona, fu il viaggio, rispetto al suo termine *ad quem* solamente abbreviato; ed abbreviato non già in danno degli Assicuratori, ma anzi in pregiudicio degli Assicurati, che poteano estenderlo in porto più lontano; e perciò rinonziate ad un porto in lor vantaggio, e commodo convenuto; essendo verissimo, che chiunque può far semplicemente un' atto, può anche diminuirlo o qualificarlo, e molto più, perchè così venieno anche ascemarsi i pericoli in favor degli Assicuratori; di manieracchè, diminuendosi la di lor obbligazione, non era da dirsi la medesima variata, nè aver perduto quell' effetto, ch' era dal contratto naturalmente prodotto, come considerano, Baldo, Menochio, ed altri (b); alle quali ragioni aggiugnevasi l' altra creduta essenzialissima; cioè, che 'l naufraggio incontrato dalla Nave nel trasferirsi con le merci in Terragona, si sarebbe similmente

 pa-

(a) *Decis. de' detti Tribunali, impresse presso il detto Ramon.*

(b) *In l. Pacta novissima n. 10. ante finem Cod. de Pactis, Menoch. Cons. 202. n. 14. lib. 8.*

patito coll' incaminarsi in Valenza ; onde il pretendersi dagli Assicuratori il dissimpegno della di lor contratta obbligazione ; anzi che di ragione , avea sapor di calunnia (*a*) .

Niente ostando l' aver gli Assicuratori presa a lor conto la incolumità della Nave per tutto il tratto del cammino, che dovea farsi fin' a Valenza : giacchè la via, che dovea tenersi per Valenza , e per Terragona , era la stessa . E pure riflettendosi alle riferite ragioni, sulle quali si fondano , così il Ramone , come le due accennate decisioni del Senato di Aragona , e di Caglieri ; non è la decisione di tal caso tanto sostinibile quanto sembra . Imperciocchè posposto : l' esaminare l' eccezion del fatto dell' Istitore ; o sia dell' ordine dato dall'Istitore al Capitano di non più trasferir la Nave in Valenza, ma in Terragona, (del di cui fatto controvertivasi la sossistenza, come quella che allegavasi, ma non giustificavasi dagli Assicuratori ; e dagli Assicurati impugnavasi) ; considerandosi le sole massime legali nelle due decisioni, e nel Consiglio di Ramone proposte, nemmeno ravvisansi esser sicure ; mentre , in ordine alla prima, non è sempre vero , che non s' induca innovazion della precedenre obbligazione , quando per la seconda convenzione, rimanga in parte la precedente diminuita; perche sebbene il meno regolarmente si contenga nel più, non sempre però i contratti di maggior obbligazione, rimangono gli stessi; per diminuzione della istessa obbligazione: potendo in alcun caso il meno, variar la sostanza del più (*b*); come in subiecta materia , sarebbe il caso di un viaggio più lungo , che venisse da minor viaggio abbreviato; per lo motivo, che una tale abbrevia-

(a) *Text. in l. si vehenda §. si ea condict. ff. ad l. Rh. de Jactu . Santern. de Assicurat. p. 3. n. 35.*

(b) *Arg. Text. in l. Juris Gent. §. adeo de Post: Castruense Cons. 283. lib. 1.*

viazione , mutarebbe la specie del viaggio , variandolo dal suo termine *ad quem* ; che che sia , il potersi fuor della mutazione de' termini essenziali *a quo per quem*, *&* *ad quem*, alcun viaggio nelle cose accidentali, e per prudente ragionevole occasion variare , siccome spiegano lo stesso Menochio (*a*) , allegato dal Ramone , e dalle decisioni de' due predetti Senati di Caglieri , e di Aragona ; Graziano (*b*), Bosco (*c*) , ed il de Luca ad Altimare .

Così nemmeno è sempre vero, che nell'abbreviarsi il cammino, o sia l'*itinere* , si scemino agli Assicuratori i pericoli ; perche egualmente, i pericoli possono incontrarsi nel più lungo , e nel più brieve viaggio , e delle volte sono essi da temersi più imminenti nel meno , che nel più disteso ; come giudicano Stipman (*d*) , e Locennio (*e*), oltre al potergli ancora gli Assicuratori apprendere secondo il loro talento maggiori, ove sono minori; come argomenta il Cardinal de Luca (*f*) , alla mente, ed alla oppinion de' quali , non deeno dopo il contratto opporsi , o gli Assicurati , o 'l Capitan della Nave .

Così ancora non è mai sempre certo , ed indubitato, che i pericoli, i quali incontransi per via, che guidi a due diversi luoghi , debbano necessariamente incontrarsi , o che si vada in un luogo , o che si vada nell' altro ; e che perciò il naufraggio patito dalla Nave nel portarsi in

(a) *Ad Text. in Cap. cui de Præben. in 6. Decio in 1. si Pupillor. §. si Prætor ff. de Veb. eor. qui sub tut.*, *&* *in l. non debet n.* 5. , *&* *ibi Cagnol. n.* 8. *tit. eodem Borgonino decis.* 8. *n.* 12. *lib.* 2. *Rot. Genuensis decis.* 25. *per totum . Bosco Cons.* 392. *n.* 7.

(b) *Cons.* 702. *n.* 14., *e* 15.

(c) *In Cap.* 509. *n.* 4.

(d) *De Jure Marit. parte* 4. *Cap.* 8. *n.* 348., *&* 349.

(e) *In eod. Tract. lib.* 2. *Cap.* 5. §. 6.

(f) *De Credito, discurs.* 108. *per totum .*

in porto più vicino, l'avrebbe la Nave istessa patito nel trasferirsi al termine *ad quem* del più lontano convenuto viaggio; poicchè anno i pericoli tal condizione, che per picciolissimo, ed accidental variazione di tempo, o luogo possono o incontrarsi, o isfuggirsi, come raziocinando prudentemente conchiudono Corneo (*a*), Menochio (*b*), ed altri appresso a' medesimi.

E così finalmente considerasi per insostenibile l'ultima massima, per cui dalle predette decisioni, e dall'istesso Ramone, assolutamente si vuole, ch'essendo il termine *ad quem* di ciascun viaggio unicamente limitato in favor degli assicurati, sia in arbitrio de' medesimi, l'abbreviare il cammino, e terminar il viaggio in luogo, in porto più vicino del convenuto: mentre i termini, *donde*, *dove*, *e per dove*, prescritti, e concordati ad individuare, e limitare i viaggi ugualmente determinansi, e prefiggonsi in comun favore degli assicurati, e degli Assicuratori; importando a' primi il saper d'onde cominci, per dove, e fin dove arrivi la sicurezza da altri assunta de' pericoli del viaggio: importando a' secondi, che sieno i termini istessi diffiniti, e limitati; affinchè rimanga determinato in specie quel viaggio, per cui anno essi assunti sopra di loro i pericoli, che incontrar poteano gli assicurati, come puntualmente distinguendo decide la Ruota di Genova (*c*), e trovasi anche puntualmente deciso dalla Ruota Romana (*d*); spiegando la germana significazion dell'Avverbio, o sia voce *usque*, *tangere*, *ire*, *stare*, *&* *navigare ubicumque*, *in locis*, *&* *ad loca tam infidelium*, *quam Cristianorum*, *a dextris*, *&* *a sinistris*, *antecedere*, *&* *retrocedere*, *tam intra limi-*

(a) *In Consf.* 273. *n.* 16. *lib.* 1.
(b) *De Presump. præsumpt.* 138. *n.* 6. *&* *seqq. lib.* 3.
(c) *Decis.* 63. *per totum*.
(d) *Coram Priolo decis.* 370. *n.* 1. *coram Emerix dec.* 1086., *&* *coram Coccin. decis.* 1197. *n.* 5.

limites , quam extra ; onerare , exonerare , & reonorare semel & pluries quoscumque portus , & scalas facere &c., perche con tal formola per quanto essa sia ampla , e rimessiva all' arbitrio del Capitano del Bastimento, non s' intende però mai conceduta al Capitano auttorità, di mutare, o, variare i termini sostanziali del *donde* , *per dove* , *e dove*, strettamente nel viaggio convenuti ; ma poterli solamente variare come si è di sopra accennato nelle accidentali contingenze , ch' accader sogliono ne' viaggi , senza però distruggere la vera sostanza di esso , e purchè la variazione unicamente riguardi l' atto del viaggiare , del camminare , ch' è l' istesso , che l' *Iter* ; come sopra si è spiegato ; e come ragionevolmente conchiudono i Dottori , che esaminano la proposta formola , ed altre simili . Quindi è , che non reggendo i fondamenti della Dottrina di Ramone , nè delle due decisioni del Conseglio di Aragona , e Senato di Caglieri , da lui riferite ; non è ne' casi simili al proposto da abbracciarsi il dilor sentimento ; purchè non costasse veramente , di avere il Capitan del Bastimento , per ordine innegabile degli Assicurati , o del loro Istitore , mutato il termine *ad quem* , o altro del convenuto viaggio ; su 'l qual unico fondamento , che fu ammesso ne' predetti Tribunali per vero , dee credersi appoggiata la di lor decisione , e la oppinion del Ramone .

VII. Il secondo caso , che si propone , accadde fra Niccolò Marana Assicuratore , ed il Padron Rambini , Capitan di una Nave , chiamata *Santo Antonio di Lisbona* ; esaminato , e deciso dalla Ruota di Genova (*a*) , nella specie , che si descrive . Dovea il predetto Rambini , caricar nel Porto di Genova , per Alicante ; per indi ritornarsene in Genova . Cercò , ed ottenne di esser per tal viaggio assicurato dal Marana , e fu fra lor convenuto , *che 'l risico , e pericoli , i quali dal Marana assicuravansi ,*

comin-

(a) *In decis. Tipis data ; quæ adhuc circumfertur.*

cominciassero a correre dal momento , in cui la Nave partisse da Genova , e durar dovessero , fin a quando la Navo predetta , pervenuta fusse nel Porto di Alicante ; e dopo essersi colà fermata , fusse ritornata nel Porto istesso di Genova : Incipiat Risicum , & Periculum hujus securitatis , ex Genova , & duret donec , & quousque Navis prædicta appulerit Alicante , ibique steterit ; & exindè de illuc recesserit ; & de reditu venerit , & appulerit Genuam . Partì il Rambini da Genova col suo Carico di Attrezzi Militari, per servizio della Corona di Spagna ; ma in vece di conferirsi in Alicante, per ivi scaricargli ; giudicò meglio approdare , e lasciargli , nel Porto più vicino di Barcellona : donde ritornando verso Genova , fu il Bastimento predato da Armatori Franzesi , per guerra che allora agitavasi fralle due Nazioni Franzese, e Spagnuola . Pretese il Padron del Bastimento assicurato, essersi fatto il caso del pericolo assunto dall' Assicuratore , e doversi perciò il medesimo condannare al risarcimento del danno : costando però innegabilmente dagli atti fabbricati , che l' Assicurato non avea protratto il viaggio al convenuto termine *ad quem* ; sebbene egli avesse apposte quelle medesime ragioni, che si sono sopra esaminate, in ordine al preteso arbitrio di potere il Capitan del Bastimento , abbreviare , ed in conseguenza mutare il termine *ad quem* del viaggio ; anche perchè ciò ridondava in utilità dell' Assicurato ; cui abbreviandosi il viaggio scemavasi l' occasione di rimanere esposto a più lunghi pericoli , ed in ordine alla presunta verisimilitudine di potersi incontrare l' istesso pericolo, ancorchè il Bastimento fusse arrivato al termine convenuto per lo viagglo : fu nou dimeno dalla Ruota di Genova deciso in favor dell' Asicnratore ; conforme coll' autorità di Bosco (*a*) , avea deciso altra volta (*b*) ; cioè nel caso di

(a) *Allegato Cons. 392. per totum.*
(b) *In decis. 25. n. 5. de Mercatura.*

di Afficurazioni di Nave, la qual dovendo partire dall' Isola di Chio ' per li porti di Fiandra, erasi conferita in Genova; Porto innegabilmente assai più vicino; e Viaggiò assai più sicuro, da non incontrare i pericoli assicurati. (*a*)

Codesto secondo Caso, rende maggiormente sicure le riflessioni sopra proposte, contro di ciò, che scrisse Ramone, e fu deciso da' due Senati di Aragona, e di Cagliari; e giova anche a stabilire, che 'l Viaggio, per ragion di esemplo convenuto da un luogo all' altro; col dover poi la Nave assicurata, dal luogo, ove sia pervenuta, e dove siesi fermata, ritornare al luogo istesso, donde partì; sia un viaggio solo, e non due; ed in consegunte, uno, anche, e non due, il Contratto dell' Afficurazione; su dicchè sogliono anche soventi volte insorgere gravi Controversie, fra gli Afficurati, e gli Affiecuratori; non mancando chi ragionevolmente pretenda, che in vigor di tal Convenzione, i viaggi sien due; e due ancora le Afficurazioni; cosicchè se mai dagli Afficurati incontrato, e patito si fusse alcun sinistro in andare al termine *ad quem* del viaggio; dovessero gli Afficuratori, non solamente risarcire il danno dagli Afficurati tollerato: ma dovessero innoltre, restituire il Costo del premio dagli Afficuratori ricevuto, per l' afficurazion de' pericoli, che potea la Nave istessa afsiicurata, nel suo ritorno al primo termine a *quo*; o sia al primo Porto donde partì, incontrare, e sofferire; attribuendo indistintamente un tal sentimento a Giurba (*b*); senza avvertire al particolar caso, che da

L un

(a) *Ordinazioni maritt. di Fil.* II. *pro Emporio Anturpiæ. Art.* VI. *Stefan. Clariac in tract. del Us.*, *&* *contumas de la mer fol.* 298. *Kurik in Diatriba de Assicurat.* §. 9. *&* *Groz. Indrod. ad Jurisprudent. Holland. fol.* 154.

(b) *In observat.* 73. *n.* 12. *&* *n.* 28. §. *Respondeo tertio*.

un tal chiarissimo Dottore figurasi ; ed a ciò , che da altri gravissimi Auttori , nella materia istessa , s' insegna. Per maggior chiarezza della qual difficoltà , ei non farà che a proposito l' esaminare , e decidere , quando debba aver luogo , ch' essendo uno il viaggio , uno debba anche intendersi il Contratto dell'Assicurazione ; e quando al contrario , senza pregiudicio della unità del viaggio , possono in un viaggio solo le assicurazioni esser più ; per poi inferirne , che la multiplicità dell' Assicurazioni , non alteri, nè tolga l'unità del viaggio : Cosa non ancor riflettuta da altri , che abbiano un tale articolo esaminato.

Può dunque , come nel caso , che si è sopra proposto , fra gli Assicuratori , ed Assicurati convenirsi , che 'l risico , e' pericoli , i quali dagli Assicuratori si assumono , comincino a correre , da che la Nave parta , finche la Nave arrivi : e dopo che sia arrivata , ed abbia scaricate le merci : da che la medesima torni a partire , e rivenga al Porto , da cui cominciò il suo viaggio ; ed in tal caso sarà uno il viaggio , ed uno il Contratto dell' Assicurazione ; dimanieracchè , sofferendosi dagli Assicurati alcun danno nell' andare , per cui non potesse poi la Nave assicurata tornare al Porto , donde partì ; potranno ben' essi pretendere il risarcimento del danno ; ma non già la restituzion della rata del costo del premio agli Assicuratori sodisfatto , per la sicurezza del ritorno ; come dall' accennata decisione della Ruota di Genova si rileva . Possono anche i Contraenti convenire , che la sigurtà de' pericoli non duri per tutto il tempo del viaggio ; limitandosi essa , come insegna Soccino il Vecchio *(a)* , o sin al termine *ad quem* , senza protraerla al ritorno della Nave ; o fin ad alcun Porto , o più Porti , che s' incontrassero , nel termine *per quem* ; ed in tal caso non repugnerà , che in un tal viaggio , si convengono più Assicurazioni ; come per ra-

(a) *Conf. 33. n. 10. vers. est tamen advertendum.*

ragion di esemplo accaderebbe, se partendo alcuna Nave da Genova per Lisbona, venisse assicurata da qualche Mercadante, fin al Porto di Barcellona; da altro fin ad Alicante, e da altri fin' a Cadice, per merci, che si dovessero in ciascun di essi Porti scaricare; oltre le caricate, per lo Porto di Lisbona, per le quali, vi potrebbe esser similmente l'assicurazion di altro Mercadante; siccome vi potrebbe anche essere, che distintamente avesse in se assonti i soli pericoli del ritorno: Ed in tai casi, per la moltiplicità delle diverse Assicurazioni convenute con diversi Mercadanti; non vi è dubbio, che le Assicurazioni sarebbono molte, e fra lor distinte; ed aver potriano patti diversi, e diverse condizioni qualificative di ciascuna di esse; ma tanto il viaggio sarebbe un solo, come decide la Sagra Ruota Romana (a); e come può literalmente raccogliersi dall' osservare il caso proposto, ed esaminato da Gurba; onde dee ragionevolmente conchiudersi, che la multiplicità delle Assicurazioni, non pregiudichi all' unità del viaggio; e che possa bene stare, che 'l viaggio limitato ne' suoi termini *donde*, *dove*, e *per dove*, sia sempre un solo, contuttocchè sieno più le Assicurazioni: Che che sia il non potersi inferire dall' una, all' altra, cioè, dal caso, in cui la Nave fusse stata in tutti tre i predetti termini assicurata; e che il vero termine *ad quem*, non fusse già il prescritto per limite della protrazion del viaggio, ma quello, donde il viaggio principiò agli altri Casi, ne' quali, si osservasse limitata l' Assicurazione, fin ad un certo luogo, o per alcun certo tempo, e non oltre: poicchè per esse particolari Assicurazioni, dovranno attendersi le particolari convenzioni fra Contraenti concordate; e non già le massime generali, che an luogo ne' Casi simili al proposto; in cui alla unità del Viaggio, accoppiavasi l' unità dell' Assicurazione.

L 2 VIII. L'ul-

(a) *In decis.* 448., & *decis.* 713. *par.* 18. *Recent.*

VIII. L' ultimo quesito , che rimane ad esaminarsi in ordine a Mercandanti , che avessero assicurato alcun bastimento a loro supposto della tal Nazione, il di cui Capitano , si fusse poi nell' interstizio del viaggio valuto di altra Bandiera di Nazione diversa ; o pure assicurato avessero Bastimento patronizato da Capitano , il qual non fusse di quella Nazione , di cui asserivasi ; siccome abbraccia due Casi , totalmente tra lor diversi ; così ragion vuole , che distinguendo l' uno dall' altro ; ed esemplificandogli nelle di loro diverse spezie ; prima di uno , e poi dell' altro si discorra . Si propon dunque per la pratica disamina del primo , che Assicurator Napolitano , in vista di patente , e Bandiera della Corona di Francia , che siangli state esibite da Padron di Bastimento , avesse in se assonti i pericoli , che 'l Bastimento istesso , per determinato , e convenuto Viaggio potea incontrare ; e si cerca , se avendo poi il Capitano cangiata Bandiera, ed incontrato , e patito alcun sinistro , possa pretenderne dall' Assicuratore l' emmenda? Per la resoluzion del qual quisito, dee primieramente sapersi , che a render valida, ed efficace la contratta obligazione degli Assicuratori , regolarmete ed essenzialmente , si esiggono due condizioni ; ciò è , che l' Assicurarato giustifichi con la produzione delle lettere patenti , esser egli Capitan di tal Bastimento , della tal Nazione , e viaggiare con Bandieta della medesima (*a*); e l' altra, che per tutto il convenuto viaggio porti sempre la stessa Bandiera ; (*b*) e tutto ciò affinche gli

(a) *Surd. Cons.* 131. *n.* 24. *Grat. Cap.* 335. *n.* 14. *Casamat. Cons,* 44. *n.* 22. *& seqq. Hartam. Pist. observat.* 133. *n.* 8. *lib* 4. *Rot. Genuen. decis.* 6. *n.* 1. *Paris Cons.* 47. *n.* 40. *Card. deLuca de credit. discurs.* 108. *n.* 7.

(a) *Ansald. de Comm. discur.* 9. *n.*9. *Stracc. de Naut. p.* 3. *n.* 23. ; *& de Navib. p* 2. *n.* 3. *Mans. Consut.*275. *n.* 29.

gli Afficuratori fappian meglio conofcere, e diftinguere i pericoli, che effi affumano; e fieno ficuri del più, e del minor rifpetto, che praticafi alla Bandiera del Baftimento, che afficurano: Onde è che coftando, avere il Capitan del Baftimento, mutata nel fuo viaggio la Bandiera; fe mai abbia egli alcun finiftro patito; non può pretendere dagli Afficuratori l' emmenda.

Accade con tutto ciò che foglia fovventi volte nella Cautela dell' Afficurazione opporfi, la qualità Originaria del Capitano, come per afemplo, *fopra la Nave patronizzata da Patron N. di Nazion Franzefe*; e fuol perciò dubbitarfi, fe effendofi con tal qualificazion di Origgine, o fia Patria del Capitano, convenuto; debba fottointenderfi convenuto ancora, che'l Capitano fuffe in obbligo di viaggiare, con patente, e con bandiera franzefe; di manieracchè, con tal patente, e bandiera, non viaggiando, debba riputarfi rifoluto il contratto dell' Afficurazione promeffa. Per la rifoluzion del qual dubbio, dee riflecterfi a qual fine dagli Afficuratori fi cerchi, e nella cautela fi efprima la nazionalità del Capitano, che vien per qualche viaggio afficurato; il qual fine per verità, altro non è, nè può effere, fe non che quello di ben mifurare i pericoli, che fi afficurano; i quali poffono o più, o meno incontrarfi, qualora il baftimento fia patronizato da Padrone di Nazione più, o meno rifpettata in quei mari, ed in quei Porti, pe' quali debba il baftimento viaggiare: Anzi regolarmente la qualità civica del Capitano del baftimento, ferve anche a convenire il più, o meno del prezo, e premio della Afficurazione, che fuol crefcere, e fminuire, fecondo il più, o 'l meno de' pericoli, che poffono temerfi, e vogliono afficurarfi; i quali poffono fimilmente temerfi meno, e temerfi più, rifpetto al Capitano, da cui fia il baftimento patronizato; ficcome cofta dalla pratica, e coftume, che generalmente per fimili afficurazioni tra'

Con-

Contraenti di Mare si osserva: Onde per risoluzion del proposto dubbio, dee dirsi, che non per altro, che per le cause predette, esprimendosi nelle cautele dell' Assicurazioni, la Nazionalità del Capitano del Bastimento assicurato; qualora Egli usi poi nel viaggio Bandiera diversa da quella della sua Nazione, intendesi risoluto il contratto dell' Assicurazione, e dissobbligati gli Assicuratori dall' osservanza di esso; come generalmente ammettono i Dottori tutti, che scrivono su tal materia.

IX. Si propone finalmente la disamina dell'altro Quesito, ed esemplificandosi, nel caso che un Padron di Bastimento, essendo di Nazion Franzese, si fusse asserito di Nazion Ollandese, o Spagnuola; ricercasi se con tal qualificazione assicurato, sieno gli Assicuratori tenuti al risarcimento de' pericoli dallui nel viaggio incontrati, qualora scovertosi la di lui supposta Nazionalità, ricusassero i medesimi di osservare il contratto: E si risponde, che non sieno gli Assicuratori tenuti all' emmenda del danno, per lo dolo praticato dal Capitano, nell'asserirsi di Nazione, di cui non era; siccome vogliono i Dottori allegati da Stracca (a). Ma anche in codesto caso suole ulteriormente ricercarsi; che dovrebbe poi dirsi, qualor nella cautela dell' Assicurazione, si fusse convenuto colla formola anche solita a praticarsi, cioè, sopra Nave retta, e patronizata dal Capitan N. Franzese, o da qualunque altro: *Super Navi recta, & patronizata per Capitaneum N. Gallum. vel quamvis alium?* E sembrarebbe, che per quel *vel quamvis alium* dovesse il caso, o quisito istesso indistintamente risolversi contro degli Assicuratori; quasicchè per tali parole, venisse a permettersi un' arbitrio indefinito, ed illimitato, di potersi il bastimento assicurato patronizare da qua- lun-

(a) *De Assicurat. Glos. 9. Genova de Scriptura privat. lib. 3. de literis Commendat. n. 13. fol. 163. Targ. in Ponderat. marit. Cap. 63.*

lunque Capitano di qualsisia Nazione. Non vien però così diffinito dalla Sagra Ruota Romana (a), nè tanto rilevasi dal predetto Stracca, nel luogo allegato: poichè sebben si ammetta, che per le parole, *vel quamvis alium*, possa sorrogarsi altro Capitano; si vuol però, che 'l Capitan sorrogato, sia almeno di quella Nazione medesima, della quale era il Capitano, con cui celebrossi principalmente il contratto; per la ragione, che alcune Nazioni son, per le loro confederazioni più privilegiate dall' altre; e perciò meno esposte al pericolo d' imbattarsi in Armadori Nemici: perchè alcune Nazioni sono più pratiche, che non son l'altre di que' mari pe' quali debbe il bastimento, che si assicura, navigare: perchè la qualità del Capitano, regola anche il più, e 'l meno de' prezzi, del costo, e premio delle Assicurazioni; e finalmente, perchè non è verosimile, che gli Assicuratori voluto avessero concedere un' arbitrio così libbero a gli Assicurati, di far patronizzare il Bastimento da Capitano, della cui sufficienza, nemmeno in genere, eglino potuto avessero a concepirne quella necessaria idea, ch'esiggono tali contratti. Ed ecco spiegati con quella maggior facilità che si è potuto i Quesiti più ovvj, che incontrar si possono, sopra i due primi punti di codesto Capitolo Secondo, cioè, su 'l quando abbian luogo l' Avaria Comune, e la grande, o sia grossa; e sulle Persone, e le cose, chi sieno o non sieno alla medesima obbligate: Cosicchè per sodisfare allo stesso Capitolo secondo, non rimane, che lo spiegare, come debba contribbuirsi: cioè, se la Contribbuzione debba farsi, *in specie*, *aut in quantitate*, ch' è lo stesso, che diffinire, se Coloro i quali debbono contribbuire, o per se, o per le loro cose, risarcir debbo-

(a) *Coram Ludovis. decis. 126. n. 9. & seqq. & ibi Addent.*

(a) *L. 4. §.2 ff. ad L. Rh. de Jactu*

bono i danni a chi gli abbia patiti, con dare a loro le spezie istesse perdute, e danneggiate, come sarebbe a dire, olio per olio, vino per vino, e simili; o pure il prezzo di esse spezie, di essi generi: ed un tal dubbio vien litteralmente deciso dalla Legge Civile (a), la qual dispone, che la contribuzione, l'Avaria, farsi debba con danajo contante, e presente; come vogliono comunemente i Dottori tutti, e gli usi, e consuetudini marittime; per le quali basta allegar la Dottrina di Pietro Vander Schillingh (a): *Videamur nunc quomodo contributio sit facienda: Fieri autem debet pecunia præsenti*. E prima della di lui Dottrina, allegar si potrebbe l'Auttorità di Paolo Giureconsulto (b) *summa pro rerum pretio distribui oportet*. Ma perche lo stesso Giureconsulto soggiunge poco appresso (c). *Portio autem pro æstimatione rerum, quæ salvæ sunt, ac earum quæ ammissæ sunt præstari solet*: perciò non essendo l'istesso, *quomodo contributio sit facienda*, sufficientemente spiegato, col dir solamente, che la contribuzion debba farsi in danajo presente, e contante; si propone il seguente,

CAP.

(a) *In sua Diatriba Cap.* 10. *n.* 1.
(b) *In l. secunda* §. 2. *tit. eodem*
(c) *In Cap.* 95.

C A P. III.

In cui ſi cerca come, ed a qual ragione ſi debbano le merci gittate, o deteriorate; e gli Ordegni della Nave, ſimilmente o gittati, o riſecati, eſtimare; e dove ſi abbia una tale Avaria ad eſeguire.

PEr introduzione della diſſamina del qual terzo punto giovi ſapere, che 'l *Come* debba contribbuirſi, oltre ad eſigger la ſpiega già fatta del doverſi contribbuire, col danajo preſente, e contante, e non già nelle ſpezie, o generi delle coſe; eſigge ancora la ſpiega, del modo, con cui debbono apprezarſi le coſe gittate, rapite, o deteriorate; per le quali in conformità delle Regole ſopra propoſte, debbe aver luogo l' Avaria: del modo con cui deeno ſimilmente apprezarſi le Coſe ſalvate, per le quali ſi dee contribbuire; in qual quantità debbano i predetti prezi diffinirſi; e del modo finalmente, con cui debbe fra' Padroni delle merci perdute, e ſalvate la contribbuzion ratizarſi: Ed in ordine alla ſpiega delle quali due prime propoſizioni, è generale la maſſima, che affin di oſſervarſi nell' Avaria quella tanto prudente, quanto neceſſaria eguaglianza, fra Coloro, cui debba contribbuirſi; e Coloro da' quali ſi debba contribbuire; ſieno da apprezarſi, così le Coſe gittate, rapite, o danneggiate, come le Coſe, e la Nave iſteſſa ſalvate: poicchè così Coloro, che avran patito maggior danno, ſaranno in maggior quantità riſar-

M

sarciti; e Coloro, che avran maggior quantità di merci salvate, maggiormente contribbuiranno. *Res autem jactæ*, dice Loccennio (a) *sic æstimandæ sunt, ut tum salvæ, quam amissæ res, cum Navi, in æstimationem veniant*. Egli è però in riguardo della massima istessa da esaminarsi, se le merci, che deeno apprezarsi, sieno da apprezarsi a misura del prezo, per cui furon comperate, o a misura del quanto poteano vendersi, o valere, ne' luoghi, ove così le gittate, come le salvate erano destinate: ed una tale inchiesta, viene dallo stesso Loccennio (b) soddisfatta; aggiungendo, che le stesse Cose non sieno già da apprezarsi nella quantità, per cui furon comperate; ma per quella quantità, che nell' atto del gettito valessero; o per cui poteano, o doveano vendersi; deducendosene però prima le vetture, e l'altre spese necessarie; e sottoponendole all' apprezo di Persone perite: *In æstimationem veniunt, non quanti istæ merces æmtæ sunt; sed quanti jàm sunt (forsan adspergine minoris factæ pretii); & quanti bonorum peritorunque Virorum arbitrio, æstimari, vendique possunt; deductis indè prius expensis vecturæ, & aliis necessariis*. E così coacervato in uno, il prezo delle Cose tutte estimate: vuole l' istesso Loccennio, che da ciascun si contribbuisca, per la rata delle medesime: *Quibus omnibus in unum collatis, fiat contributio pro rata bonorum cujusque, tam deperditarum, quam servatarum*: recando poco appresso l' esemplo pratico di tal Contribbuzione, che asserisce ricavato da Baldovino, nella di lui esposizione del §. Secondo della *Legge quarta* del *Digesto*, *ad l. Rhod. de Jactu*: *Jeci decem, Tu servasti tua, quæ etiam sunt decem; Sejus sua, quæ sunt viginti; & Sempronius sua, quæ sunt quadraginta. In collatione ad sarciendum jacturæ damnum: Sempronius mihi tribuat quinque;*

(a) *De Jure Marit. Cap.* 8. *de Contribut. n.* 8.
(b) *Ibidem*.

que ; Sejus duo , & unius dimidium ; Tu unum , & unius quadrantem . Ego tantundem acceptum mihi feram . Sic contributio respondebit jacturæ : Che è ciò , che debbe dirsi per la disamina della quarta proposizione , di cui si tornerà a parlar poco appresso . Sembra non di meno più proprio , e più fondato il sentimento di altri Dottori (*a*) ; li quali appoggiando la lor sentenza circa le due prime proposizioni, su l'auttorità del Testo (*b*), vogliono, che le Cose gittate , o rapite , si dovessero valutare a quel prezo , per cui furon comperate , per la ragione, che 'l risarcimento si fà ad intuito, e contemplazion del danno patito ; e non già del lucro , che potea ricavarsi ; e che le salvate , si debbono valutare a quel prezo , che poteano , o che si sarebboro vendute nel luogo, a cui erano destinate ; allegando su di ciò l'auttorità di Vulpiano (*c*) , e di Hermonopolo (*d*) ; i quali giudicano essere un tal metodo equissimo, non solamente perchè ricavato dal §. 4. della *Legge seconda* del *Digesto ad l. Rh. de Jactu* ; ma anche perchè con esso vengono i Padroni delle merci perdute a partecipare del lucro, che ricavasi dalle merci salvate ; ed a ricevere il compenso di quel lucro , che fatto avrebbono, ancor'essi con le lor merci , qualora non fussero state per salvar le altre, o gittate, o rapite, o deteriorate : *Æquissima autem est hæc æstimandi ratio , l. 2., §. 4., hoc tit. sic enim mercium amissarum Domini , fiunt participes lucri , quod ex salvatis mercibus redit ; & sic compensatur lucrum , quod ex suis , si salvæ fuissent , potuissent lucrari : atque adeo , & lucrum , & detrimentum æquale sentiunt ;*

M 2 *qui*

(a) *Vulpian., Hermonopol., & Arnol-Vinn. in locis mox allegand.*

(b) *In l. 2. §. 4. ff. hoc tit.*

(c) *In l. 62. §. 1. ff. ad l. Falcid.*

(d) *Lib. 2. tit. 11. §. 11., cui addi debet Vinn. ad Pek. de Re Naut.*

qui æquals jacturæ periculum subjerunt [a].

Osservasi non di meno più generalmente appresso tutti i Tribunali Marittimi, il metodo prescritto dal Veisten (*b*), il quale propone altra regola per l' apprezo però delle cose sole gittate, o rapite; volendo, che se la perdita, o gettito di esse, segua prima che la Nave pervenga alla metà del convenuto viaggio; non debbiano le medesime estimarsi, che per quel prezo, per cui furono comperate: e che se poi se ne facesse gettito, o fussero rapite, superata già la mettà del viaggio, dovessero le merci istesse valutarsi per quel prezo, per cui si sarebbono vendute nel luogo, ove dovesse il viaggio terminare: *Circa æstimationem damni jactarum mercium, unumquenque meminisse oportet, quod si quidem Naves mediam partem itineris sint emensæ, merces tunc jactæ æstimentur, taxenturque in Catalogo, eo pretio quo in loco destinato veniri potuissent; cæterum si prædictæ merces jactæ sint dimidia itineris parte, non dum confecta; pluris non æstimentur, quam quanti æmtæ sunt in loco, ubi immissæ in Navem; atque ita capè Tex. in l. 2. §. Portio autem 4. vers. sed in his rebus ff. ad l. Rhodiam.*

Il qual metodo, siccome scrive lo stesso Loccennio (*c*), osservasi appresso gli Ollandesi, Fiaminghi, Inglesi, e Franzesi; onde può dirsi dalla quasi universal consuetudine approvato; e doversi perciò ammettere, come una delle Leggi Marittime (*d*); chechè sia 'l medesimo allontanarsi, secondo il sentimento del Giureconsulto, dal disposto nell' accennato §. quarto della predetta Legge seconda del Diggesto, *ad L. Rh. de Jactu. Idem maribus Belgarum, Brittannorum, & Francorum dudum observa-*

(a) *Joan. Voet. ad Pek. hoc tit.*

(b) *In ejus Tract. de Averia.*

(c) *Nel loco citato.*

(d) *Argum. Tex. in §. 9. instit. de Jure Natur. Gent., & Civil.*

vatum, notant Viri docti; & communi consuetudine, non nihil recessum esse a distinctione Juris Consulti in l. 2. §. 4. ad dictam L. Rh. de Jactu: Textunque ad usum communem accomodandum videri: Oltre dicchè, così dispongono ancora il Consolato del Mare [*a*], Il Re Filippo II. (*b*), ed altri (*c*).

Gli Ordegni però della Nave, o recisi, o gittati, per salveza della medesima, e delle merci in essa immesse, estimar si deeno per lo loro intrinseco valore, come vien disposto dal Jus Marittimo Wisbuicense (*d*): ed il danajo contante, che mai fusse nella Nave, apprezar similmente deesi, secondo l'intrinseca sua bontà; giusta il sentimento di Ugon Grozio (*e*), riferito dallo stesso Loccennio [*f*]: *Sed & malus, Anchora, Rudentes, necessitatis caussa cæsi, ut jactæ merces æstimabantur, secundum jus maris Wisbuicensis. Nummorum æstimatio fiet, secundum internam bonitatem*: con che dee credersi soddisfatto alle due prime proposte diffamine di questo Capitolo.

Da Chi poi debbono tutte le predette cose apprezarsi, (nel che consiste la terza proposta diffamina), il soggerisce il Consolato del Mare, determinando (*g*), che una tal perizia si eseguisca da' Marinaj, e da' Mercadanti, alle parti non sospetti: come giudicano anche altri Dottori [*h*], e viene ordinato dal predetto Re Filippo II. (*i*); purchè però in alcuni Emporj non vi fusse

(a) *Cap.* 95.
(b) *Teergt. Van. Phil.* II. *tit. Van. Schipr. Art.* VI.
(c) *Joan. Corn. decis. Cur. supr. Holland.* 4. *n.* 14. *in Margin.*, & *decis.* 84.
(d) *Artic.* XXI.
[e] *Parte* 29. *Introd. ad Jus Holland. p.* 56.
[f] *Loco supra allegat.*
(g) *Cap.* 2. & 274. §. 1.
[h] *Stracca de Navig. n.* 5. *Mornac. observat. ad l.* 9. *ff. hoc. tit.* (i) *Art.* VI.

fusse il costume, di eliggere a tale oggetto alcuni particolari Giudici, chiamati *Juris Nautici Recuperatores*; li quali non solamente a ciò impiegansi in essi luoghi, ma a dirimere ancora tutte le altre controversie, che per affari marittimi insorgessero; e dal diloro giudicio, appellasi a' Maestrati, o ad altri Tribunali maggiori; come rilevasi dalle Ordinanze di Amsterdam, e Retoredamo, nell'Articolo 23., 24., e 26. &c.: e conciò restano finalmente spiegate le predette quattro proposizioni; cosicchè non rimane altro, a soggiungervisi per conchiusione del presente Capitolo; se non che 'l *Dove* debba una tal contribbuzion praticarsi.

Il luogo, in cui debbe la Contribbuzione eseguirsi, secondo il sentimento di Reinoldo Kuriche [a], e di tutti i Dottori, i quali di ciò ragionano; altri non è, nè debbe essere, che 'l Porto, la Città, l' Emporio, a cui era la Nave come al termine *ad quem* del suo viaggio destinata: *Quoad denique locum contributionis attinet; portus hic assignatur, ad quem navigatio dirigitur: quod nimirum ibi, & transactio, & solutio fieri debeat*. E ciò per molte evidentissime ragioni; che vengono considerate da Gio: de Evvià, Bolaños (b); il quale riflettendo, potersi dare il caso, che prima che la Nave pervenga al Porto, al qual sia destinata; dopo aver incontrato il primo sinistro, per cui siasi fatto gettito; possa incontrarne alcun altro, per lo qual convenga far nuovo gettito; a di cui riguardo debba ancora contribbuirsi: e poter finalmente accadere, che dopo il primo gettito le merci nella Nave immesse, maggiormente deteriorino; o che la Nave nel primo pericolo salvata, naufraghi nel secondo; o finalmente, che alcun de' Mercadanti, o altri, che abbia merci nella Nave; dopo patito il danno del primo gettito; estraendo le proprie,

non

(a) *Ad Jus Marit. Stans. tit.* 8. *art.* 1. *in fine*.
[b] *In Commerc. Navili Cap.* 13. *n.* 27.

non ſia tenuto a contribbuire, per lo ſecondo, ſe mai ſeguiſſe; giudica prudentiſſimamente, che per tali evidenti e ragioni, non debba, nè poſſa la contribuzione praticarſi con equità, e giuſtizia, ſe non che in quel luogo, in quel Porto, dove termini il convenuto viaggio della Nave: volendo di più che ſe mai i Mercadanti obbligati a contribbuire, fuſſero ſtati de' lor pericoli aſſicurati; poſſano nel luogo iſteſſo condannarſi a contribbuire per le loro rate, gli Aſſicuratori; affin di sfuggire 'l vizioſo, ed inutil circuito, per cui i Mercadanti condannati, cercar doveſſero agli Aſſicuratori l' emmenda del danno, che a lor dalla contribbuzion ſi cagiona; giuſta il ſentimento ancora del Regente Capece Galeota (*a*). Ed ecco ſodisfatto brievemente a tutto ciò, che truovaſi per pratica iſtruzione nel preſente ultimo Capitolo propoſto. Ma negar non potendoſi, che ſempre più conduca alla utilità, e commodo di Coloro, cui la preſente fatiga è indiritta, il chiarir con l' uſo de' Queſiti, quelle difficoltà, che in ordine a quanto ſi è detto, potriano inſorgere; ſarà bene, che proſeguendo il fin' or praticato metodo, i ſeguenti Queſiti ſi ſoggiunghino, da' quali vengono maggiormente le propoſizioni già eſaminate, e diffinite da qualunque difficultà, e dubbietà vendicate, e chiarificate.

I. Eſſendoſi detto di ſopra, che nella contribbuzione, debba conferire co' Padroni delle merci, e con gli Aſſicuratori, anche il Padron della Nave, per la Nave; e ciò per la ragione, di eſſerſi con l' ajuto del gettito ſoccorſo ancora al pericolo, che da eſſa incontrar poteaſi di naufragare; cercaſi ragionevolmente, ſe in alcuna particolar maniera debba la Nave apprezarſi; e per qual rata debba eſſa contribbuire; e ſe ad accreſcere il valor della Nave, debbian ſimilmente conſiderarſi, ed apprezarſi i noliti, che al Padron di eſſa per le

vet-

(a) *Lib. 2. controv. 69. n. 17. in fin.*

vetture delle merci, e de' Passaggieri, appartengono; in quella guisa istessa, che nell' apprezarsi le merci salvate, si ha in considerazione quel maggior prezo, che esse vagliono nel luogo a cui si conducono per venderle; e non già quel prezo, a cui furon esse comperate nel luogo, donde partirono.

Il Consolato del Mare, parla in due Capitoli, di un tal Quisito; cioè nel Capitolo XCIV., in cui generalmente dispone, che in caso di gettito, e contribbuzione debba la Nave apprezarsi, ed obbligarsi a conferir *per la metà di quello che vale*; e nel Capitolo CCLXXXI., in cui specialmente ragionandone, vuole, che la Nave nel caso di gettito, simile a naufraggio, contribuir debba, *per due terzi del suo valore*. Dal contesto de' quali Capitoli, dee literalmente rilevarsi; che nel primo, il Cōnsolato intenda diffinire a qual rata debba contribbuir la Nave nel caso di gettito piano, e regolare; per cui concorrono tutte le sollennità, che furon nel suo luogo della prima parte di codesta spiegazione, enunziate; e che dal Consolato istesso prescrivonsi nel Capitolo XCIV., e nell' altro Capitolo, intenda ragionar dalla rata per cui debba conferir la Nave nel caso di gettito, che venga tumultuariamente eseguito per occasion di sinistro, il qual accaggia all'improviso, e non dia tempo a praticare le cautele, e formalità, che prescrivonsi da praticarsi nel gettito piano; ed a cui distinzione il gettito irregolare, prodotto da improviso accidente, chiamasi *seminaufragium*. Dunque in ordine al presente Quesito, il Consolato, decide indistintamente, che la Nave si apprezzi, e che qualora il gettito il ritruovasi eseguito, con le formalità di gettito piano, conferir debba la Nave, per la mettà del suo valore; e qualora il gettito, sia tumultuariamente seguito, senza il concorso delle prescritte cautele; la Nave contribbuir debba, per due porzioni di ciò che vale: ma niente di essi due

Ca-

Capitoli ricavasi a diffinire la prima, o la terza parte del presente Quisito; non prescrivendosi in Essi, nè le circostanze, con cui debba la Nave apprezzarsi, nè se debba anche il Padron della Nave contribbuire, per lo lucro, ch'ei riscuote da' noliti delle vetture, delle Merci, e de' Passaggieri: di che però nel Capitolo *96.* qualche cosa il Consolato istesso ne accenna; come si dirà quì a poco.

Parla anche il Targa (*a*), nelle sue Ponderazioni marittime dello stesso Quisito; e dopo aver detto, che per eseguir la Contribbuzione, o sia ripartimento del danno sofferto, si pone in calcolo ogni cosa; cioè, tutto quello *ch' era in risico prima del Sinistro, che vuol dire tanto il rimasto salvo, quanto il perduto; e si apprezza ogni cosa nello stato, ch' era allora, nulla avendo risguardo al perso, o al salvato; e l' estimo si fa secondo il costo del Paese dell'imbarco; quandocchè il sinistro sia seguito, prima di esser gionto il Vascello alla mettà del viaggio; e se sarà seguito dopo in detta mettà, si apprezza all' estimo comune del Paese, dove era diretto; ed in dubbio se si fusse dentro, o fuori di detta mettà, si estima all' uno, e all' altro modo; e si giungono i due estimi insieme, e si sommano, e poi se ne prende la mettà.* Soggiunge: *Si pone ancora la Nave in calcolo, con tutti i suoi attrezzi, armamenti, ed apparati, però per la mettà; perchè si calcola solo il corpo; e sono esenti gli accessori.* E poco appresso: *Ma non sempre la Nave, secondo il tenore del Consolato di Mare, entra in calcolo per la mettà, perchè conforme ho esposto al Capitolo del gettito, essendovene di due sorti; piano, e forzoso; il primo, quando si fa consultivamente; il secondo quando per caso totalmente improviso, che non ha dato luogo a consulta, di cui parla detto Consolato, nel Capitolo* 181., *e si ordina, che la Nave in questo caso entri in calcolo per le due terzi del*

 sue

(a) *In Cap.* 26.

ſuo valſente , compreſi acceſſorj : e per ciò che poi alla preſente iſpezione appartiene : conchiude ; *Toccante a' noli queſti ancora entrano in calcolo, ma netti di ſpeſe biſognevoli per guadagnargli ; e così vi entra l' avanzo ; ed entrati come ſopra in calcolo , ſe 'l Navarolo vuol conſeguire il nolo ſolo del ſalvato, e non univerſalmente e di queſto , e del perſo , non entrano in calcolo .*

E da codeſta dottrina del Targa, rilevaſi, che nel caſo del gettito piano, in cui debba per la mettà del ſuo valore la nave contribuire ; abbia la medeſima ad eſtimarſi, e che nel caſo del gettito irregolare, o ſia forzoſo, come egli il chiama, debbano con tutte le predette coſe eſtimarſi, anche i noliti ; ed obbligarſi la Nave a contribuire per i due terzi del ſuo valore , con la ſola reſtrizione, che ſe 'l Capitan della Nave non voglia eſiggere i noliti, che per le ſole coſe ſalvate , e non già per le gittate, o rapite ; allora il valor de' noliti, non debba conſiderarſi , nè accreſcere il prezzo della Nave , de' ſuoi attrezzi, armamenti , ed apparati ; Secondochè viene anche diſpoſto dall' accennato Capitolo 26. del Conſolato del Mare, in quelle parole : Se 'l *Padron riſcuoterà tutto il Nolo , tanto della robba ſalvata , come della gittata , dovrà contribbuire per ſoldo e lira : nulla però dee al contrario contribbuire , ſe ſolo il nolo dimanderà , e riſcuoterà della robba ſalvata* ; Che che ſia l' affermarſi dello ſteſſo Targa [a] , che 'l valor della Nave nell' uno , e nell' altro gettito, piano, ed improviſo, ſi debba *per uſo comune* per la ſua mettà calcolare , e ratizare ; onde ſembra che reſti con la traſcritta auttorità del Conſolato, e con la dottrina del Targa , ſufficientemente ſodisfatto alle due parti del propoſto Quiſito ; nelle quali ricercavaſi, per qual rata doveſſe la Nave contribbuire ; e ſe nella ſua eſtimazione, dovea tenerſi conto de' Noli, che al Capitano, o ſia Padron di eſſa appartengono : e perche

[a] *Cap. 59. n. 12.*

che il Targa nel ragionar dell'apprezzo delle cose tutte, che deeno porsi in Contribbuzione; dice indistintamente, che si *apprezza ogni cosa*; e sol tanto particolarizza il modo, con cui debbono estimarsi le merci perdute, e salvate; debbe riferirsi, che la Nave, sia da apprezzarsi, per quanto valer potea, prima d'incontrare il sinistro, per cui si fusse eseguito il gettito; con la cui natural riflessione, non è che da conchiud:rsi, rimanere in tutte tre le sue parti, il preposto Quisito sodisfatto.
Veggasi non di meno, se in ordine al medesimo, e dal dippiù, che si è proposto altro rilevasi da' Dottori Oltramontani, che sia necessario ad aggiungersi. E per verità o poco, o niente più determinasi da' medesimi, di quanto si è finor riferito; giacchè il Quisito istesso da Pietro Schellingh [a], e dal Weysten esaminandosi; [b] concordemente si ammette, che debba il prezzo della Nave, e de' Noliti similmente calcolarsi, e porsi in contribbuzione, con la sola limitazione però: *Ut si Magistro Navis marcimonia quædam relinquantur pro Naulo, eadem ratione contribuere non teneatur: verum tantummodo pro quibus Naulum recipit*. Non è però da preterirsi una nuova difficultà, che dallo stesso Weysten, in tal luogo si propone; dimandando, se nel caso di Avaria Grossa, in cui si lascia al Capitan della Nave l'arbitrio, o sia l'ozzione di porre in collazione l'intero prezzo, o della Nave, o de' Noliti; dando egli un vil prezzo alla sua Nave per diminuire la rata, che dovrebbe contribuire, possono i Mercadanti interessati pretendere, che per lo prezzo medesimo a lor la Nave si aggiudichi: *Si Magister, Navem vili minus pretio existimaverit, Mercatoribus liceat, illam sibi eodem pretio addicere*: E ciò fra quel tempo utile di sei ore, che per loro comincia a correre, da quel momento, che arrivati sieno

 al

[a] *Cap.* 10. *cap.* 9.
(b) *In* §. 24. *vers. quamvis*.

al Porto, per termino del viaggio destinato, e nel quale, eseguir si debba l' Avaria: Ed a derimere una tal Quistione l' Auttor medesimo, conchiude, esser per cotidiana pratica introdotto, che tanto la Nave, quanto i Noliti, con equo e mediocre valore nella mettà, per cui deeno contribbuire, si apprezzino: *Quotidiano usu receptum est, ut æquo aut mediocri pretio valor dimidiæ Navis, & dimidii Naulorum pretii æstimatur*: il che vale a dire, che non sia dagli usi marittimi, una tale ozzione, ed arbitrio a' Mercadanti, o a di loro Esercitori regolarmente, ed indistintamente permesso.

II. Può in secondo luogo proporsi, ed esaminarsi, che mai praticar si dovrebbe, se dopo ratizzata ed eseguita così dal Padron della Nave, per la nave e noliti, come da ogni altro interessato la contribbuzione delle cose gittate, o tutte, o in parte quelle ricuperasse. E per le auttorità di Paolo di Castro [a], e di altri chiarissimi Dottori (b); sono tali Proprietarj tenuti a restituire quella rata di prezzo, che avean prima ricevuta; con dedurne sol tanto quel danno, che per cagion del gettito, e merzione nel mare, o per altro maltrattamento, e deteriorazione avessero le loro merci patito: La qual decisione porge l' opportunità, di proporre il Terzo penultimo Quisito.

III. Dimandasi in esso, se le cose gittate, in tal maniera riputar debbansi dal Padron derelitte, ed abbandonate, che, o possano lecitamente da chi le truovi appropriarsi; o sia permesso al Fisco indistintamente impadronirsene? Per la resoluzione del qual Quisito; ei non sarà, che utilissimo il premettere, che in diverse Regioni di Europa si pratica; e veder poi, che si dovrebbe ragionevolmente praticare. In Francia, in Inghilterra, in Ispagna,

(a) *In l. 4. §. sed si Navis ff. ad l. R. de Jactu.*
(b) *Olleron negli usi Marit.*, *& alii ex l. 2. §. si res quæ jactæ sunt ff. tit. eod.*

gna, ed in alcun altro luogo d' Italia: *Tanta regnat enim inclementia*, per parlar con la frase di graviſſimo Auttor Ollandeſe (*a*), *ut Fiſcus in rebus tam luctuoſis, inveterata conſuetudine, indiſtinctè jus habeat vendicationis*. E ciò non con altra differenza per lo ſolo Regno di Francia, che con quella, la quale Antonio Mornacio, famoſo Avvocato nel Senato di Pariggi (*b*), ſuggeriſce introdotta da' Re Ludovico XII., ed Enrico III.; cioè, che una tal' auttorità ſi devolva dopo due meſi, per la terza parte a quel Regio Fiſco; per l' altra terza parte al Grande Almirante; e per l' ultima terza parte a Coloro, che le coſe gittate, o naufragate, raccolte, o peſcate aveſſero dal mare; laſciando a' Padroni di eſſe, li quali incontrato, o patito abbiano il finiſtro, l' accennato meſchino bimeſtre, a ricuperarle. Un tal coſtume riconoſciuto dagli ſcrittori tutti, che trattano di tal materia, per barbaro ed inumano [*c*], fu praticato in Ollanda, fin' a' tempi di Carlo V. Imperadore, e prima, che ſeguiſſe la fatal diviſione di quelle Provincie: ma riconoſcendone il predetto Principe, l'iniquità e la ingiuſtia; ne condannò l' oſſervanza (*d*), già precedentemente deteſtata dall' Imperador Coſtantino, o ſia dall' Imperador iſteſſo Antonino. Auttor dell' inſerzione delle Leggi Rodie, come altrove fu detto, e poco appreſſo ſi oſſerverà, e fu ſuſſequentemente abrogata dall'

(a) *Varder Schellingh, in Diatriba cap.* 12.

(b) *ff. hoc titolo.*

[c] *Argent. ad Conſuet. Brittan. art.* 56. *Gloſ.* 1. *n.* 45. *Rebuff. ad Conſuet. Regni Proœm. gloſ.* 5. *n.* 711. *Criſtin. vol.* 5. *deciſ.* 64. *n.* 4. *Leſſius de Juſt. & Jure lib.* 2. *Cap.* 54. *n.* 49. *Guja. lib.* 10. *obſervat.* 18. *Covar. ad cap. Peccatum* §. 1. *n.* 5. *de Regul. juris n.* 6. *Pietro Garzia le Grand Router &c.*

[d] *In coſtit. de Capital. Judic. Cap. penultimo.*

dall' Imperador Federico (a) ; cosicchè , piacque poi a Maestrati di quelle Provincie , che or chiamansi Unite, diffinire; non esser lecito al Fisco , l' appropriazione di cose, per timore , ed occasion di naufraggio, o gittate, o rotte, o perdute ; se non nel caso, che, o i Padroni di esse tralasciato avessero , per lo interstizio di un anno, e sei settimane, ricuperarle; o fussero i Padroni medesimi renitenti a pagar le spese occorse di ripescarle dal mare : ed all' ora , come cose da lor derelitte , e non più curate , passar dovessero nel dominio del Fisco *tunc tamquam* ἀδέσποτα *Fisco cedunt* (b) ; il quale non dimeno agevolmente ammette, che sieno anche dopo tal tempo da' Proprietarj redente : *facile patitur easdem redemi ;* soggiungendo ancora nelle istesse Ordinazioni, pene gravissime contro coloro, i quali per avvidità di lucrare su delle perdite altrui, consimili avanzi de' naufragi, o occupassero , o nascondessero : tanto vero , ch' essendosi nell'anno 1559. alcuni Abitatori dell' Isola di Schellingh inoltrati a raccogliere , ed occultare una quantità di formento per infranto Naviglio, dal mar condotto in quei Lidi; furon essi da quel Senato, siccome avvisa il Neostad (c), condannati a resiituirlo nell' intera quantità, dal Capitan del Naviglio giurata ; ond' è da inferirsi, che appresso a quella Republica, sia sol tanto lecito a' Particolari , ed al Fisco , dopo un anno , e sei settimane, occupare i beni de' Naufragati.

Riferite le predette differenti Consuetudini ; Egli è da esaminarsi ; se esse sieno non dimeno sostenibili , perchè appoggiate da qualche Legge Civile , o sia dalla istessa Legge Rodia , cui in sentenza di alcuni , piacque all' Imperador Antonino , la decisione di tal Quistione rimet-

(a) *Gaill. observat. pratic. lib.* 1. *observat.* 18.

[b] *In Placit. Ordinat. crimil.* 1574. *Ugon Grozio manud. ad Jusholland. lib.* 2. *p.* 4. *n.* 33.

(c) *Decis. super cur.* 44.

mettere. E perchè la divisata lor' odiosità ed inclemenza, e cotali Consuetudini, nè osservare, nè tollerar si dovriano; il persuadono così la ragione, come l' autorità di equissime Leggi, e le opposizioni di gravissimi Dottori.

La ragion nasce primieramente dall' aversi per vero, che Coloro, de' quali si tollera, e si permette, o si procede al gettito delle cose proprie per timor di pericolo, per cui convenga allegerire il Naviglio, rimangono con tuttocciò Padroni delle medesime, siccome prima lo erano; per lo motivo, che potendo essi sperare di ricuperarle, non le anno, secondo l' insegnamento di Giuliano *(a)*, per abbandonate, e per derelitte; giacchè sperar possono di ricavarle, e non lasciano, superato il travaglio di raccoglierle, ove le truovino, e di ricercarle, ove dubbitano, che sieno potute pervenire: venendogli tutto ciò dal Jus Civile permesso [*b*]; nella guisa istessa, che ad alcun premuto da grave peso, vien permesso ricuperare ciò, che premendolo lasei in luogo, in cui tornar poi possa a riprenderlo: o ad altri, il qual viaggiando in Cocchio, innavedutamente alcuna cosa gli caggia, che resti in istrada; il toglier la quale non sarebbe, rispetto a chi non ne fusse il Padrone, che commettere un furto; siccome la istessa Legge Civile dicde; la quale perciò vuole, che nemmeno in tai casi abbiano luogo, o l'Usocapione, o la Prescrizione, come appresso si dirà. Ragioni che non solamente militano per le cose *Levandæ Navis gratia*, giuste; ma similmen-

[a] *In l. 8. ff. hoc tit.*

(b) *L. scilicet 2. §. ult. hoc tit. L. penultima ff. pro derelitto L. 13. in prin. ff. tit. eodem ; & L. 58. in fin. ff. de aquirendo rerum domin. Hermonopol. lib. 2. tit. 11. §. 19. . Pietro Garzias le Grand Routier & Pelutage de la mer. Anton. Mornac. Wesent. Pekio, Vinn. ad L. 8. ff. hoc tit.*

mente militano per tutt' altro ; cioè , per tavole , per ordigni , per merci , che à Naufragato , o rotto Naviglio appartenessero ; dovendosi per giustizia serbare il tutto a' Padroni [a] ; affinchè non si accresca afflizione a gli afflitti ; ne si somministri ad alcuno occasion di lucrare nelle commiserevoli altrui calamità.

Nè manca ad esse ragioni l' auttorità che le sostenghi , o delle sagre , o delle Umane Leggi , o de' più classici Dottori, che desiderar si potriano . E cominciando dalle sagre, nel cui ordine dee noverarsi quella della Natura , la quale in conformità della difinizione di Ennecio, (b) non è, che un Complesso di Leggi dall' istesso Iddio Immortale coll' uso della Ragione , all' Uman Genere suggerito ; *Jus naturæ est complexio Legum , ab ipso Deo Immortali Generi Humano per rectam rationem promulgatarum* ; ben si conosce, che in vigor di tal Legge , *quæ quia in Jure a Deo Immortali profecto enarrando applicandoque versatur* , *rectè etiam Jurisprudentia divina , dici potest* ; siccome tuttocciò , che dalle Leggi scritte vien disposto , *omnia quæ in Leges cadunt* , *etiam in jus naturæ cadere animadvertimus* (c) ; così avendo Iddio soltanto , permesso a gli Uomini l' appropriazion delle cose, che non sieno del dominio di alcuno ; non sarà ; che furto , che rapina , che froda , l' appropriarsi ciò , che ad altri realmente appartenga : *sic* , prosiegue , lo stesso Ennecio (d) : *Quia Deus hominibus omnibus permisit ea* , *quæ nullius sunt suis usibus adplicare* , *& dominia rerum constituere non possunt* , *non justa ac illicita esse furta* , *rapinæ* , *defraudationes* ; *& cetera* .

Dalla qual massima l' Autore istesso inferendone l' altra simil-

(a) §. 47. *instit. de Rerum acquisit. Taxt. in L.* 1. *Cod. de Naufrag.*

[b] *De Jur. Natur. & Gentium lib.* 1. *Cap.* 1. §. 12.

(c) *Lo stesso Einecio* : *Ibidem* §. 13.

(d) *L' istesso Einn. ibidem*.

milmente dettata dalla Natura ; cioè di competere al Padrone nella sua cosa propria l' azion perpetua della Revendicazione, *Jus vindicandi* ; conchiude (a), che chiunque a' cui anche senza delitto l' altrui cosa pervenga ; non solamente restituirla debba al suo vero, e legittimo Padrone ; ma sia anchè per la Legge istessa della natura, tenuto a praticare tutte le diligenze, perchè la cosa non sua, ed a lui innocentemente capitata, ritorni al dominio di chi legittimamente possedevela ; come quella, che al suo giusto possessore appartenga : *Unumquemque, ad quem res aliena etiam sine crimine pervenit, operam dare debere, ut illa in Domini potestatem redeat : ideoque rem istam, non occultandam, celandanque ; sed indicium ejus publicè faciendum esse ; ut Dominus ostensis dominii argumentis, eam repetere possit (b) ; multoque magis promtum esse debere possessorem ad rem restituendam ; si ipse Dominus eam relinquerat ; vel publicè per Præconem jacturam suam denunciet.*

Niente nel suo sentimento ostando le contrarie regole dell' Usucapione, e Prescrizione ; contuttocchè dal Jus Civile cotai mezi ad acquistare il dominio delle cose non proprie, introdotti, ed approvati truovinsi per lo ben pubblico ; ed a togliere il perniciosissimo fomite delle liti : *Ut finis esset sollicitudinis, & periculi litium*, o a svegliare la negligenza degli Uomini, *ad res suas maturius vindicandas, si meliorem vigilantium, quam dormientium condictionem esse animadvertat* (c). Imperciocchè, sebbene con i predetti mezi dell' Usucapione, e Prescrizione, vengono le possessioni pubbliche, o private sostenute dal Jus Civile, come avvertì Isocrate (d), *possessiones sive privatas, sive publicas præscriptione longi temporis, & con-*

O *fir-*

[a] *Lib. 2. de jurib., & offic. §. 323.*
[b] *Deuter. Cap. 22. n. 1.*
[c] *Einnec. ibidem.*
(d) *In Archidam. pag. 234.*

firmari, *& patrimonii loco habendam esse*; non siegue però, che 'l dominio delle cose proprie; il quale per dritto di natura, non passa legittimamente in altri, che con la tradizione, o sia con l'atto della consignazione; cosicchè senza il fatto proprio, non possa il Padron perderlo, nè altri acquistarlo; per lo solo maleficio del tempo debba estinguersi; e la estinzion riputarsi come un dritto proveniente dal Jus della Natura: *Eam enim ignorare Jus Naturæ*; Come in parlando della Prescrizione, ed in conseguente dell' Usucapione ancora; conchiude Einnecio (a), *tàm certum videtur*, *quam quod certissimum*; *nam tempus quod in sola relatione consistit*, *Dominium suapte Natura nec dare cuiquam*, *nec adimere potest*.

Quindi è, che a tali ragioni, ed al sentimento di Euripide (b): *Odit Deus vim*, *& parta labore quemlibet possidere jubet*, *non rapto vivere*. *Repudianda injusta*, *& turpis opulentia*; riflettendo Plauto [c], dopo aver egli posto in bocca del suo Pescator Gripo, esser privativamente suoi quei pesci, che non essendo di altri, con la sua propria industria dal Mare ricavati avea:

Ecquem esse dices mari piscem meum?
Quos cum capio, *si quidem cepi*, *mei sunt*; *habeo pro meis*:
Nec manu adseruntur; *neque illic partem quisquam postulat.*
In foro palam omnes vendo, *pro meis venalibus*.

e dopo avergli da tal premessa, fatto con evidente fallacia ingiustamente inferire; che siccome suoi erano quei Pesci, ch' ei con i suoi Ami, con le sue Reti, con le proprie fatighe pescato avea; così dovea essere similmente sua qualunque cosa, che in occasion di Naufragio, o per altro accidente caduta in Mare, avesse Egli nella sua Rete ritrovata

In

(a) *Ibidem*.
(b) *In Helena vers.* 909.
[c] *Rudent. IV.* 3. *vers.* 32.

In manu non est mea
Ubi dimisi Rete , atque hamum , quidquid hesit Etrau
Meum , quod Rete atque hamum nacti sunt meum potissimum est :

fa poi dal savio Tracalione , riprenderlo di sua ingiusta avidità , ed impudenza , per cui pretendendo , per suo tutto quello , che avesse co' suoi ordegni pescato ; potuto avrebbe dir sua anche una bolgia , o sia borsa di monete , la qual fusse ad alcun Navigante disgraziatamente caduta in mare ; e nella di lui rete pervenuta .

Quid ais impudens ;
Ausus etiam comparare vidulum cum piscibus ?
Eadem tandem res videtur !

ed ecco da tutto ciò , anche in sentimento degli Etnici giustificato , che per inviolabil Legge di Natura , ispirata da Dio Onnipotente negli Uomini , non potrebbe sostenersi nel Fisco , e molto meno in alcun Privato , il dritto di appropriarsi i deplorabili avanzi de' mischini Naufragati .

A tal Legge , ed a tali morali ragioni , inerendo la Spiritual Podestà della Chiesa , non solamente proibisce simili iniquissime appropriazioni ; ma dichiarandole ancora colpe letali gravissime , come quelle , che fuor di dubbio an sostanza , e sapor di rapine , e di furti ; ne sottomette gli Auttori delinquenti alla pena gravissima della scommunica maggiore (a) : contro de' quali , e spezialmente contro del Fisco , oltre la più volte riferita Autentica *Navigiis* , diasi per le Leggi Civili il primo luogo all' accennata Imperial Costituzione di Costantino , inserita nel *Cod.* dall'Imperador Giustiniano (b) ; in cui quel saviissimo Principe , alle ragioni istesse riflettendo , strettamente proibisce al Fisco , qualunque auttorevole interposizione , ed ingerenza , o nelle Navi naufragate ,

 che

[a] *Cap. excom. de Raptor.*
(b) *Lib.* 11. *Tit. de Naufrag.*

che poi sieno dal mare in alcun Lido restituite; o nelle merci, che trovandosi nella Nave, l'istessa disgrazia patita avessero; volendo appartenere il tutto a' legittimi Padroni; *Si quando naufragio Navis expulsa fuerit ad Littus; vel si quando ad aliquam Terram attigerit, ad Dominos pertineat. Quod enim jus habet Fiscus, in aliena calamitate, ut de re tam luctuosa, compendium sectetur?* Niente togliendo di valore, e di efficacia a tal Legge il dubbitarsi, anzi volersi dagli eruditissimi Salmasio (a), e Conzio, l'essere stata essa ordinata dall' Imperadore Antonino; il che comprovasi dalla somiglianza dello stilo, e da' Libri antichi; o che non fusse stata la medesima riferita nel *Cod.* Teodosiano; o che in qualche parte si scorgesse viziata, e spezialmente nelle parole, *vel si quando aliquam Terram attigerit*; dove essi vorrebboro doversi leggere, *vel si quando reliqua Terram attigerint*; poicchè se mai la trascritta Costituzione, dovesse ad Antonino, e non già a Costantino riferirsi, e realmente nel Testo il trascritto vizio dovesse ammettersi; niente da ciò inferir si potrebbe, che al fine, o sia objetto della Costituzione, scemar potesse di peso; mentre l'una, e l'altra oppinione, aggiungerebbono maggior vigore; così perchè, se l'Auttor di essa fusse veramente l'Imperador Antonino, da cui furon le Leggi Rodie inserite fralle Romane; dovria conchiudersi, averne egli nell'atto istesso dell'inserzione, o poco appresso, come vogliono i due predetti chiarissimi Dottori, abrogata, o limitata su tal particolarità, quanto favorevole al Fisco, altrettanto odiosa, e nocevole alla Repubblica, l'osservanza: e se realmente vi fusse errore, o cangiamento in quel, *si quando reliquam Terram attigerit*; cosicchè dovesse leggersi: *si quando reliqua Terram attigerint*; codeste seconde parole, spiegarebbono con maggior chiarezza, che

non

(a) *Cap. 5. de mod. usurar.*

non de' soli Navigli, i quali dopo il naufraggio si trasferissero ad alcun Lido; ma di ogn' altra cosa ancora, che fusse co' Navigli naufragata, volle il Legislatore, che rimanesse il dominio appresso a' proprj Padroni; senzacchè avanzo alcuno potesse al Fisco appartenerne; il che concordarebbe col disposto dalla Legge 1. 3. 4. 5., e 7. del Digesto, sotto il Titolo *de' Incendio*, *Ruina*, *Naufragio*, dalla *L. cum depressa* del Digesto, il cui titolo *ad L. Rhod.*; dall' Imperador Giustiniano nelle sue Istituzioni (*a*), e dal Consolato del Mare (*b*); ond' è, che dalle Leggi Romane, non che da qualche Legge di Principe, venga chiaramente la niente onesta consuetudine, di cui ragionasi, concordemente riprovata.

E che tal sia l' oppinione ancora di gravissimi, e dottissimi Auttori, basterà allegarne in comprova, ciocchè scrissero, il famoso Segretario di Teodorico, Re d' Italia, Cassiodoro, e l' eruditissimo Bodino; il primo de' quali [*c*], in una delle sue lettere lasciò scritto: *Crudelitatis Genus est, ultra naufragium velle desevire; & illos ad dispendia cogere, quibus inopem vitam probentur immunia elementa dedisse*: Ed il secondo, nel prescriver le norme dell' onestà per qualunque ben regolata Repubblica, non si astennè di avvisare (*d*): *Barbarum id quidem, & Antiquis insuetatum, ut cujus opes, ac fortunæ naufragio miserè perierint; & quem nostris opibus, sublevare debeamus; ejus reliquias, quas ad Littus ejectas, bona fide, restitui oportebat, turpè diripi patiamur. Sic tamen vivitur, ut qui portus habent eam crudelitatem, tum in Cives, cum in Peregrinos exequantur. Jus quæris? Error jus facit: at si non peccatur errore, sed scientia, scelus est, quod erroris specie prætenditur*. Sicchè onestissimo,

(a) *Istitut. de Rerum adquis.* §. 117.
(b) *Cap.* 249.
(c) *In Lib.* 4. *Variar. Epistol. Epist.* 7.
(d) *Cap.* 10.

mo, ed alla nostra Cattolica Religion consentaneo dee giudicarsi, il desiderio di veder cotali Consuetudini da ogni Sovrano Principe abbolite; come osservasi ciò praticato dal nostro Piissimo, e Religiosissimo Monarca, nel suo Regale Editto, a tal proposito emanato (a).

Per li Naufragj, che sogliono accadere nelle Marine di questo Regno, sarà incombenza de' mastri Portulani dare ajuto, e soccorso, e di salvare se si può la robba, e la gente, e di fare le diligenze, che gli sono incaricate nell'Istruzioni degli Ufiziali, e specialmente di vedere, se vi sia legittimo Padrone del bastimento, e se la Nave naufragata, sia di Nazione amica, o nemica; e costando di esservi certo, e legittimo Padrone, e che la Nave sia di Nazione amica, si deve soprassedere di far sequestro, e lasciare che liberamente il detto Padrone ricuperi la sua robba. Non dimeno, non si dovrà per la recognizione delle sudette Scritture far pagare cosa alcuna per diritti, ma se gli deve dare tutta l'assistenza gratis, così da esso mastro Portolano, e da altri Ufiziali, e loro Subalterni, e soldati, come da' Governadori Locali, e da ogn' altro nella Giurisdizione del quale accadesse il naufraggio, se pure verranno richiesti; ma se non costasse della certezza del Padrone, e di esser egli, o la Nave di Nazione amica, si dovranno in tal caso fare tutti gli atti necessarj dell' informazione, e del sequestro, secondo lor viene prescritto dalle Regie Istruzioni, e trasmettergli al Supremo Magistrato di Commercio, dal quale devono ricevere gli ordini, anche per la sodisfazione delle spese fatte, senza che possano da se stessi vendere minima parte della robba sotto di qualunque pretesto.

Il Quisito finale, che rimane a proporsi, per corona di questa brieve Operetta, e quello, con cui si cerca, con qua-

(a) *Per la Riforma di alcuni Ufizj de' Porti, Marine, Dogana del Regno, pubblicato a* 20. *di Aprile* 1741.

quali azioni si esigga la *Collazione*, o sia Contribuzione, che noi chiamiamo, *Avaria*; o sia con quali azioni si consulti al danno patito da' Padroni delle mercatanzie, che immesse in qualche Naviglio, per occasion di tempesta, o di altro grave pericolo, per cui sia convenuto allegerirlo dal suo peso, sieno state gittate nel mare; e con cui si cerca ancora, per quanto tempo durino tali azioni. Ed in risposta di esso, è da sapersi primieramente, che 'l Jus Civile de' Romani, non concede diritto alcuno, che vuol dire niuna azione a Coloro, che abbian fatta perdita in casi simili di merci, per la ragione, che fra i Padroni delle cose gittate e perdute, ed il Capitano della Nave, o sieno i Padroni delle cose salvate, non è intervenuto verun contratto; da cui potesse nascere ne' Padroni delle cose salvate, o nel Capitan della Nave, obligazion di risarcire il danno da altri patito (*a*).

Con tuttociò, secondo la Dottrina di Pietro Vander Schellingh (*b*), non è da negarsi, che tra il Maestro, o sia Capitan della Nave, ed i Mercadanti, che immettono le loro merci ne' Navigli, affin di tragittarle per cagion di negozio, o per altro, vi sieno Contratti; e che da essi Contratti nascano azioni; in coerenza di che, ei rispondendo al proposto Quisito, distintamente i Contratti enuncia con le azioni, che da' medesimi nascono. Ed in primo luogo, ei situa il contratto di Locazione, e Conduzzione, il qual si ha quando il Capitan loca, e i Mercadanti conducono il Naviglio per uso del trasporto delle lor merci; nel qual caso, facendosi gettito di esse; o 'l Mercadante condusse, cioè, affittossi alcuni luoghi del Naviglio, per riporvi le sue merci; e gli compete contro del Capitan della Nave, e per esso contra

(a) §. 2. *Instit. de obligat. Faber in Ration. ad L.* 14. *ff. ut præscript. verb. Duaren. ad h. t.*

(b) *Diatriba Cap.* 13. *per totum*.

tra coloro, le cui merci furon col gettito delle altre salvate, l'azione *ex Conducto*; purchè il Padron della Nave, non avesse praticata tutta quella diligenza, che in custodire le merci, avrebbe dovuta praticare un diligente Padre di famiglia; secondo ciò, che prescrive il Testo (*a*), nelle parole *Ab eo* [cioè dal Capitano della Nave], *custodia talis desideratur*, *qualem diligentissimus Pater familias*, *suis in rebus adhibet*. Se poi, non già alcuni luoghi particolari del Naviglio, ma semplicemente immesse abbia in esso le merci, da trasportarsi; secondo il sentimento dello stesso Auttore, gli compete l'azione, *ex locato*: E non già in vigor della Legge Rodia, ma per la parità della ragione, che si ha da ciò, che diffinisce il Jus Civile de' Romani, ne' Contratti di Locazione, e Conduzzione, ne' quali ha luogo soprattutto la buona fede; per cui molte cose, che non sono state dette, ne pensate in tal contratto, s' intendono tacitamente convenute; come dice Arnoldo Vinnio: (*b*) *Est enim hic contractus bonæfidei*, *in quo multa*, *quæ nec dicta*, *nec cogitata fortè sunt*, *præstari æquum est*. Se poi si dubitasse, se nel Contratto sia convenuto per lo trasporto delle merci l'intero naviglio, o pure luoghi particolari di esso; o se fusse convenuto il trasporto semplice di esse merci; allora per le cose perdute, o gittate, potrà nel nome degl' interessati, il Capitano o Padron della Nave, esiggere da Padroni delle cose salvate il risarcimento del danno patito, in vigor dell'azione, che chiamasi *in factum*; o dell'azione, che dicesi nascere *ex præscriptis verbis*: E finalmente aggiunge l' Auttor medesimo, doversi al Capitan della Nave, nel nome come di sopra, da' Padroni delle merci salvate la rifazione del danno patito, in vigor dell'azione *pignoratitia*; quasicchè le merci salvate, fussero rimaste in luogo di pegno

[a] *Instit*, *lib*. 3. *tit*. 25. §. *contract*. & *ibi Vinn*.
(b) *In loc. supra cit*.

gno per le perdute nel gettito ; o della azione *diretta*, se mai i Vettori, che sono nel Naviglio, non avessero cose, da cui soddisfar si potesse (*a*) : *Non dubito quin tacito pignore, servatæ merces, jactarum Dominis obstrictæ censeri debeant; adeoque, vel res retinendas esse, quod & Jus Romanum, Magistro concessit; vel cum ipsis vectoribus, si nullas fortè sarcinas secum habeant, actione directa ad contributionem damni agi posse*. Da tutte le quali riflessioni inferisce, che 'l Maestro della Nave, *Tributum exigit*, *vel per salvatarum mercium retentionem; vel per actionem locati, vel conducti, vel præscriptis verbis*, allegando l' Auttorità del Giureconsulto (*b*), e di molti altri Dottori, i quali aggiungono alle parole del Testo : *imo*, *& si retineat merces*, la particola negativa, *imo & si non retineat merces Magister*, *ultro ex locato habiturus est actionem cum vectoribus*. (*c*)

Avrebbe però meglio un tale Auttore pensato se avesse scritto, che l' azione di cercare, e di conseguire nel caso, il risarcimento del danno, nascesse da quasi Contratto, che può, e dee presumersi nella contingenza del gettito intervenuto fra' Padroni delle cose gittate e perdute, e fra 'l Capitano della Nave, ed i Padroni delle cose salvate; mentre non essendo il quasi contratto, *nisi factum honestum*, *quo ignoranter obligamur*, *ex consensu*, *ob æquitatem*, *vel utilitatem*, *præsumpto*; come diffinisce Giustiniano Imperadore (*d*); dove può presumersi maggiore onestà, anzi necessità di contrarre, che le cose salvate, sieno obnossie alle perdute, e gittate, che nel caso, in cui corra il Naviglio pericolo di perdersi, di naufragare, se non si allevia delle cose, che 'l

P gra-

[a] *Dict. loc.*

(b) *In L. 2. hoc. tit. in principio*, *Accurs.*, *Bud.*, *Francesco Duaren.*, *ed Arnol. Vinn.*

(c) *Dict. l. 2.*

(d) *In princ. hujus tit.*

gravano? *Est enim factum non turpe, quo alter alteri sine conventione obligatur*, scrisse Arnaldo Vinnio, del quasi contratto raggionando (*a*); ed Einnecio al medesimo (*b*): *Factum omne non turpe, quo aut is, qui fecit alteri, aut alter ei, aut uterque alteri, sine conventione obligatur*: cose tutte, che intervengono nel caso del gettito, o piano, o violento, come ogniun ben comprende. Se ben poi le azioni personali, e quelle, che son dalle Leggi Civili introdotte a riscuotere in Giudicio alcun debito, durino regolarmente per lo spazio di 30., o 40. anni (*c*); quelle però, delle quali si è fin' ora discorso, non anno altro interistizio, che quello di un anno, di un' anno e mezzo, o alla più lunga di tre anni; per la ragione, che dentro tal termine, si può verificare, che le merci, le quali doveano trasportarsi, pervenute sieno nel luogo, cui furono destinate. Il che sia detto in risposta dell' altra parte del proposto Quisito; in cui cercossi il tempo, che avevano il Capitano della Nave, ed i Padroni delle merci perdute in occasion di gettito, a dimandare il risarcimento del danno patito; e ciò secondo il disposto dalle Leggi marittime; e spezialmente de' Placiti di Filippo II. dell'anno 1570; delle Ordinazioni di Ollanda, articolo 12. 15., e 16. Con che si crede soddisfatto al proposto Quisito, ed all' impegno contratto di spiegare lo che fosse praticamente necessario a' Negozianti di mare su la materia della Legge Rodia de Jactu.

CAP.

(a) *In tit. 28. de obligat. quæ ex quasi Contracto nascuntur.*

(b) §. 1. *in fin. de actionibns. L. ex Contract. de obligat., & action. l. 23. de Reg. Juris.*

(c) *L. sicut in rem 3. de Præscrip. 30., vel 40. Ann.*

CAP. FINALE.

In cui si riferiscono, come in Epilogo di quanto si è detto le proposte Regole, che praticar si debbono nella spiegata Contribbuzione, o sia Avaria.

PRoseguendo il metodo nella prima Parte della presente brieve fatiga osservato; e per render la medesima più utile a' Negozianti di mare, ed a' Padroni di bastimenti, si è stimato conveniente restringere ne' seguenti Assiomi, come in tanti precetti, le concordi, ed approvate massime, ricavate da' più classici Dottori, i quali parlato abbiano, in proposito della già spiegata materia.

I.

L'Avaria dunque, che vale lo stesso, che Contribbuzione; o Collazione; e di due spezie; una chiamata Comune; e l'altra Grande, o sia Grossa; o pure una propria, e l'altra impropria: la cui prima si pratica nell'occasione, che si paga qualche danajo a' Pescadori, o ad altre Persone pratiche de' Seni particolari del mare, in cui sieno o vortici, o scogli ciechi; perche guidino fra di essi il bastimento sicuro; o pur si paga danajo in occasione che passi il bastimento, per Fortezze, Fiumi, e Porti, ne' quali pagar si debbe qualche certa quantità per lo passaggio: o finalmente si paga danajo, per cavare i bastimenti da' Porti, da' Fiumi; o per rimettergli ne' medesimi: ed a questa prima spezie di Contribbuzione, detta impropriamente, Avaria, sono regolarmente tenuti i Padroni delle merci immesse ne' bastimenti, purche non abbiano convenuto il contrario.

E la feconda, cioè la propria, ch'è quella, di cui particolarmente fi difcorre, la qual fi pratica, quando per grave pericolo della Nave, fi fa gettito in Mare di merci; o rifecamento di Ordegni, o d'iftromenti della fteffa Nave; perche così efigga l'imminenza di qualche travaglio di effa: nel cui cafo, per lo rifarcimento del danno patito da' Padroni delle merci, o dal Padrone del baftimento, devono regolarmente contribbuire, col Padrone ifteffo del baftimento, tutti gli altri Intereffati nel fuo caricamento; fra quali fono comprefi i Padroni, ifteffi delle merci gittate, però con una equitativa ratizazione, a motivo di effere riufcito il gettito profittevole, anche a' predetti Padroni; così perche colle merci falvate degli altri, vengono in qualche maniera fimilmente falvate le gittate, nel cui valore deeno le falvate tutte contribbuire; come, perche fi fono falvate anche le di loro vite, o le vite de' loro Iftitori, fe mai fuffero nel Naviglio: ficcome è anche fra di effi da noverarfi il Padrone del baftimento, a motivo di efferfi anche il baftimento falvato col gettito delle merci.

II.

Ha perciò luogo la medefima Avaria, quando fuor del cafo del gettito, dovendo entrar la Nave in alcun Porto, che non aveffe fondo fufficiente, per la di lui grandezza, o per altro confimile accidente; conveniffe fcaricar le merci, o in tutto, o in parte fu qualche battello della Nave ifteffa, o fu di altro picciolo legno, il qual difgraziatamente colle merci caricate, fi fommergeffe: quando per la contingenza del gettito di merci più grevi, o di rifecamento di alcun' Ordegno della Nave, veniffero le altre merci in effa rimafte in qualfivoglia modo danneggiate, o detiorate: Quando per fal-

salvar esse merci, venisse la Nave ancora in qualche maniera deteriorata; e la di lei deteriorazione, accaduta fusse precedente ricerca, o consenso degl' Interessati nelle merci: Quando rotto disgraziatamente l'Albero, o l' Antenna della Nave, rimasto fusse il suo stipite, che per timor di qualche pericolo, che minacciasse il vento alla Nave, fusse il Capitan di essa obligato a svellerlo, ed in ciò fare, si dovessero recidere, o accidentalmente rimanessero recise le corde, ed altri consimili ordegni della Nave: Quando in occasione di qualche imminente pericolo, per salvar le merci nella Nave immesse, giudicasse il Nocchiero, util cosa buttarsi a traverso in alcun Lido vicino; nel quale disgraziatamente la Nave rimanesse, o infranta, o lesionata: Quando per insorta improvisa tempesta, o per altra ragionevol cagione dovessero abbandonarsi nel mare le scafe, battelli, le Ancore; o pur si dovessero recidere, canapi, gomine, cose simili: E quando finalmente per liberar la Nave, e le merci da giusto conceputo timore, di cadere nelle forze de' Nimici, o de' Corsari, si pagasse danajo a' Capitani di Navi armate, perche le mercantili custodissero: o pure si dovesse spender danajo, per risarcire la Nave da' danni patiti, per alcuno incontro con Navi inimiche, e Corsari; dalle quali fusse stata la mercantile maltrattata; ne' quali casi, debbono gl' Interessati tutti rispettivamente contribbuire per la lor rata: siccome anche debbano contribbuire ne' seguenti casi; cioè:

Nel caso, in cui essendo da' Corsari, o da' nemici la Nave assalita, e rimanendo in difesa di essa il Capitano, o altri del suo Equipaggio ucciso, o gravemente ferito, o di alcun Membro mutilato, si dovesse, siccome si deve, in emmenda di tal danno sodisfare lo che i feriti spenderanno per guarirsi: e per li morti, lo che spenderanno i loro Eredi, per l' esequie; qualora essi

gliele facessero ; con pagare anche a' medesimi l' intera mercede , vettura , e guadagno , che avrebbono lucrati i Difunti : Nel caso , che alcun Marinajo , o altro Compagno della Navigazione , immesso avesse nella Nave , qualche sua particolar mercatanzia , senza pagarne il Nolito ; poicchè il non pagarne il Nolito , non lo scusarebbe dal contribbuire : Nel caso , in cui le merci gittate , per opera de' Pescatori si ricuperassero ; perchè come ricuperate , s' intendono anche salvate , e devono perciò contribbuite ; purchè siasi però salvata la Nave ; mentre la Nave non salva , non ha luogo Avaria alcuna : Nel caso in cui , per essersi formata tra' Padroni de' bastimenti società di navigazione , che vulgarmente chiamasi Conserva , accadesse , che per salvare una Nave da un imminente gravissimo pericolo , altra Nave , si deteriorasse , o si sommergesse : il che esemplificasi ancora nel caso , in cui attaccatosi il fuoco ad una Nave , convenisse per salvar l' altre dal fuoco istesso , che si potrebbe ad esse attaccare , sommergere nel mare la Nave vicina a quella , che patisse l' incendio : Nel caso , in cui per escrescenza di acque piovute nella Nave , le quali per non potersi divertire , inducessero notabil danno alle merci , o pericolo di sommergersi alla Nave , convenisse perforare la medesima : e nel caso ancora ; che , per non perdere le merci per pericolo incontrato dalla Nave , in alcun vado , o banco ; risolvesse il Nocchiero , di perdere in tal pericolo la sola Nave : Nel caso che non mutandosi dal Nocchiere , il convenuto con Mercadanti viaggio della Nave , ei si conducesse in altro Porto , per ulteriormente caricar la Nave di altre merci fino al suo pieno ; e poi per insorto pericolo , dovesse far gettito di esse seconde merci , caricate per salvar le prime : E finalmente nel caso che per salvare tutte , o la maggior parte delle merci , immesse nella Nave , il Nocchiero , in contingenza d' incontro con

Na-

Navi Corſare, o inimiche; le quali uſar potreſſero l' auttorità della Repreſaglia, n'eſponeſſe ſol tanto alcune.

III.

Ottiene ancora il ſuo luogo la predetta Avaria, quando le coſe ſalvate fuſſero prezioſe, e leggieri; come ſarebbono gioje, gemme, abiti, danajo contante, e ſimili; le quali coſe entrano tutte in contribbuzione; non tenendoſi conto nell' Avaria del maggiore, o minor peſo di eſſe coſe; ſebbene ſieno eccettuati dalla contribbuzione, gli abbiti, che uſualmente veſtono i Marinai, e i Paſſaggieri, gli anelli, e ſimili gioje, che portaſſero addoſſo i medeſimi, per proprio ornamento.

IV.

Non ha però la medeſima luogo, quando il Gettito delle merci, o 'l riſecamento dell' Ordegno della Nave, non ſia eſeguito precedente giuſta, e legittima cauſa di ſalvar la Nave iſteſſa da qualche imminente pericolo: Quando non ſia ſtato preceduto dalla ſollennità della chiamata, o ſia conſenſo degl' Intereſſati, o de' loro Iſtitori, o dalla maggior parte almeno di eſſi, o in lor difetto de' Marinaj, e Paſſaggieri, che ſieno nella Nave: E non ha nemmen luogo la predetta Avaria, nel caſo, che la Nave, per ſalvar le merci, rimaſta foſſe deteriorata, ſenza la previa chiamata degl' Intereſſati, o ſoggiaceſſe ad alcun caſo fortuito, come di fulmine, che le ſue vele, o altro di lei Ordegno le inceneriſſe; o per alcun conſimil caſo di Peſte, di Fatto di Principe, o di Ghiaccio, che inceppato aveſſe alcun fiume; o ſe per altro impedimento, o diſgrazia, doveſſe il Nocchiero, diſpendiarſi, ed o la Nave, o le merci, alcun danno accidentale patiſſero; e quando la neceſſità

rà di far gettito, fosse prodotta da mala stiva, o da stracarico della Nave; nel cui caso, sarebbe tenuto al risarcimento del danno il Nocchiere, e non altri: siccome non possono pretendere alcuna Contribbuzione coloro, i quali in caso, che le loro merci fussero state rapite da' Corsari, le avessero da' medesimi con proprio danajo ricomperare; e Coloro i quali clandestinamente, o in cesti, o in sarcine, che fussero state gittate alla rinfusa, avessero immesse nel bastimento gioje, o altre cose preziose: Nè possono riputarsi alla predetta Avaria obbligati gli Uomini, o le Donne, e quelle ancora, che avessero il ventre pregnante, o gl' Infanti nati dalle medesime; come Corpi liberi, e perciò immuni da ogni Contribbuzione; nè Coloro, che dato avessero al Capitano della Nave danajo ad interesse, con la special Ipoteca su la Carena della Nave istessa; non essendo i medesimi obbligati alla conservazione della cosa a loro ipotecata, perchè a loro non consegnata: E sono dalla medesima Avaria esenti le Cibarie immesse nella Nave, per commodo di alimentare i Passaggieri, e l'Equipaggio della medesima; per lo motivo, che esse cose come Cibarie non soggiacciono regolarmente nemmeno al gettito.

Non ha similmente luogo la predetta Avaria, nel caso, che avendo il Padron del bastimento, per formare il pieno del suo carico, mutato il primo viaggio, convenuto per le lor merci co' Mercadanti; e perciò si fusse condotto in altro porto, per lo caricamento di altre merci, delle quali avesse poi dovuto in contingenza di pericolo farne gettito; perche in tal caso sarebbe Egli particolarmente tenuto, in pena del mutato viaggio alla emmenda del danno, e non le merci salvate de' primi Mercadanti: Siccome non avrebbe nemmen luogo, quando avendo il Padron del bastimento locato tutto il medesimo ad alcun Mercadante, avesse poi Egli dato il

il comodo ad altri, di porre le sue merci, o sopra coverta, o in altro luogo dello stesso bastimento; delle quali merci fusse convenuto far gettito; E non ha nemmen luogo per quelle merci, le quali in contigenza d' incontro con navi nemiche, o Corsali, fussero state da' medesimi rapite; dovendone patire il danno i particolari Padroni di esse, come danno non accaduto per salvar da alcun pericolo le altre merci, o la Nave: il che esemplificasi ancora, in cose, che rapite fussero a' particolari Marinaj, a favor de' quali non si debbe contribbuire, perche non può rifondersi il danno da lor patito alla predetta salvezza delle merci, o della Nave.

V.

Oltre de' quali casi, in cui si è notato l'avere, o il non aver luogo l'Avaria grossa, in ordine a' Mercadanti Padroni delle merci, immesse in alcun naviglio, o a' Padroni de' navigli medesimi; ve ne sono altri, che riguardano le persone de' Cambisti, e degli Assicuratori; cioè di coloro, che dati abbiano danajo a cambbio marittimo, o sulle merci, o su'l bastimento; e degli altri, che abbiano assunto su di loro i pericoli, che sogliono, o per lo bastimento, o per le merci regolarmente temersi, del mare, del fuoco, de' nemici; pe' quali si danno le seguenti regole.

Nel caso del gettito irregolare, che giudicasi ancora quasi naufraggio, sono tenuti i Cambisti, e gli Assicuratori all' Avaria grossa; perchè anno assicurato il pericolo del mare, in cui si comprende il quasi naufraggio. Son tenuti all' istessa Avaria, i predetti Assicuratori nel caso ancora, che avessero convenuto con la condizione, o sia clausola, *esclusso gettito*, ed *Avaria*; perchè la predetta clausola, non può operare contra la sostanza, e natura dell' assicurazione, la quale essenzialmente consiste nell'

 assu-

assumere gli Assicuratori in se i pericoli del mare, del fuoco, e da' nemici: e sebbene trovasi ricevuta la osservanza in contrario, ciò si pratica nelle contingenze sole nelle quali i bastimenti sieno caricati di vittovaglie; e qualor cossì, che 'l carico sia eccessivo; o che il pericolo di perdersi sia prodotto da mala Stiva del bastimento; nè la predetta clausola *escluso gettito*, o *Avaria*; può estendersi ad aver vigore contro de' Padroni de' bastimenti per li noliti, non esatti; per essersi perdute col gettito quelle merci, ch' ei dovea consegnare: nè quando siesi perduta la Nave, e le merci; perchè avendo il Padron della Nave, perduto il lucro, che potea sperare dal denajo preso a cambio; o il frutto dell' assicurazione a favor di lui fatta, non dee essere nel doppio danno, di soggiacere alla perdita, e di pagare al Cambista, o all' Assicuratore il prezo del premio con loro convenuto. Sono ancora gli Assicuratori tenuti, qualora nella cautela dell' assicurazione, si fussero essi obbligati al risarcimento de' danni irrogati alla Nave, e alle merci, o *da' nemici justè*, *vel injustè*; o coll' altra di esser tenuti *in caso di qualunque disastro*, della cui prima clausola, debbono intendersi però, per inemici, non già i privati, e particolari inimici degli assicurati; ma gli inemici per causa pubblica; come sarebbe per causa di guerra, fra' Sudditi di una Potenza coll' altra; o in caso d' inemicizia di Nazione con Nazione; come sarebbe di Cristiani con Turchi, ed in vigor della seconda restano indistintamente gli Assicuratori obbligati ad ogni rifacimento di danno, ancorchè il danno patito non consistesse in tutte le merci, e nell' intera Nave.

VI.

Non sono per lo contrario gli Assicuratori, ed i Cambisti

sti tenuti alla predetta Avaria, quando il sinistro accaduto alla Nave, e 'l gettito delle merci sia seguito, per colpa del Padrone, o sia Capitano di essa, così per la porzione, che appartiene agli altri interessati, da' quali o sia stato egli costituito Porzionario, o Istitore del negozio; o perchè s' intenda tacitamente costituito Amministradore, o sia Institore delle merci caricate; o perchè sia egli solo Padrone delle merci, e del bastimento; e ciò, per le ragioni, che la propria colpa, non debba ad alcun valore di Patrocinio; come perchè la colpa dell' Istitore, Amministradore, e simili, debbe rifondersi a coloro, da cui sia stato eletto, e costituito. Non sono nemmeno gli Assicuratori tenuti alla predetta Avaria; qualora il Capitano della Nave, o avesse mutato il convenuto viaggio, o non l' avesse eseguito nel tempo, in cui dovea eseguirlo; purchè però non si fusse nella cautela convenuto l' arbitrio di *poter navigare a destra*, ed a *sinistra*, ed a *piacimento del Padrone*; e se nella istessa cautela, non si fusse definito il tempo, in cui la Nave dovesse andare, e tornare; e tuttociò per la ragione, che mutandosi o 'l viaggio, o 'l tempo, s' intende siccome debbe intendersi mutato il contratto; e perciò debbe intendersi ancora estinta la osservanza di esso.

VII.

Non son nemmeno gli Assicuratori tenuti nel caso, che convenuto il termine del viaggio, per lo tal determinato Porto; fusse poi piacciuto a gli Assicurati, o a' diloro Institori, mutare con altro il predetto diffinito Porto; ancorchè il medesimo fusse più vicino; poicchè ciò sarebbe mai sempre contra la forma sostanzial del Contratto; e però, nel caso, che s' incontrasse alcun pericolo nell' andare all' altro Porto, non convenuto per

termine del viaggio ; o nel tornare al Porto , onde il bastimento partì ; giacchè , si suole anche l'assicurazion convenire , per l'andare , e tornare : non possano gli Assicuratori obbligarsi all' osservanza della di lor promessa assicurazione : il che debbe intendersi diffinito , anche ne' casi , che nel Contratto venisse permesso al Capitan del bastimento assicurato , abbreviare il suo viaggio ; per la ragione , che contenendosi strettamente ne' Contratti di assicurazione , i termini de' viaggi , *donde* , *dove* , *e per dove* ; tutto il di più che si appone ne' medesimi , non può variare, o mutare la sostanza degli stesi Contratti ; e perchè i viaggi in tal maniera convenuti , debbono sempre mai giudicarsi un viaggio solo .

VIII.

Siccome finalmente non sono gli Asicuratori obbligati ad osservare la di lor promessa asicurazione ne' casi , che i Capitani de' bastimenti asicurati , o si asserissero di quella Nazione , di cui veramente non sono ; o navigassero sotto altra Bandiera diversa da quella , che sogliono portare i bastimenti di quella Nazione , di cui si sono esi asseriti Nazionali ; per lo motivo , che ricercandosi la Nazione del Capitano , e la qualità della bandiera , perchè possano gli Asicuratori per la di lor cautela , meglio conoscere , e misurare i pericoli , che da loro si assicurano ; il mancare o nell' una , o nell' altra qualità , non potendosi fare senza commettere un gravissimo dolo , di grandissimo danno a gli Assicuratori , i quali possono dirsi ragionevolmente ingannati ; induce naturalmente l' innosservanza del Contratto , e per ciò l' esenzione degli Assicuratori medesimi , dal pagare ciocchè avran convenuto nelle diloro assicurazioni . E tutto ciò debbe estendersi ancora al caso , in cui avesseroAssi-
gli

Afficuratori convenuto l' afficurazione di baftimento patronizato da alcun Capitano, il qual fia col fuo individual nome, o coll' aggiunzion della claufola, o nominato, *da qualunque altro*; perchè *quel da qualunque altro*, non debba intenderfi da altro di Nazion diverfa, e di diverfa Bandiera.

IX.

Si deve poi efeguire la contribbuzione, o fia l' Avaria predetta, nel modo, e luogo, che fegue. Aprezanfi primieramente così le merci, e cofe gittate, rapite o danneggiate; come le cofe iſteffe, e la Nave, falvate; per la ragione, che così fi offerverà l' uguaglianza tra coloro, che an patito maggior danno nel gettito, e coloro, che avran falvate maggior quantità di merci; dovendo effi in maggior quantità contribbuire.

X.

Le cofe però delle quali fi è fatta perdita nel gettito, debbono apprezarfi nella quantità, che potea fpenderfi nella compera di effe; qualora il gettito fiegua prima, che la nave pervenga alla mettà del convenuto viaggio: e qualora feguiffe il gettito, dopo aver la nave fuperata la predetta mettà del viaggio, debbono le merci gittate valutarfi a quel prezo, per cui fi farebbono potute vendere nel luogo, ove il viaggio aveffe a terminare; e nel cafo dubbio, cioè in quello di non poterfi per verità determinare, fe 'l finiftro accaduto fia o prima, o dopo effer la nave pervenuta alla mettà del fuo viaggio; fi devono efeguire tutti i due predetti apprezi delle cofe perdute, e falvate, così per quanto valevano nel luogo, ove furono nella nave immeffe, come per quanto valer potevano nel luogo a cui deftina-

te

te erano ; e coacervandosi insieme i due predetti apprezi, dividersi poi per la metà ; ed in tal metà consisterà il valore della contribbuzione.

XI.

Per gli ordegni però della nave risecati, o rotti, o gittati ; e per lo danajo contante, che si trovasse nella nave istessa, e si fusse dovuto anche gittare, per quella allegerire ; debba farsi la stima, o sia l' apprezo, secondo il loro intrinsico valore, e bontà.

XII.

E tutte le predette cose apprezar si debbono da' Marinaj, e periti, alle parti non sospetti ; purchè però non vi fussero in alcuni luoghi persone, con auttorità pubblica elette, e distinate per tali apprezi : nel qual caso converrebbe ricorrere a' medesimi.

XIII.

Il luogo finalmente in cui debba la predetta Contribbuzione eseguirsi, non è, che quel Porto, o quell' Emporio, o quella Città, o quel Castello convenuto per termine del viaggio : imperciocchè potendosi dare de' casi, che la nave sia obbligata a fare nello stesso viaggio più gettiti ; dopo il primo de' quali, le merci nella nave immesse, possono maggiormente deteriorare : e che la nave salvata nel primo pericolo, naufraghi nel secondo, o terzo : non può darsi retto giudicio di quanto si debba contribbuire, se non sia terminato interamente il viaggio. Così se mai i Mercadanti obbligati a contribbuire, fussero stati da' lor pericoli assicurati : debbano gli Assicuratori nel luogo istesso condannarsi a contribbuire

le

le di lor rate ; e ciò per isfuggire il circolo viziofo, per cui i Mercadanti condannati a contribbuire, dovesfero con altro giudicio, ed in altro luogo, ricever dagli Afsicuratori, il prezo delle loro afsicurazione.

XIV.

Si è detto, che con le merci gittate, e falvate, fi dovesfe anche apprezare la nave con tutti gli fuoi ordegni; giacchè debbe ancor' efſa contribbuire; e perciò fi foggiugne, che o 'l gettito fu piano, cioè fatto con le defcritte follennità; ed in tal cafo debbe la nave contribbuire, per la metta del di lei valore: o 'l gettito fu prodotto da improvifo, e non preveduto finiftro, per la cui inopinata occorrenza, non fi fuffero potute praticare le accennate follennità: ed in tal cafo debbe la nave, per due rate del valore, per cui farà eftimata concorrere nella fua contribbuzione; ordinando così le leggi tutte marittime.

XV.

E dovendofi nel figurato fecondo cafo apprezzar la nave per li due terzi del fuo intrinfeco valore, fi debbono tenere in confiderazione in tale apprezo, anche le vetture, ed i noliti, che per le cofe gittate, e falvate dovea rifcuotere il Capitan della nave; nel cafo folo però, in cui voglia efiggere da' Mercadanti, e Padroni, i noliti convenuti, per le merci, e cofe gittate, o rapite, o perdute; perchè nel cafo, che voglia contentarfi di perdergli, non fono i medefimi da calcolarfi nell' apprezo.

XVI.

XVI.

Qualor poi vi fusse discrepanza circa l'apprezo della nave, perchè il valor della medesima si giudicasse da' Mercadanti interessati, ascendere a quantità maggior di quella, per cui trovasi essa estimata; pur che la nave istessa si osservi apprezata a prezo dolce, ed equo, non sarà lecito a' Mercadanti dimandarne, e conseguirne per lo prezo medesimo l'aggiudicazione in lor favore.

XVII.

Ma se mai i Padroni delle merci gittate, o perdute, quelle ricuperassero, dopo averne per l'eseguita Contribbuzione riscosso il prezo; saranno essi obbligati a restituirlo, col solamente potersene ritenere quel tanto, che speso avessero in ricuperarle, e quella quantità ancora, in cui fussero le merci istesse deteriorate.

XVIII.

Per le quali perdute, o gittate cose, qualunque sia la pratica in altri Regni, di appropriarsele a guisa di cose abbandonate fra minore, o maggior spazio di tempo il Regio Fisco; ne appartiene in questo Reame l'azione perpetua della Revindicazione, o sia l'auttorità di ricuperarle a' Proprietarj, che le averanno perdute; qualora però la Nave, che patito abbia il sinistro, o sia naufragio, e 'l Capitan di essa con i Padroni delle cose istesse gittate, o perdute, sieno di nazione amica; mentre se saranno di nazione inimica, osservarassi anche quì il costume di rimaner le medesime al Regio Fisco incorporate.

XIX.

XIX.

LE azioni poi, in vigor delle quali cercasi la contribbuzione, possono esser molte, cioè, quella *ex Conducto*; quando i Mercadanti abbiano preso per le lor merci, in affitto dal Padron del Bastimento istesso, luoghi particolari del Naviglio: ed al contrario, quando semplicemente convenuto avessero l' imbarcazione delle lor merci nella Nave, competerebbe a' Mercadanti, nel caso di gettito l' azione *ex Locato*: quando poi si dubbitasse se nell' una, o nell' altra maniera si fusse convenuto, potrebbe aggirsi, per la rifazione de' danni patiti nel gettito, in vigor dell' azione, *in Factum*; o di quella, che nasce *ex prescriptis verbis*; o dell' azione *Pignoratitia*; quasicchè le merci salvate, rimaste sieno in pegno per le perdute nel gettito: e quando mai tutte le merci col Naviglio istesso, si fussero nel naufraggio perdute; ed il Capitan del Naviglio, ed i Vettori non avessero *in bonis*, competerebbe a' Mercadanti, in ammenda del danno da lor patito, l' azione, che chiamasi *Diretta*.

XX.

MEglio però che tutte le accennate azioni, dir si debbe, che cercandosi la contribbuzione, si eserciti l' azione, che vien prodotta dal quasi contratto, che naturalmente si presume intervenuto fra Padroni delle cose gittate, o rapite, o perdute; ed il Padrone delle cose salvate; in vigor di cui debbano necessariamente, le salvate contribbuire per le perdute.

XXI.

IL tempo finalmente, in cui possono, e devono le predette azioni esercitarsi, non è da protraersi più avanti

del triennio ; perchè dentro tal termine misurasi per terminato qualunque più lungo viaggio, che far dovesse il Naviglio.

E sono codeste le massime, che in ristretto si son potute ricavare dalla lunga, ed esattissima disamina, la qual si è fatta fin'ora delle regole, e casi tutti, che si deono osservare, e possono accadere, in materia di Avaria, o sia Contribuzione ; comunque si voglia essa considerare, così in riguardo del Nocchier, della Nave, suo Equipaggio, e Mercadanti, i quali, o sieno, o non sieno nella medesima, o in lor luogo, vi sieno i di loro Istitori ; come in riguardo de' Cambisti, ed Assicuratori, con le cui massime ci è piacciuto conchiudere codesta seconda, ed ultima parte della Sposizione della *Legge Rodia de Jactu*.

F I N E.

IN-

INDICE

Delle cose notabili, proposte nella presente Esposizione.

A

C

Con-

D

E

Get.

G

I

L

Leg-

M

N

Na-

O

P

Pa-

R

S

T

V